

NOTA DI ANALISI E COMMENTO CISL

LEGGE DI BILANCIO 2021

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”

Premessa

In questo inedito contesto di incertezza sul fronte della pandemia, del quadro macroeconomico e del programma italiano di attuazione del NGEU tutt’oggi ignoto, la struttura della politica di bilancio risulta in buona parte indefinita.

Non è cosa di poco conto, perché dovrebbe rappresentare lo strumento principale per realizzare l’opzione strategica di rilancio, che in conseguenza di questo “corto circuito epocale” innescato dalla crisi sanitaria, deve avere il respiro strutturale e intergenerazionale necessario a sovvertire il paradigma declinante in atto da circa trent’anni nel nostro paese.

La manovra contiene anche provvedimenti condivisibili fortemente voluti dalla CISL, come il prolungamento e l’estensione delle misure relative agli ammortizzatori sociali e al divieto di licenziamento, tuttavia non sempre adeguatamente finanziati e comunque non estesi a sufficienza stante il prolungarsi della crisi sanitaria e un conseguente e temibile shock occupazionale alla loro prossima scadenza. La manovra è inoltre satura di misure emergenziali, interventi residuali pertanto solo simbolici e semplici indicazioni sull’utilizzo dei fondi europei, assieme, soprattutto dopo il passaggio alla Camera, ad una serie di norme di dettaglio micro-settoriali dispersive e perciò incoerenti con le priorità del momento.

1. I numeri in campo

Una manovra così congegnata non ha il respiro strategico necessario ed è pertanto difficile misurarne gli effetti sui ritardi strutturali italiani. Persino le relazioni tecniche sono incomplete, come ha evidenziato il servizio studi del Senato.

Ci sono le relazioni tecniche riferite ai 1.150 commi, ma manca il riepilogo complessivo che indica l’ammontare dei saldi in termini di indebitamento netto e proprio per questo, anche la stampa specializzata riporta cifre imprecise che includono spesso le risorse NGEU.

E’ presumibile comunque che la legge approvata non si discosti dai numeri circolati, visto che i risultati differenziali di bilancio fissati nell’articolo 1 non sono cambiati, ma certo è la prima volta che una legge di bilancio è approvata senza una Relazione tecnica completa e in ogni caso manca la “visione”, che dovrebbe rappresentare il cuore pulsante della “Legge delle Leggi” alla quale affidare il progetto di trasformazione dell’Italia. Anche l’iter è stato confuso e troppo autoreferenziale: dalla prima versione del CDM del 17 ottobre “salvo intese” e senza testo; alla seconda versione del 16

novembre presentata alla Camera il 18 novembre con un mese di ritardo; al diluvio di emendamenti per 4,6 miliardi, che hanno azzerato gli accantonamenti previsti per l'eventuale terza ondata pandemica; all'approvazione da parte della Camera il 27 dicembre con 298 sì, 125 no, 8 astenuti, dopo la fiducia incassata il 23 dicembre; al passaggio al Senato il 28 dicembre che ha approvato automaticamente il testo della Camera il 30 dicembre, per evitare l'esercizio provvisorio, ad ulteriore dimostrazione che l'impianto istituzionale dal bicameralismo costituzionale perfetto è ormai approdato al monocameralismo di fatto, che si somma all'assenza del necessario livello di confronto con le parti sociali.

2. L'incompletezza della Manovra

La manovra prevista dalla legge di bilancio dovrà essere completata da altri interventi legislativi e/o attuativi che secondo alcune stime recenti ammontano a oltre 170 decreti attuativi, che aggiungono ulteriore incertezza realizzativa: in primo luogo tutti quelli che dovranno definire l'utilizzo dei fondi europei relativi al programma NGEU, ma anche molte delle previsioni introdotte che necessitano di adempimenti amministrativi complessi e tempi di attuazione lunghi; in particolare penso ai lavoratori dipendenti dovranno avere per tempo le disposizioni per presentare il modello Isee in modo che a luglio non si verifichi la beffa che da un lato venga meno la detrazione per figli e l'assegno familiare e non sia poi erogato il nuovo assegno unico.

Il 40% della manovra dipende dall'utilizzo del PNRR, quindi ha in sé un'alea d'incertezza che ci preoccupa per le tante emergenze in atto nel nostro paese: da quella del Servizio Sanitario nazionale, alla scuola, alla Pubblica Amministrazione, al lavoro, al sud, alle infrastrutture e allo sviluppo.

E' inoltre previsto un nuovo decreto Ristori con un ulteriore scostamento di bilancio di circa 20 miliardi, che fa seguito ai 132 miliardi di scostamento dello scorso anno.

Tra cifre che si rincorrono, rinvii a misure attuative e indefinitezza di obiettivi si perde il filo rosso che dovrebbe orientare il progetto di ricostruzione e con esso la necessaria condivisione tra tutte le forze vitali del paese più volte giustamente sollecitata dal nostro Presidente della repubblica Sergio Mattarella.

Questa condizione di autoreferenzialità del governo non alimenta l'unità, la responsabilità e la coesione sociale necessarie ad imprimere la necessaria accelerazione alla trasformazione e quindi, rischia d'impedirne l'efficacia.

3. I limiti dell'impostazione

L'impostazione della legge di bilancio non è mutata rispetto a quanto previsto dalla NadeF e dal Documento Programmatico di Bilancio nonostante l'evoluzione impressa della pandemia. Il quadro macroeconomico considerato prevedeva una crescita tendenziale del Pil dopo una caduta del -9% nel 2020, pari a 5,1% nel 2021, a 3,0% nel 2022 e a 1,8% nel 2023. La crescita programmata per effetto della manovra era prevista pari al 6,0% nel 2021, al 3,8% nel 2022 e al 2,5% nel 2023.

Le stime più recenti (Istat e Banca d'Italia) sembrano confermare il dato relativo al 2020, ma certamente indicano per il 2021 una crescita sensibilmente inferiore a quella prevista dal Mef. La Banca d'Italia in alcune proiezioni macroeconomiche presentate l'11 dicembre prevede una crescita

nel prossimo triennio pari rispettivamente al 3,5%, 3,8%, 2,3%, quindi sensibilmente inferiore a quanto previsto dal Governo.

La stessa Banca d'Italia evoca uno "sforzo collettivo" e sottolinea come questi valori di crescita siano esposti agli effetti di tre grandi incognite: a) l'evoluzione della pandemia, b) l'andamento della domanda estera e c) la situazione dei mercati finanziari.

La conferma, ancora una volta, che il peggioramento di una o più di queste variabili comporterebbe una diminuzione anche sensibile dei tassi di crescita sopra riportati, sino ad approssimarli alla stagnazione o alla crescita zero, con conseguenze dirette sull'attendibilità sugli indicatori di finanza pubblica pubblicati dal Governo.

La Legge di Bilancio era inserita in uno scenario programmatico di riduzione del deficit e del debito, confermato nell'ultima Relazione al Parlamento, che scontava uno scenario macroeconomico positivo e un rilevante impatto di retroazione fiscale.

L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche doveva collocarsi, secondo le previsioni del Governo, al 7,0% del PIL nel prossimo anno per poi ridursi al 4,7% nel 2022 e al 3% nel 2023.

In realtà queste previsioni sono basate sui dati di crescita sopra indicati e sugli effetti delle maggiori entrate derivanti dall'interazione tra lo stimolo di bilancio e la reazione dell'economia (retroazione), che nel 2022 e nel 2023 questa crescita avrebbe generato sulle entrate fiscali e quindi sul bilancio pubblico e che sono particolarmente elevati ammontando rispettivamente a 12,9 miliardi nel 2021 e a 20,5 miliardi nel 2022.

La situazione ha in sé evidenti margini d'incertezza dovuti all'andamento dell'epidemia, ma l'assenza di chiarezza e condivisione del progetto ci espongono a ulteriori rischi che non ci possiamo permettere. Troppe persone rischiano di scivolare ulteriormente nell'indigenza come dimostrano i recenti dati della Caritas, troppe famiglie rischiano il disequilibrio finanziario, troppe crisi d'impresa rimangono aperte e senza una soluzione.

Queste contraddizioni crescenti si affrontano solo con uno sforzo comune, che sappia unire per ricostruire.

L'utilizzo dei fondi NGEU: ultima chiamata.

La Legge di Bilancio prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione finalizzato all'attuazione del programma NGEU, che consentirà di fornire le anticipazioni rispetto alle risorse provenienti dalla UE, al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi da realizzare.

In attesa dei fondi europei, le risorse per l'anticipo del finanziamento dei progetti ai fini dei programmi NGEU possono essere reperite facendo ricorso alle disponibilità liquide del Tesoro o attraverso nuove emissioni di titoli di Stato, che dovrebbero essere successivamente compensate dai finanziamenti europei da erogare entro l'anno.

La dotazione del fondo è di 32,8 miliardi di euro per il 2021, 40,3 miliardi di euro per il 2022 e 44,6 miliardi di euro per il 2023.

I fondi NGEU messi a disposizione per l'Italia sono stimati nel complesso in 208,7 miliardi, parte come trasferimenti, parte come prestiti. Il Governo, tuttavia, sia nelle dichiarazioni di Gualtieri e Conte, sia secondo quanto riportato nelle bozze del PNRR non intende utilizzare tutte le risorse europee per progetti "aggiuntivi". Il Governo ha ipotizzato di usare 122 miliardi di fondi per misure "aggiuntive"

(utilizzando 82 miliardi di sovvenzioni, e 40 miliardi di prestiti) e di utilizzare la rimanente parte di 87 miliardi di prestiti come “sostitutivi”, ovvero per finanziare misure già presenti nella legislazione vigente.

La spinta alla crescita del Pil derivante dai fondi europei non sarebbe quindi di 209 miliardi ma di 122 miliardi.

Questa scelta deriva dal timore che l'uso di tutte le risorse europee sotto forma di prestiti aumenti eccessivamente il già elevato debito pubblico italiano.

Timore indubbiamente legittimo, ma che non focalizza il problema di fondo. Il problema non è il debito, ma la sua qualità, come ci ha ricordato Mario Draghi con la sua felice espressione del “debito buono”; un debito che favorisce la crescita, fa aumentare l'occupazione, il reddito, la coesione sociale e fa diminuire nel medio periodo il rapporto debito/pil.

In altre parole restituisce speranza nel futuro e rende conseguentemente sostenibile il debito.

Il deficit pubblico (la differenza fra spese ed entrate pubbliche che misura le risorse che lo Stato apporta all'economia) secondo stime autorevoli, dopo 5 scostamenti di bilancio, nel 2020 raggiungerà l'11% del PIL, cioè circa 180 miliardi, contro i 30 miliardi del 2019.

Contribuirà, inoltre, secondo l'Ufficio Parlamentare di bilancio, all'aumento di 20 miliardi del deficit strutturale.

Si tratta di un livello da inizio anni novanta del secolo scorso ma, al netto dell'inflazione allora a due cifre, decisamente più alto.

Il problema, come la CISL sostiene da tempo è dunque la finalizzazione del deficit. Ed è questa la domanda che deve guidare il faticoso percorso di lettura nel labirinto della Legge di bilancio 2021, i cui tratti essenziali sono i seguenti:

1. Sicuramente un compendio enorme dei provvedimenti adottati nei Decreti Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Agosto, Documento programmatico di bilancio dei quali proroga le misure emergenziali per tutto il 2021 ed anche, con criteri differenziati, per gli anni seguenti. La strategia di politica economica e sociale del Governo non esce, come costantemente denunciato dalla Cisl, dalla risposta all'emergenza pur necessaria, ma difficilmente sostenibile in assenza di un robusto cambio di passo.

I provvedimenti strutturali sono sostanzialmente limitati alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed all'assegno unico per i figli. Misure certamente apprezzabili, ma largamente insufficienti.

2. L'assenza un Progetto Paese, capace di pensare e progettare la posizione competitiva possibile e realistica dell'Italia nello scenario globale e all'interno della Comunità Europea, di impostare la politica industriale conseguente e le riforme strutturali coerenti. L'incapacità di affiancare alla politica emergenziale una strategia di ripartenza e di crescita strutturale, che garantisca coesione sociale quando le risorse emergenziali finiranno, accresce enormemente il rischio di ereditare ulteriore debito senza i più che proporzionali benefici. Quanto di peggio si possa immaginare per il nostro futuro.

È preoccupante il fatto che l'aridità delle cifre intellettualizzi il confronto, rendendolo sterile e per addetti ai lavori, mentre all'opposto questi numeri misurano il presente e il futuro di milioni di donne e uomini, la possibile speranza per i nostri giovani, la sostenibilità del nostro welfare e del

nostro sistema previdenziale, la solidità delle nostre infrastrutture sociali e democratiche, la qualità del nostro vivere e del lavoro.

3. La crisi di dimensioni epocali che stiamo vivendo associata alle transizioni già in atto, al Green New Deal, all'economia digitale, al declino demografico è l'occasione storica, probabilmente non ripetibile, per uscirne con un modello di sviluppo ad alto indice di sostenibilità sociale ed ambientale, quindi a misura del lavoro e della persona.

Anche sotto questo profilo la Legge di bilancio 2021 non è priva di singoli spunti condivisibili, ma non è comunque in grado di fornire le risposte strategiche imposte dal momento storico.

4. La logica che ha orientato la definizione della Legge di bilancio, al di là delle dichiarazioni formali, denota una propensione all'autosufficienza antitetica alla condivisione richiesta dalle circostanze, che denota un limite culturale prima ancora che politico.

Sono queste le ragioni prive di ogni pregiudizio, che coerentemente con l'autonomia che da sempre caratterizza la CISL motivano le nostre preoccupazioni e le nostre critiche nel merito alla legge di bilancio.

Condividiamo da sempre la filosofia sottesa all'appello ai "costruttori" formulato dal Capo dello Stato ed è con questo spirito, che sollecitiamo una reale apertura partecipativa che lo renda concretamente possibile.

Con il medesimo spirito costruttivo, offriamo al confronto le nostre proposte per il rilancio del paese sintetizzate nelle 10 "azioni strategiche" recentemente pubblicate.

LEGGE DI BILANCIO 2021 – PARTE LAVORO

Incentivi occupazione (co. 10-19)

Incentivo occupazione giovani (co. 10-15)

E' potenziato, per il biennio 2021-2022, l'esonero contributivo vigente per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani di cui all'articolo 1, commi 100-105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: l'esonero aumenta dal 50 al 100%, viene aumentato il limite di importo da 3.000 a 6.000 euro annui, viene ampliata la fascia di età, infatti l'incentivo spetterà per le assunzioni di giovani fino a 36 anni (più precisamente entro il compimento del trentaseiesimo anno di età), non più fino a 29 anni.

La durata dell'esonero contributivo, che spetta sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, resta fissata in trentasei mesi, mentre viene aumentata a quarantotto mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Il potenziamento dell'incentivo non si applica alle situazioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si riferiscono alla prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, alle assunzioni di studenti che hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro e di studenti che hanno svolto periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Per tali situazioni, non essendo stati cancellati i citati commi 106 e 108, resta comunque in vigore l'incentivo a regime, con il limite di importo a 3000 euro, anziché a 6000. Resta valida la norma di cui all'art.47, comma 7, Dlgs 81, la quale dispone che i benefici contributivi siano mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

L'esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L'efficacia dell'esonero, ai sensi del regolamento UE sugli aiuti di Stato, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Incentivo occupazione donne (co. 16-19)

Per il biennio 2021-2022 l'esonero contributivo vigente per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici donne è aumentato dal 50% al 100 % nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Si tratta dell'incentivo all'assunzione di donne prive di un impiego da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree annualmente individuate con decreto interministeriale, e delle donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

La durata dell'esonero è pari a 18 mesi sia per le assunzioni a tempo indeterminato, sia per le trasformazioni a tempo indeterminato.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

L'efficacia dell'esonero, ai sensi del regolamento UE sugli aiuti di Stato, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Osservazioni

È positivo il potenziamento degli incentivi all'assunzione a tempo indeterminato per fasce particolarmente colpite dall'emergenza occupazionale conseguente all'emergenza sanitaria (giovani e donne) soprattutto nel Mezzogiorno.

Non è chiaro perché si introducano condizioni diverse tra le due tipologie di incentivi (per i giovani si fa riferimento ad eventuale licenziamento successivo, per le donne ad incremento occupazionale netto). Inoltre va chiarita la possibilità di cumulo tra i due incentivi, nonché la possibilità di cumulo tra questi incentivi e la riduzione del cuneo contributivo per le assunzioni effettuate nel Mezzogiorno.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato (co. 279)

Viene ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2021 la possibilità, già introdotta dalla decretazione emergenziale “covid” (Decreto “Agosto” che era a sua volta intervenuto sulla precedente norma del Decreto “Rilancio”) di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, in assenza delle causali previste dal “decreto dignità” anche in deroga alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe, (quindi in deroga sia all’articolo 19, comma 1, che all’art.21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 come modificato dal “decreto dignità”), ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi.

Osservazioni

È positiva la proroga fino al 31 marzo 2021 della norma che consente le deroghe al “decreto dignità”, ma sarebbe servito un segnale più forte allungandone la validità a tutto il 2021. Inoltre continuiamo a ribadire che andrebbe eliminato anche il contributo dello 0,5% sui rinnovi.

Rifinanziamento Fondo occupazione e formazione (co.275)

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è rifinanziato con 600 milioni di euro per l’anno 2021 e di 200 milioni di euro per l’anno 2022.

Osservazioni

Sommando le previsioni di spesa per le misure relative alle proroghe degli ammortizzatori sociali elencate di seguito, a carico del rifinanziamento annuale del Fondo occupazione, le risorse appostate sono a malapena sufficienti.

Proroga ammortizzatori sociali (co. 278, 280, 282 - 291)

Trattamenti di CIGS per cessata attività (co.278)

È prorogata per gli anni 2021 e 2022, e rifinanziata rispettivamente con 200 milioni di euro e 50 milioni di euro per le due annualità, la possibilità di richiedere la Cigs per cessazione di attività aziendale fino a un periodo massimo complessivo di dodici mesi, oltre gli ordinari limiti di durata.

Settore call center (co.280)

L'indennità per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center è prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

Si tratta di un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, riconosciuta in favore dei lavoratori del settore dei call center con un organico superiore alle 50 unità, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.

Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (co.282-283)

Vengono stanziati, per l'anno 2021, rispettivamente 12 milioni e 7 milioni di euro per il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, dovute al fermo biologico per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca.

Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate (co.284)

Il trattamento, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni, per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio nel limite di spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità.

Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica (co.285)

E' rifinanziata nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, la possibilità di prorogare la Cigs oltre gli ordinari limiti di durata per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale. La proroga, come già previsto dalla normativa, può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Proroga cigs per crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni (co. 286-288)

Al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome possono concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche

non continuativi, utilizzando le risorse già loro assegnate, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le regioni e le province autonome assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti l'applicazione di misure di politica attiva, individuate a valere sulle risorse proprie, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e all'Anpal.

Trattamenti Cigs in aree di crisi complessa (co.289)

E' rifinanziata con 180 milioni di euro per il 2021 la possibilità di prorogare la Cigs per 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata nelle aree di crisi industriale complessa, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale. Le risorse, come già previsto dalla normativa, saranno ripartite con decreto interministeriale Lavoro/ Economia tra le regioni, che potranno destinarle anche alla proroga di trattamenti di mobilità in deroga, purchè all'interno di aree di crisi complessa.

Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (co. 290)

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni sulla base dei fabbisogni comunicati.

Indennità per i lavoratori della regione Campania (co.291)

L'indennità già introdotta dal Decreto "Agosto" per i lavoratori della regione Campania, che abbiano cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 nelle aree di crisi complessa viene estesa a tutto il territorio fino al 31 dicembre 2021. L'indennità è pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L'indennità non è compatibile con il reddito di emergenza né con la presenza di una delle seguenti condizioni:

- essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
- essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- essere percettori di DisColl;
- essere percettori di reddito di cittadinanza;
- aver percepito o essere percettori di Nasp;

Ai lavoratori beneficiari sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e all'Anpal.

Alla copertura degli oneri, pari a 2,43 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue della regione Campania.

Osservazioni

E' positivo il rifinanziamento, richiesto dalla CISL, della proroga oltre i 24 mesi della cigs per le aziende che cessano l'attività, per le aziende a rilevanza strategica, per le aziende operanti in aree di crisi complessa. Ciò consentirà in molti casi di superare una fase di difficoltà spesso iniziata ben prima dell'emergenza covid e da quest'ultima acuita. Ma, come già detto, va aumentato il finanziamento per non rischiare che tali misure si trovino prive di copertura in corso d'anno.

Il testo contiene altri finanziamenti ed autorizzazioni di spesa che ci lasciano perplessi. Non è chiaro, ad esempio, perché si sia sentita l'esigenza di creare un ulteriore Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, né perché sia stata introdotta una norma ad hoc per autorizzare le regioni e le province autonome a concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga al limite della durata massima di dodici mesi per le crisi aziendali, né perché, infine, sia stata creata una specifica indennità per i lavoratori della Campania che abbiano terminato l'indennità di mobilità entro il 2016, senza neppure limitarla alle aree di crisi. Si tratta di misure certamente finalizzate a sostenere singole situazioni, ma che disperdono le risorse in mille rivoli, senza un coordinamento.

Lavori socialmente utili (co. 292-296)

E' estesa all'anno 2021 la possibilità di stabilizzare con assunzioni a tempo indeterminato, in deroga ai piani "assunzionali" e in qualità di "sovra numerari", i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e in attività di pubblica utilità, e quelli precedentemente trasformati da Lsu in contratti a termine o di collaborazione coordinata e continuativa o altre tipologie contrattuali.

Sono prorogate al 2021 le convenzioni tra Ministero del lavoro e Regioni per l'utilizzo degli stessi lavoratori.

Osservazioni

Si tratta di un ulteriore importante passo verso il superamento della situazione di precarietà dei lavoratori socialmente utili, consentendo di utilizzare anche nel 2021 le deroghe alle norme "assunzionali" nella P.A. già previste per il 2020. Ciò anche alla luce del fatto che molte amministrazioni non sono riuscite a sfruttare la norma del 2020, tenendo altresì conto dell'emergenza covid. Nel testo si riscontrano, tuttavia, alcune ripetizioni e contraddizioni su modalità e tempistica delle deroghe previste.

Misure per emergenza covid: cassa integrazione covid e divieto di licenziamento (co.299-314)

Risorse finanziarie (co. 299)

Per finanziare i trattamenti covid è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2021 pari a 5.333,8 milioni di euro.

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (co. 300-305)

Sono previste ulteriori 12 settimane di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale covid. I trattamenti, a differenza di quanto previsto nella decretazione emergenziale fin qui intervenuta, sono utilizzabili in periodi temporali differenti: i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria sono utilizzabili nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga sono utilizzabili nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Per le nuove settimane di cassa covid non è più previsto alcun contributo aziendale.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto "Ristori" (art. 12, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle nuove dodici settimane.

E' ribadito il ruolo dei Fondi di cui all'articolo 27, del Dlgs n. 148/2015 (Fondo artigiani e Fondo somministrati) per garantire l'erogazione dell'assegno ordinario. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021.

Sono concesse ulteriori 90 giornate di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) con causale covid, utilizzabili nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

I trattamenti sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Esonero contributivo alternativo all'utilizzo della cig covid (co. 306-308)

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui sopra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane riparametrato e applicato su base mensile e nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, oltre ai periodi già concessi con i precedenti decreti emergenziali utilizzabili entro il 31 marzo 2021.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero previsto dal Decreto "Ristori" possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere alle nuove settimane di cassa covid.

Divieto di licenziamento (co. 309-311)

Fino al 31.3.2021 restano preclusi i licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020. Il divieto si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dall'aver utilizzato la cassa integrazione.

Restano ferme anche le deroghe individuate nella precedente decretazione. Infatti il divieto non si applica:

- nelle ipotesi in cui il personale interessato dal licenziamento, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore;
- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, se non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività, che possano rappresentare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa.
- nelle ipotesi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione (nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i settori non compresi nello stesso)
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con riconoscimento ai lavoratori della Naspi.

Osservazioni

E' positiva la continuazione delle misure per l'emergenza covid, che rispecchiano quanto concordato nel corso del confronto con il Governo, sia per quanto riguarda le nuove 12 settimane di cassa integrazione con causale covid, sia per il nuovo periodo di Cisoa con causale covid, sia per la proroga del divieto di licenziamento fino a tutto marzo 2021. Come chiesto dalla CISL, il divieto di licenziamento è scritto utilizzando la stessa formulazione del Decreto "Ristori". Quindi è un divieto generalizzato, con l'indicazione di una data precisa fino alla quale i datori di lavoro non potranno licenziare, e non più condizionato, come avveniva nel Decreto Agosto, all'aver utilizzato gli strumenti di tutela resi disponibili.

Esprimiamo perplessità sulla diversificazione dei periodi di utilizzo delle nuove settimane di cassa covid tra aziende che hanno diritto alla cassa ordinaria da una parte, e le aziende che hanno diritto all'assegno ordinario e alla cassa in deroga, dall'altra. Tale diversificazione presuppone che a fine

marzo la prima tipologia di aziende avrà superata l'emergenza covid oppure che, in caso di difficoltà, dovrà utilizzare la normale gestione della cassa ordinaria.

Più in generale l'evolversi della situazione sanitaria rischia di rendere insufficiente la durata di queste misure.

Riscontriamo infine l'assenza di una norma per prorogare le indennità di Naspi e DisColl in scadenza; l'ultima proroga infatti è stata quella delle indennità in scadenza entro il 30 giugno 2020.

Indennità covid per portuali e marittimi (co. 281 e 315-319)

Indennità lavoratori portuali (co. 281)

E' rifinanziata con 2 milioni di euro per l'anno 2021 l'indennità covid per i lavoratori portuali di cui al DL Rilancio (art. 199, comma 1, lettera *b*), del DL 34/2020 convertito dalla legge 77/2020).

Indennità lavoratori marittimi (co. 315-319)

Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari (compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e i pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Per gli armatori e i proprietari armatori, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca e per i pescatori autonomi la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve risultare almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019.

La domanda deve essere presentata all'INPS.

Osservazioni

E' positiva la continuazione dell'erogazione dell'indennità covid per marittimi e portuali, ma riscontriamo la mancanza della proroga delle indennità per le altre categorie, in particolare per alcune tipologie di lavoro ingiustamente escluse fin dal Decreto Agosto, contando su un'uscita dall'emergenza sanitaria che invece non si è ancora verificata: si tratta di operai agricoli, colf e badanti, parasubordinati (co.co.co e partite Iva) iscritti alla gestione separata Inps, lavoratori somministrati nei settori diversi dal turismo, lavoratori autonomi occasionali con compensi annui inferiori a 5000 euro.

Contributo per il funzionamento di Anpal Servizi SpA (co. 320)

E' autorizzata la spesa di 10 milioni di €, stanziati per l'Anpal come contributo per il consueto funzionamento (costi di struttura) di Anpal Servizi.

Politiche attive del lavoro (commi 324 -328)

E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, per il successivo trasferimento all'Anpal per le attività di competenza, il "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU" con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell'anno 2021.

Con una parte di tali risorse, pari a 233 milioni, si prevede l'istituzione di un nuovo programma nazionale denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio. All'interno del programma GOL verranno rideterminate le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro relative all'assegno di ricollocazione (di cui all'art. 23 del dlgs n. 150 del 2015).

Con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le prestazioni del programma GOL e la loro definizione per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze.

Nelle more dell'istituzione del programma GOL, per l'anno 2021 l'assegno di ricollocazione è riconosciuto dal centro per l'impiego, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, oltre che ai percettori di reddito di cittadinanza, anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni (esclusi coloro che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione):

- cassa integrazione guadagni per crisi o riorganizzazione;
- cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività aziendale;
- percezione della Naspi da oltre quattro mesi.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANPAL, adottata previa approvazione del Ministro del lavoro, sentite le regioni e le province autonome, sono definiti i tempi, le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione nonché le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo che può essere erogato dai centri per l'impiego o dai soggetti privati accreditati. L'assegno di ricollocazione deve prevedere, insieme con il bilancio delle competenze e con l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo. Nel caso in cui il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo sia affidato ai soggetti privati accreditati, le informazioni relative ai servizi resi sono comunicate al

sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore.

L'efficacia di tali disposizioni è condizionata all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell'ambito del programma React EU.

Osservazioni

Le risorse di questo nuovo Fondo destinato alle politiche attive del lavoro sono del tutto insufficienti, ammontando a soli 500 milioni di euro. Ma paradossalmente potrebbero essere spese solo in parte, poiché l'assegno di ricollocazione è ripristinato limitatamente a un solo anno, per poi essere assorbito dal nuovo progetto GOL. Nel frattempo, è affidato ad Anpal il compito di ridefinire i tempi, le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, pur restando in vita per il solo 2021, con il rischio che sia utilizzabile solo quando l'anno volgerà al termine.

Se, riassorbendo il contratto di ricollocazione nel nuovo progetto GOL lo si vuole migliorare, può essere una scelta legittima e positiva, ma nel frattempo va garantito da subito lo strumento già esistente, senza inutili revisioni che farebbero perdere solo tempo.

La voglia di intestarsi strumenti nuovi sembra prevalere sull'obiettivo di sostenere concretamente e tempestivamente chi cerca lavoro, con il serio rischio di dover fronteggiare l'emergenza sociale che si creerà dopo il 31 marzo 2021, data di scadenza del divieto di licenziamento privi, ancora una volta, di veri strumenti di politica attiva.

Contratto di espansione (co. 349)

La possibilità di stipulare il contratto di espansione (introdotto nel 2017 in via sperimentale per il biennio 2019-2020, in sostituzione del contratto di solidarietà espansivo) viene prorogata all'anno 2021 con relativo rifinanziamento, e per lo stesso anno viene abbassata la soglia dimensionale prevista per il suo utilizzo, che a regime è pari a 1000 dipendenti.

Come noto, lo strumento è volto a facilitare processi di riorganizzazione e va attivato con accordo stipulato presso il ministero del Lavoro con le associazioni sindacali che preveda:

- nuove assunzioni a tempo indeterminato con formazione (l'accordo deve contenere il numero e i profili professionali dei lavoratori da assumere e in caso di assunzione con apprendistato professionalizzante gli obblighi formativi si intendono assolti con la sola formazione tecnica professionale);
- la risoluzione del rapporto di lavoro con anticipo del trattamento pensionistico (per i lavoratori cui manchino non più di 60 mesi al diritto alla pensione, il datore di lavoro riconosce una indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato, restando a carico dell'Inps la quota corrispondente alla Naspi spettante al lavoratore);
- la riduzione di orario con Cigs e formazione (per i lavoratori che non hanno il requisito di cui sopra l'accordo può prevedere l'intervento della Cigs per un massimo di 18 mesi aggiuntivi rispetto alla durata massima di 24 mesi - l'impresa è tenuta a presentare per questi lavoratori, che possono utilizzare anche l'accordo di ricollocazione, un progetto di formazione).

Le novità contenute nella legge di bilancio prevedono, per il solo 2021, regolamentazioni differenziate a seconda della soglia dimensionale: le aziende con almeno 250 dipendenti possono accedere ma per utilizzare lo scivolo pensionistico, la quota Naspi e la corrispondente contribuzione figurativa a carico dello Stato devono occupare almeno 500 dipendenti.

Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità, che attuino piani di riorganizzazione di particolare rilevanza strategica, e che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione ogni tre lavoratori in uscita, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpi al lavoratore.

Osservazioni

E' positivo il rifinanziamento del contratto di espansione, e particolarmente apprezzabile l'abbassamento della soglia dimensionale, come richiesto dalla CISL. Resta, in ogni caso, uno strumento utilizzabile solo da gruppi medio-grandi e solo se si trovino in determinate condizioni, dunque non risolutivo in questa difficile fase.

La scrittura del testo, inoltre, non è del tutto chiara.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO (co. 386-400)

E' istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) riconosciuta dall'Inps, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che presentino i seguenti requisiti:

- a. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b. non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- c. avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti;
- d. aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- e. essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata in via telematica entro il 31 ottobre di ogni anno. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati per la verifica dei requisiti.

I requisiti di cui alle lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'indennità, pari al 25%, su base semestrale dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per sei mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa, non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili (tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi). La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

L'indennità è finanziata con un aumento dell'aliquota di versamento alla gestione separata Inps pari a 0,26 % nel 2021 e pari a 0,51 % per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e la sua erogazione è condizionata al non superamento di precisi limiti di spesa (70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024).

L'erogazione è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, i cui criteri e modalità di definizione saranno adottati con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma. L'Anpal monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento

Osservazioni

La nuova indennità rispecchia sia la proposta di legge del Cnel, cui Cisl, Felsa e Vivace hanno dato un fattivo contributo, sia le richieste della Cisl al tavolo sul lavoro autonomo recentemente convocato dalla Ministra del Lavoro. Uno strumento di sostegno al reddito per i collaboratori a Partita Iva iscritti alla gestione Separata, che si affiancasse alla DisColl già prevista per i Co.co.co., è una richiesta che, come Cisl, poniamo da anni, visto il rilievo assunto da questa categoria di lavoratori.

La misura parte con una sperimentazione triennale, andrà dunque valutata nel tempo, ma fin da subito chiederemo che venga assicurata anche la contribuzione figurativa, così come per la DisColl.

LEGGE DI BILANCIO 2021 – PARTE IMPRESE

Uno sguardo d'insieme

Anche dopo il passaggio parlamentare, per quanto riguarda il sostegno all'industria e alle imprese, si conferma una impostazione *difensiva e di "trascinamento al 2021"*, basata: da un lato sulla manutenzione avanzata dell'offerta e in generale del tessuto d'impres e dei servizi alle imprese attraverso trasferimenti alle realtà produttive, come i *crediti d'imposta per stimolare investimenti privati*; dall'altro lato su una *spesa pubblica* aggiuntiva, resa possibile dal temporaneo allentamento della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

Di seguito le misure più rilevanti.

Istituzione del Fondo RRF - (commi 1068-1073)

E' una misura preliminare per l'avvio del PNNR, che tende a creare le condizioni indispensabili la corretta gestione finanziaria. Il Fondo di rotazione farà da tramite fra il flusso delle risorse europee e le amministrazioni titolari dei progetti. I lavori di Commissione hanno introdotto la previsione di una relazione annuale da parte del MISE al Parlamento relativa all'attività di rendicontazione da parte di Invitalia.

Osservazioni

Ancor prima di valutare contenuti e progetti che scaturiranno dal PNNR, c'è da affrontare la criticità endemica nella progettazione e gestione di fondi comunitari, particolarmente complessa. I temi chiave al riguardo sono: mobilitazione di competenze esperte pubbliche e private, cabina di regia del Governo, concertazione con le forze sociali, eccezionale sforzo nazionale. E' il caso di dire che su questo tema "l'Europa ci guarda e ci valuta".

Transizione 4.0. Credito d'imposta per beni strumentali nuovi - (commi 1051-1052).

"Transizione 4.0" è stato potenziato, passando da 7 miliardi a circa 24,3 miliardi, con un orizzonte dal 16 novembre 2020 fino ai due anni successivi. La nuova normativa copre quindi tutta la gamma di spese per la modernizzazione delle imprese, compresa la formazione. Lo strumento ha dato buona prova nel passato nello stimolare investimenti privati, specie nelle grandi aziende.

Osservazioni

Se agisse in una logica di piano e priorità strategiche, dovrebbe tener conto dei distretti industriali, selezionando pacchetti di agevolazione per i territori importanti del nostro "capitalismo flessibile", composto da imprese piccole e medie collegate in "catene del valore" ad alta capacità di esportazione.

Rifinanziamento della "Nuova Sabatini" - (commi 95-96).

Erogazione in un'unica quota del contributo per l'acquisto di beni materiali e immateriali ad uso produttivo per le micro e PMI per finanziamenti fino a 200mila euro. Previsti 370 milioni per il 2021.

Osservazioni

Norma positiva, anche se andrebbe ulteriormente rafforzata. Si semplifica la fruibilità della "Nuova Sabatini", che costituisce, per le PMI, uno dei principali e storici strumenti agevolativi per l'acquisto o leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature) o immateriali (software e tecnologie digitali).

Fondo per la crescita sostenibile e accordi per l'innovazione, sostegno delle aree di crisi industriale - (commi 80-81, 261-262).

Per il finanziamento degli interventi per *Accordi per l'innovazione*, la dotazione del *Fondo per la crescita sostenibile* è incrementata di 100 milioni dal 2025 al 2035.

Dopo il passaggio in Commissione, elevato di 140 milioni per il 2021, di 100 milioni per il 2022 e di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2023-26 lo stanziamento del Fondo per la crescita sostenibile dedicato alla riconversione delle aree di crisi industriale complessa e non complessa. Ulteriori 10 milioni di euro sono individuati nel Fondo a sostegno alla nascita e sviluppo delle società cooperative.

Osservazioni

Lo strumento ha dimostrato di funzionare, e merita maggiori risorse e continuità, specialmente per le aree di crisi industriale. Nel corso del 2020 sono stati complessivamente sottoscritti 85 Accordi per l'innovazione, per un totale di agevolazioni concedibili pari a circa 297 milioni di euro a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo attivabili pari a circa 808 milioni di euro. Gli obiettivi (interventi di notevole impatto tecnologico, livelli occupazionali, ecc.) pur formulati in altri termini, non sono diversi rispetto agli strumenti precedenti. L'accento è posto sul miglioramento delle condizioni di attrattività di un territorio e sul ruolo attivo delle amministrazioni regionali e locali. Sul piano del metodo, un coinvolgimento responsabile delle amministrazioni e dei corpi intermedi dovrebbe essere la regola.

Sostegno al recupero di aziende da parte dei lavoratori (comma 260, 270-273)

I lavori in Commissione hanno rafforzato le leve di supporto al recupero di aziende cooperative in crisi da parte dei lavoratori: le società finanziarie partecipate dal MISE (Cooperazione Finanza Impresa - Cfi Scpa) svolgeranno attività di assistenza e consulenza ad iniziative volte alla costituzione di nuove realtà cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi.

Osservazioni

Norma positiva, da estendere e implementare velocemente, alla luce delle molte crisi aziendali che si affacceranno nei prossimi mesi.

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese - (comma 1133).

L'articolo rfinanzia ed estende l'articolato sistema di garanzie varato quest'anno per sostenere la liquidità delle imprese maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica. Lo stanziamento complessivo è di 3,8 miliardi per il 2021.

Osservazioni

La norma è positiva e consolida quanto già varato dai decreti Rilancio e Liquidità.

Nuova “Garanzia Italia” e Fondo Pmi (commi 206-208, 210-212, 216, 232, 244-245).

Prorogata al 30 giugno l’operatività dell’intervento straordinario del Fondo PMI e della garanzia SACE (“Garanzia Italia”). Cambia la disciplina sulle cosiddette mid-cap (aziende con numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), che possono richiedere di accedere alla garanzia non più dal 1 gennaio, ma dal 1 marzo. La proroga riguarda anche le imprese di assicurazione dei crediti commerciali per le esposizioni maturate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020.

I lavori in Commissione hanno riformato le regole sulla durata dei finanziamenti concessi senza valutazione e con garanzia al 100% dal Fondo piccole medie imprese che - su richiesta - passa da 10 a 15 anni. Disposta la sospensione fino al 1 febbraio dei termini di scadenza relativi ad ogni atto avente efficacia esecutiva. Estesi i benefici per le micro e piccole aziende introdotti dal DL Cura Italia agli agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia e alle società che svolgono attività di periti e liquidatori delle assicurazioni.

Osservazioni

L’estensione del Garanzia Italia è una misura necessaria e attesa, le cui potenzialità potranno esprimersi completamente a patto di costruire percorsi di partecipazione e riqualificazione delle politiche industriali delle imprese beneficiarie.

La proroga della moratoria sui prestiti delle PMI è positiva e da rafforzare ulteriormente considerando le condizioni di tante piccole realtà, specialmente - ma non solo - nel Mezzogiorno. La misura, ex articolo 56 del decreto-legge “Cura Italia”, si è rivelata utile e apprezzata dalle imprese. Secondo stime della Banca d’Italia, le richieste sono state quasi 1,3 milioni e hanno riguardato prestiti e linee di credito per 158 miliardi.

Agevolazioni fiscali per le nuove attività nelle ZES - (commi 173-176)

Le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone Economiche Speciali (ZES) istituite tramite D.L. n. 91/2017 avranno diritto alla riduzione del 50 % dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività. Il beneficio sarà concesso per il periodo di imposta decorrente dall’inizio delle attività e per 6 periodi successivi.

Osservazioni

Norma positiva

Incentivi operazioni di aggregazione aziendale (commi 233-243)

Nasce un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, che siano deliberati nel 2021. La nuova realtà produttiva potrà trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso. L’efficacia della trasformazione delle DTA in credito

d'imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio.

Osservazioni

Provvedimento condivisibile, che andrebbe però rafforzato alla luce dell'importanza della rete di Poi nel sistema produttivo italiano, e in particolare di quello meridionale. Nel nostro Paese, oltre il 99 per cento delle imprese ha meno di 50 addetti; queste imprese impiegano il 63 per cento degli addetti e producono il 47 per cento del valore aggiunto totale.

Incentivi per auto a bassa emissione CO2 (commi 652-656)

Sulla scia della misura introdotta nel DL Rilancio sono confermati per il 2021 gli incentivi all'acquisto di nuovi autoveicoli a ridotte emissioni di CO2. Incrementate di 100 milioni anche le risorse per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020.

Osservazioni

Norma condivisibile, ma ancora troppo debole per determinare il rinnovamento del parco auto, e che andrebbe affiancata a solide strategie industriali e infrastrutturali per sostenere una delle filiere più importanti del Paese.

Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri e potenziamento fondo rotativo (commi 145, 1142).

Dotazione incrementata di 145 milioni sul 2021 per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto per imprese esportatrici che ottengono finanziamenti dal Fondo promozione integrata istituito con L.394/81.

Incrementato il fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Osservazioni

Intervento opportuno.

Fondo per le "imprese femminili" - (commi 97-106).

Finanziata una dotazione di 20 milioni di euro relativamente a ciascuno degli anni 2021-2022, per promuovere iniziative imprenditoriali tra la popolazione femminile. E' inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di attuare le linee di indirizzo del Fondo.

Osservazioni

La misura, condivisibile negli intenti, è davvero troppo debole per intensità se si intende davvero sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, specialmente al Sud. L'auspicio è che sia rifinanziato in maniera massiccia. Da valutare le forme di coinvolgimento delle Parti sociali nel Comitato istituito presso il Mise.

Fondo a supporto del Venture capital per imprenditoria femminile ad alta innovazione (comma 107).

Previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro per il 2021 al fondo di sostegno al venture capital per sostenere investimenti nel capitale di rischio finalizzato a progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione. Le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali saranno stabilite da un decreto del Mise di concerto con il Mef.

Osservazioni

Condivisibile il progetto, ma la posta finanziaria è palesemente inadeguata.

Fondo PMI creative - (commi 109-113).

Istituito un fondo di 20 milioni per ciascuno degli anni 21-22 per le imprese creative, finalizzato a "promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore *creativo*", attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni.

Osservazioni

Si tratta di una sperimentazione positiva, ma davvero inconsistente nell'impegno economico per una serie di attività che possono sviluppare nuova occupazione.

Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e green - (commi 124-126).

Istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle PMI del settore aeronautico nazionale, della chimica verde, della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La dotazione è di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Osservazioni

E' di fatto l'unica misura che cerca d'intervenire a livello delle filiere con una dotazione non solo nominale. Positiva, va valutato seriamente un ulteriore consolidamento finanziario e l'estensione pluriennale.

Aiuti alle imprese nei Comuni colpiti da disastri infrastrutturali (commi 201-202)

Il Fondo di 500mila euro per il 2021 eroga contributi a fondo perduto alle imprese non industriali con unità produttive nei comuni colpiti nel 2020 da interruzioni alla viabilità causate da crolli di infrastrutture rilevanti.

Osservazioni

Commi aggiunti in Commissione, istituiscono uno strumento sensato ma finanziariamente irrilevante.

Sostegno all'Unione industriale Biella per la filiera tessile (commi 157-158).

Previsto lo stanziamento di cinque milioni l'anno nel prossimo triennio (2021, 2022 e 2023) all'Unione industriale biellese per sostenere l'industria del tessile.

Osservazioni

Misura necessaria ma non sufficiente per sostenere una delle filiere più colpite negli ultimi anni.

Sostegno al micro-credito per le imprese (comma 255).

Individuati 800mila euro per il micro-credito a supporto dell'avvio di attività di micro-imprese con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della micro imprenditoria femminile.

Osservazioni

Misura quasi del tutto simbolica, vista l'entità della somma stanziata.

Sospesi gli obblighi societari per riduzione di capitale sociale entro il 31/12 (comma 266).

La Commissione Bilancio ha integrato una misura che sospende gli obblighi per le imprese in tema di perdita del capitale sociale conseguente alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020.

Osservazioni

Da valutare l'introduzione di condizionalità per salvaguardare i livelli occupazionali.

Dilazionati i mutui agevolati Invitalia (comma 274)

L'esame di Commissione ha portato alla introduzione di una norma che impone ad Invitalia di sospendere le procedure esecutive pendenti nei confronti di chi richiede una dilazione dei mutui agevolati concessi dalla società. I tempi potranno essere allungati fino a un massimo di 84 rate.

Osservazioni

Intervento opportuno.

Osservazioni conclusive per la parte impresa

Il cuore della manovra è affidato al rifinanziamento di Transizione 4.0, della Nuova Sabatini, del superbonus edilizia, basati su robusti sconti fiscali, presumibilmente sorretti da un largo contributo dei fondi Next Generation EU.

Il resto sono proroghe di provvedimenti già adottati nel 2020 e sperimentazioni di nuovi sentieri e nuovi fondi, con troppi rivoli di spesa distribuiti in molti fondi. L'impressione generale è che si stiano infittendo gli intrecci di una "giungla degli incentivi", già attiva in passato e ridimensionata poi dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

Nell'insieme il sistema d'incentivi e aiuti non risulta sufficiente, per intensità e organizzazione dei Fondi, a configurare una vera strategia di sviluppo industriale.

Vista la grande quantità di canali di spesa, la Cisl ha proposto, tra l'altro, l'istituzione di un sovra-organismo di "governance" partecipato dalle parti sociali, tenendo conto di filiere e territori, con la consapevolezza che la stagione delle deroghe comunitarie agli aiuti di Stato non durerà per sempre.

LEGGE DI BILANCIO 2021 - TURISMO, SERVIZI, CULTURA, SPETTACOLO, SPORT E CREDITO

Sgravi contributivi settore dilettantistico

I commi 34 e 35 prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

Sospensione versamenti federazioni sportive

I commi 36 e 37 sospendono, fino al 28 febbraio 2021, i versamenti delle imposte sul reddito, dell'IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Iva agevolata su Take away e Delivery

Al comma 40 si prevede l'applicazione dell'IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.

Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo

Promozione della realizzazione di programmi di sviluppo turistico in grado di ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale. A tal fine la disposizione interviene sulla disciplina concernente l'accesso ai contratti di sviluppo. I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il MISE è chiamato a impartire al Soggetto Gestore (Invitalia) le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni (commi 84-86).

Centri storici di rilevante interesse turistico

Estensione del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico. Il contributo è attualmente riconosciuto agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici di 19 comuni capoluogo di provincia. Il contributo viene esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell'ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti). Il contributo ha effetto dal 2021 entro un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro (commi 87-88).

Aree di interesse archeologico e speleologico

Si istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo, con una dotazione di € 4 mln per il 2021, per la tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico, anche per la loro fruizione pubblica. In particolare, il Fondo viene finalizzato agli interventi di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di illuminazione, di sicurezza e multimediali dei complessi carsici a vocazione turistica. Si demanda ad un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome in cui siano presenti le grotte naturali turistiche aventi specifiche caratteristiche (percorso visibile di lunghezza minima di 2km, una media annua di almeno 300 mila visitatori nel periodo 2015-2019, ricadenti in siti di interesse comunitario). A loro volta, gli enti territoriali provvederanno a trasferire le risorse a favore degli enti gestori dei complessi carsici (commi 89-94).

Nuova Sabatini

I commi 95 e 96 intervengono sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013), semplificando ulteriormente l’accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

Fondo per il sostegno al settore dei Festival, cori, bande e musica jazz

Si istituisce nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz, con una dotazione di € 3 mln per il 2021. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. I termini, le modalità e la procedura per il riparto delle risorse del Fondo e per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento sono definiti da un apposito bando emanato dal MIBACT (commi 114-116).

Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale

E' istituito nello stato di previsione del Mef per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale. Il fondo è ripartito tra le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 1, in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le

attività culturali e per il turismo, sono individuati le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile (comma 195).

Garanzia Sace

I commi 206 e 208-218, intervenendo sull'articolo 1 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prorogano al 30 giugno 2021 l'operatività della Garanzia Italia ed estendono l'ambito di applicazione della garanzia concessa da SACE:

- alle cessioni dei crediti *pro soluto*;
- ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

Disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI

Al comma 244 viene invece prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020), prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

Con il comma 216 si dispone che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Ai sensi del comma 217 il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

Con il comma 213 si consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal Testo Unico bancario che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 alla moratoria straordinaria per le PMI di cui

all'articolo 56 del decreto Cura Italia e all'intervento straordinario del fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto Liquidità.

Lsu

Per l'anno 2021, in deroga con quanto previsto dalla normativa vigente, i lavoratori socialmente utili possono essere assunti con contratto a tempo indeterminato per **profili professionali** per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (comma 292).

Portale delle fonti per la storia della Repubblica Italiana

Si autorizza la specifica spesa di € 500.000 per il 2021 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) - che rientra fra gli enti di ricerca vigilati dal MUR - per proseguire l'implementazione del progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano (comma 545).

Prelazioni Mibact

Si autorizza la spesa di € 10 mln per il 2021, € 15 mln per il 2022 ed € 5 mln a decorrere dal 2023 finalizzata a consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'esercizio della facoltà di acquistare in via prelazione i beni culturali (comma 574).

Risorse musei statali per Covid

Si autorizza la spesa di € 25 mln per il 2021 e di € 20 mln per il 2022 da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 (comma 575).

Card Cultura

Si autorizza la spesa di € 150 mln per il 2021 per l'assegnazione della c.d. Card cultura anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021 (articolo 96, co. 3) e, al contempo, si dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici (comma 576).

Soggetti giuridici Mibact

Per il 2021 e il 2022, si incrementa (da € 1 mln) a € 11 mln l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact al fine di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (comma 577).

Piccoli Musei

Si incrementa di € 1 mln per il 2021 il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei ai fini della digitalizzazione del patrimonio, della progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione, nonché della predisposizione di programmi di didattica e-learning (comma 578).

Contributo per la Fondazione Libri Italiani Accessibili (LIA)

Si assegna alla Fondazione Libri italiani accessibili (LIA) un contributo aggiuntivo di € 100.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e un contributo (stabile) di € 300.000 annui a decorrere dal 2023, al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza (comma 579).

Celebrazioni Presepe

Si autorizza la spesa di € 1,3 mln per ciascuno degli anni 2021-2023, al fine consentire le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe. Le risorse sono destinate ad un Comitato nazionale responsabile delle celebrazioni, che il MIBACT è chiamato a istituire (comma 581).

Patrimonio immateriale Unesco

Si prevede l'istituzione, presso il MIBACT, dell'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO, al fine di razionalizzare gli interventi di tutela e valorizzazione dello stesso. A tal fine, si autorizza una spesa di € 0,5 mln annui a decorrere dal 2021 (comma 582). Ai componenti dell'Osservatorio non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle eventuali spese di funzionamento del predetto Osservatorio si provvede nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente.

Fondo Cinema

Si incrementa (da € 400 mln) a € 640 mln annui l'importo minimo degli introiti erariali derivanti dalle attività del settore destinato ad alimentare annualmente la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Inoltre, si innalzano al 40% le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione. Infine, si stabilizzano alcune disposizioni recate, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), finalizzate a introdurre maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime (commi 583-584).

Istituto Luce Cinecittà

Dal 1° gennaio 2021, si prevede la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l in società per azioni (detenute dal MEF) e si autorizza un aumento di capitale pari a € 10 mln nel 2021 (commi 585-588).

Enti lirici

Si prosegue nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare: si differisce al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che hanno già presentato il piano di risanamento; si consente la presentazione del medesimo piano alle restanti fondazioni, stabilendo per le medesime il termine del 31 dicembre 2023 per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario; si proroga al 31 dicembre 2022 – ovvero, con riferimento ai nuovi piani di risanamento, al 31 dicembre 2023 - il termine per l'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario nominato per il risanamento. Ai fini indicati, si autorizza la spesa di € 40,1 mln per il 2021 e di € 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (commi 589-594).

Locazioni brevi

Con il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.

Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.

Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Banca dati delle strutture ricettive

Riforma della disciplina della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, che viene ora istituita presso il MIBACT. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al MIBACT i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute (commi 596-597).

Esenzione 2021 prima rata Imu Turismo

Ai commi da 599 a 601 viene prevista l'esenzione della prima rata dell'IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Bonus locazioni

Il comma 602 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali.

Si interviene in particolare sul comma 5 del predetto articolo 28, includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator. Con un'ulteriore modifica, si prevede che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, tour operator e guide

Rifinanziamento di 100 milioni per l'anno 2021 del Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Contestualmente, la platea dei beneficiari del fondo viene estesa a tutte le imprese turistico-ricettive, genericamente intese (comma 603).

Misure per la filiera della stampa

Si dispone il rifinanziamento e la proroga fino al 2020 di alcune delle misure di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020 attuate attraverso crediti d'imposta. Si tratta, in particolare: del rifinanziamento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, nel limite di € 50 mln annui; del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nel limite di € 15 mln annui; del credito d'imposta per le testate edite in formato digitale, nel limite di € 10 mln annui (commi 608-610); si istituisce un bonus, per un importo massimo di € 100, finalizzato all'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite complessivo di € 25 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a beneficio di nuclei familiari meno abbienti. Il bonus è aggiuntivo rispetto al voucher per l'acquisizione di servizi di connessione ultraveloci (commi 612-613).

Fondo Ristori città portuali

Istituto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo di 5 milioni di euro volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall'epidemia di Covid-19 (commi 734-735).

Personale cultura e Ministero Beni e Attività culturali

Si dispone che gli incarichi di collaborazione che il Mibact è già stato autorizzato ad attivare, nelle more dei concorsi per profili tecnici già autorizzati, sono volti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli Uffici periferici (e non più solo delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio). A tal fine, si eleva il limite di spesa per il 2021 (da € 16 mln) a € 24 mln (comma 928); si prevede l'estensione al 2021 e al 2022 delle disposizioni che consentono agli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato, con oneri a carico dei bilanci dei medesimi istituti e luoghi (comma 929); si proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per il MIBACT di avvalersi della società ALES per attività di accoglienza e vigilanza negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché, ora, per attività di supporto tecnico amministrativo e contabile. A tal fine, si autorizza la spesa di € 5,1 mln per il 2021 e di € 5,6 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (commi 930 e 931); si prorogano (dal 31 dicembre 2020) per un periodo massimo di sei mesi i contratti a tempo determinato con professionisti competenti sui beni culturali, stipulati dagli istituti e dai luoghi della cultura. A tal fine, si autorizza la spesa di € 0,5 mln (commi 932 e 933).

Bonus per depuratori acqua

I commi da 1087 a 1089 istituiscono un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

I beneficiari sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica: 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti: 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022).

LEGGE DI BILANCIO 2021 - EDILIZIA, INFRASTRUTTURE, SISMA, TRASPORTI, LEGALITA'

Rispetto a quanto precedentemente commentato sulla bozza di testo del Documento di Economia e Finanza, nella Legge di Bilancio 2021 sono stati cassati i seguenti provvedimenti:

PROPOSTA COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL PROGETTO "MANTOVA HUB"

Laddove si prevedeva che il Comune di Mantova era autorizzato ad effettuare la spesa di euro 6,5 milioni, al fine di consentire il completamento dei lavori del progetto "Mantova HUB", finanziato, nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, con la legge di stabilità per l'anno 2016. Si evidenzia come l'esigenza della Comunità Ebraica a modificare parte del progetto per la realizzazione e valorizzazione dell'ex cimitero ebraico, comporti un incremento di spesa, le cui esigenze comportano " il responsabile unico del procedimento ad apportare, a causa di forza maggiore imprevista e imprevedibile, le necessarie varianti al progetto originario e, quindi, al contratto stipulato, con conseguente aggravio dei costi, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici."

Art. 129 – Chiusura della società Stretto di Messina s.p.a. in liquidazione

Entro 60 gg. dall'approvazione del provvedimento della legge di bilancio 2021, si dovrà provvedere alla cancellazione della Società Stretto di Messina SpA. Il comma 3 dispone che, definiti i giudizi pendenti, l'eventuale residuo attivo venga ripartito fra i soci della società Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione in proporzione al valore delle rispettive azioni al momento della cancellazione.

Attualmente i soci sono: Anas (81,848%), RFI (13%), Regione Calabria (2,576%), Regione Sicilia (2,576%).

Art. 131 – Disposizioni in materia di strade – Lioni – Grottaminarda

Viene nominato un “Commissario ad acta” (sostituendo l’attuale Commissario Straordinario), con la riassegnazione delle risorse attualmente giacenti pari a 77.017.555 euro, prevedendo ulteriori 7.362.418 euro per il completamento dei lavori della strada di collegamento di Muro Lucano con la SS 401 “Ofantina”; 36.051.394 euro per i lavori di completamento relative al collegamento Contursi, Lioni, Grottaminarda; Termoli e strada di scorrimento veloce Lioni – Grottaminarda. ART. 156 – GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE

Le regioni a statuto ordinario, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità, trasparenza e non discriminazione. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta ferma la disciplina di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Preme ricordare che le concessioni idriche, idriche, a quelle idroelettriche idroelettriche hanno una durata, 60 anni, per consentire ai concessionari il totale ammortamento dei grandi investimenti necessari per la costruzione degli impianti. Alla scadenza, tutte le «opere bagnate» (dighe, canali, condotte...), ormai ammortate, dovevano passare gratuitamente al demanio pubblico, mentre le «opere asciutte» (fabbricati, macchinari, apparati elettrici...) potevano essere acquisite a titolo oneroso dallo Stato, qualora fosse stata riconosciuto l’interesse pubblico di mantenere in esercizio l’impianti Grazie al Decreto Bersani e ad altre proroghe riconosciute ex lege, la durata delle concessioni italiane è nell’ordine degli 80-90 anni (con punte fino a 120 anni), in linea con quella degli altri paesi europei. Il ricorso alla gara fa anche riferimento alla Delibera n. 13 - Adunanza 8 febbraio 2021 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (Anac)

Art. 203 – Whistleblowing

La segnalazione di condotte illecite previste dalla legge sul whistleblowing viene applicata anche ai concessionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e nelle imprese soggette a controllo e regolazione della stessa Agenzia

Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia

(Comma 58, comma 1, lettera a) - Proroga al 31 dicembre 2021 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (**c.d. ecobonus**)

Preme sottolineare che l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari.

Inoltre, viene prorogata à tutto il 2021 la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

(Comma 58 , lettera b) - Proroga al 31 dicembre 2021 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero interventi di:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;

- risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- adozione di misure antisismiche;
- bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Viene prevista la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici. La norma, inoltre, innalza da 10.000 a 16.000 euro l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici.

Detrazioni fiscali per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici

(Comma 59) - Proroga per l'anno 2021 la detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici **(cd. bonus facciate)**.

Preme ricordare la detraibilità dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (cd bonus facciate).

In particolare la norma stabilisce che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. L'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione

di zone territoriali omogenee, per cui:

- la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. L'agevolazione può essere usufruita da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

(comma 60) stabilisce che la detrazione dall'imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000, spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus Idrico

(Comma 61) - Prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del "Fondo per il risparmio di risorse idriche", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021. Si prevede quindi di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa suindicato e fino ad esaurimento delle risorse, un "bonus idrico" pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per

- interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua; gli interventi possono avvenire:
 - su edifici esistenti
 - su parti di edifici esistenti
 - o su singole unità immobiliari.

Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle sostenute per:

- la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
 - la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi già esistenti.
- La definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del "bonus", anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Proroga Superbonus

(Comma 66) - Introduce la proroga dell'applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022). Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).

La norma stabilisce, altresì, che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni. Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa,

arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Il comma 67 proroga l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali al 2022.

Il comma 69 autorizza i comuni per l'anno 2021, per far fronte agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio, ad assumere personale, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile.

Il comma 66, lettera a) numero 1, proroga l'applicazione della detrazione al 110% (cd superbonus) per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici (lettera f)), effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata

(Comma 127) - Viene incrementato con l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa - introdotta dalla legge di stabilità 2016 - relativa al supporto alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, al fine di assicurare il sostegno alle predette aziende.

Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse

(Comma 146) - Prevede che per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche, possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione, nonché per l'attrazione di investimenti privati per il rilancio economico.

(Comma 147) - Prevede che il compito di coordinare e supportare le amministrazioni centrali e locali coinvolte nella predisposizione e nella definizione dei piani di sviluppo, nonché di proporre l'elenco annuale delle proposte di piani secondo un ordine di graduatoria ai fini dell'accesso al finanziamento del Fondo, è assegnato alla struttura di InvestItalia.

(Comma 148) - Prevede norme per favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato. A tal fine si prevede che possono essere acquisite, nell'ambito della procedura di predisposizione dei piani, le proposte di investimento privato raccolte a seguito della pubblicazione di specifico avviso pubblico, predisposto su iniziativa dell'amministrazione titolare del bene o in risposta a specifica manifestazione di interesse.

(Comma 151) - Assegna al CIPE, su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, sulla base dell'elenco predisposto da InvestItalia il compito di approvare le proposte di piani di sviluppo, disponendone il finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo (di cui al comma Con la medesima delibera il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.

Fondo sviluppo e coesione – Ciclo di programmazione 2021-2027

(Comma 177) - Dispone una prima assegnazione di risorse aggiuntive in favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nell'importo di 50 miliardi di euro, destinate esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo, volti a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese. In analogia con i precedenti cicli di programmazione, le risorse sono destinate ai territori secondo la chiave di riparto dell'80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord. Il finanziamento è così previsto: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l'anno 2030

Contratto Istituzionale di Sviluppo sisma centro Italia

(Comma 191) - Si prevede, al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, lo stanziamento di 100 milioni di euro, con delibera del CIPE, a favore di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo, a valere per il 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. (Il CIS costituisce uno strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei sia per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In particolare, i CIS sono finalizzati all'accelerazione della realizzazione degli interventi speciali che prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese. i CIS attualmente attivati – cui dovrebbe aggiungersi quello recentemente intervenuto per l'area di Taranto - sono i seguenti:

- CIS: Napoli-Bari-Lecce/Taranto;
- CIS: Messina-Catania-Palermo;
- CIS: Salerno-Reggio Calabria;
- CIS: Adeguamento itinerario SS Sassari-Olbia.

(Comma 192) - Si stabilisce che il Commissario straordinario, con proprie ordinanze, può destinare agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo, risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale a lui assegnata.

(Comma 193) - Specifica che nel Contratto Istituzionale di Sviluppo siano riportati il relativo Codice Unico di Progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n.

229 del 2011 (in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).

Sostegno al tessuto economico delle imprese con sede nei comuni che hanno registrato interruzioni della viabilità

(Comma 201) - Istituisce un fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale.

Scuole innovative nei piccoli comuni delle regioni meridionali

(Comma 203) - Dispone che l'INAIL destina, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, l'ulteriore somma di € 40 mln, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la costruzione delle scuole innovative di cui all'art. 1, co. 153, della L. 107/2015 in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ciò, sia per contrastare lo spopolamento dei comuni del Mezzogiorno.

(comma 204) dispone che le iniziative sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale.

(comma 205) autorizza una spesa di € 0,3 mln per il 2022, € 0,6 mln per il 2023 e € 1,2 mln annui dal 2024 per la copertura degli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL.

Estensione dell'ambito di operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

(Comma 256) - Si prevede che i contributi concessi a Confidi che confluiscono in fondi speciali antiusura, separati dai fondi rischi ordinari (ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 108, possono essere utilizzati anche per:

- concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario (tale elevato rischio dovrà essere determinato sulla base di criteri definiti da convenzioni tra istituti bancari ed intermediari finanziari);
- concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (in tal caso il soggetto beneficiario ha diritto ad un credito aggiuntivo di almeno il 20% del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione, se il nuovo finanziamento è concesso dallo stesso gruppo bancario del finanziamento rinegoziato);
- erogare credito fino a un importo massimo, per singola operazione, di 40.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese.

Disposizioni in materia di lavoro portuale

(Comma 281) - Aggiunge il limite massimo di 2 milioni di euro per il 2021 al limite massimo, già previsto, di 4 milioni di euro per l'anno 2020, entro il quale può essere riconosciuto al lavoratore, dalle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro, un contributo di 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, per le mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale conseguenti all'emergenza da Covid-19.

Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese sequestrate o confiscate

(Comma 284) - Proroga, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

In dettaglio, la disposizione proroga il suddetto trattamento alle seguenti condizioni: per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di euro 1.000.000 per ciascuna annualità.

Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, all'articolo 1, ha introdotto (nel caso non sia possibile il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) un sostegno al reddito pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività ai sensi dell'art. 41 del c.d. Codice Antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011).

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

(Comma 402) - Incrementa di 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016

(Comma 412) - Si prevede che l'importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020) sia destinato, nell'esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016), per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.

Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico

(Comma 442) - Viene incrementato di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico. Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale.

(comma 444) prevede, al fine di salvaguardare i livelli di assistenza, che le regioni provvedano a destinare una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento complessivo del programma di investimenti in edilizia sanitaria di cui al precedente comma (442) alla telemedicina, più precisamente all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.

Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa

(Comma 502) - Prevede una struttura di supporto per la realizzazione dei compiti del Commissario straordinario nominato per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, con la finalità di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19. La struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di 5 unità di personale.

Master interdisciplinari sul tema della criminalità organizzata di stampo mafioso

(comma 528) ha inserito, come finalità quella di favorire la formazione dei giovani sul fenomeno delle mafie e di formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto delle stesse. Per tali scopi istituisce, presso tre università statali (una al Nord, una al Centro e una al Sud), 6 borse di studio per una spesa massima di 240.000 euro per l'anno 2021, per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Recupero e sviluppo del complesso sportivo "Città dello Sport"

(Comma 557) - Si dispone l'assegnazione di 25 milioni di euro – che costituisce limite di spesa - al Ministero dell'università e della ricerca e successivo trasferimento della somma all'università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per la definizione dei contenziosi in essere con affidatari dei lavori e progettisti per la mancata finalizzazione della cosiddetta Città dello Sport, (struttura architettonica incompiuta progettata come complesso sportivo polifunzionale dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava nell'area dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Del progetto è stata realizzata la struttura di uno stadio del nuoto con l'intelaiatura della copertura che costituisce una caratteristica "vela a pinna di squalo" visibile anche da grande distanza - che gli ha meritato il soprannome di Vela di Calatrava - , infrastruttura che sorge su un terreno di proprietà dell'università stessa).

(comma 558) dispone il trasferimento, contestuale all'assegnazione delle somme, da parte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in favore dell'Agenzia del demanio del diritto di proprietà dell'area su cui insiste il complesso sportivo polifunzionale, nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti sinora sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L'atto traslativo deve essere stipulato e trascritto in ogni caso entro il 31 marzo 2021.

(comma 559) prevede l'assegnazione all'Agenzia del demanio di 3 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dell'area trasferita.

(comma 560) dispone la cessazione a tutti gli effetti, dalla data di definizione dei contenziosi in essere, della convenzione stipulata il 23 ottobre 1987 ancora in essere tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Vianini Lavori S.p.A., società assegnataria dei lavori.

Attribuzione di risorse per l'organizzazione dei campionati europei di nuoto 2022

(Comma 563) - Reca un'autorizzazione di spesa volta a supportare le attività organizzative relative ai campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022. In particolare, al fine indicato autorizza la spesa di € 4 mln per il 2021, da destinare alla Federazione italiana nuoto, che può avvalersi di un comitato organizzatore.

Le risorse, volte a supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella città metropolitana di Roma, devono essere utilizzate anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento di atleti paralimpici.

Contributo per il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo

(Comma 564) - Reca un'autorizzazione di spesa volta a implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo 2026 (l'assegnazione a Taranto dei Giochi del Mediterraneo 2026 è avvenuta nel mese di agosto 2019), In particolare, destina al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo 2026, (costituito da: Regione Puglia e Comune di Taranto, integrato dai componenti nominati dal Ministro dello sport, dal presidente del CONI, dal presidente del CIP e dal presidente della Provincia di Taranto) al fine indicato, € 1,5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2026.

Iniziative per le celebrazioni dell'ottavo centenario del presepe

(Comma 581) - Reca un'autorizzazione di spesa per il triennio 2021-2023 volta a consentire le iniziative per le celebrazioni, nel 2023, dell'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe. In particolare, autorizza la spesa di € 1,3 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare ad un Comitato nazionale responsabile delle iniziative, che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è chiamato a istituire (ad oggi è già istituito il Comitato Greccio 2023 tra la Diocesi di Rieti, la Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori e i Comuni di Rieti e Greccio).

L'intenzione è quella di garantire la celebrazione nazionale, nonché di garantire la progettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e di risonanza internazionale in ambito artistico, culturale e sociale.

Servizi per lo stazionamento delle navi da diporto

(Comma 598) - Interviene sui servizi per lo stazionamento delle navi da diporto, ed estende ai servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento, la qualifica di strutture ricettive all'aria aperta. Il comma prevede l'inclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento delle imbarcazioni da diporto al regime previsto per le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che sono considerate, in base alla normativa vigente, strutture ricettive all'aria aperta.

Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione

(Comma 628) - Si abroga a decorrere dal 1° gennaio 2021 le norme che disciplinano l'applicazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, IRBA. In particolare, vengono soppresse le disposizioni che stabiliscono che le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni in misura non eccedente lire 30 al litro.

(comma 630) dispone che, ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate (ad oggi sono il Piemonte, Liguria, Lazio, Molise, Campania, Calabria) è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato

(Comma 635) - Incrementa di un milione di euro per l'anno 2021 (portando in tal modo il finanziamento totale a 3 milioni di euro per il 2021) lo stanziamento previsto dal comma 426 dell'articolo 1 della legge di bilancio dello scorso anno (legge n. 160 del 2019).

Tali stanziamenti sono destinati all'assistenza delle vittime dei reati, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime.

Iniziative per il Giubileo 2025

(Comma 645) - Dispone che, al fine di coordinare tempestivamente tutte le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l'anno 2025, nonché degli eventi nazionali e internazionali ad esso

connessi, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un tavolo istituzionale con il compito di definire, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate, un piano degli interventi e delle opere necessarie. Il comma in questione stanziava inoltre un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie.

Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri interessati, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, nonché da due Senatori e da due Deputati.

Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus

(Comma 649) - Prevede una ulteriore dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, del suddetto fondo al fine di compensare in parte i danni subiti dagli esercenti i servizi di trasporto in questione.

- per quanto attiene al 2020 viene assicurata una compensazione dei danni attraverso risorse del fondo, pari a 20 milioni di euro, per ristorare i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o rilasciate dalle regioni e dagli enti locali.

Tali compensazioni mirano a compensare le imprese del settore in ragione dei minori ricavi registrati in conseguenza delle misure di contenimento per il contrasto all'emergenza da COVID-19 nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi che erano stati registrati nello stesso periodo temporale del precedente biennio;

- ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 sono invece destinati al ristoro delle rate di finanziamento dei canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e 31 dicembre 2020 e relativa agli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria,

di veicoli nuovi di fabbrica. Un decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, individuerà i criteri e delle modalità per l'erogazione.

Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa - metropolitana di Brescia

(Comma 660) Autorizza una spesa di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, finalizzata alla gestione della metropolitana di Brescia.

Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale

(Comma 661) - Estende alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5, nei limiti del 15 per cento delle dotazioni del Fondo, gli interventi finanziabili dal Fondo per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale.

Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi

(Comma 662) - Vengono sospesi per le imprese crocieristiche iscritte al registro internazionale i limiti per lo svolgimento di attività di cabotaggio marittimo. Viene rifinanziato il Fondo con ulteriori 68 milioni di euro per l'anno 2021 destinato per i mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti in relazione all'emergenza COVID-19 e, come previsto dal comma 10-ter a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito una diminuzione del fatturato. (Le risorse previste per il 2020 sono pari a 10 milioni di euro. Tali risorse sono ripartite per le due citate finalità nella misura di 5 milioni di euro ciascuna).

Dei 68 milioni di euro previsti, 63 milioni di euro sono destinati alla compensazione dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti in relazione all'emergenza COVID-19 per le Autorità di sistema portuale.

L'attribuzione dei restanti 5 milioni di euro del Fondo sopra descritto per compensare, per l'anno 2021, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e al 31 dicembre 2020

(comma 663), prevede la possibilità per le navi da crociera iscritte al registro internazionale di svolgere servizi di cabotaggio per lo svolgimento di servizi di cabotaggio marittimo svolte da navi iscritte al registro internazionale, il limite massimo di sei viaggi mensili, ovvero di viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, nel rispetto dei limiti relativi ai requisiti di nazionalità dell'equipaggio imbarcato), subordinatamente ad *un accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale.*

(comma 664), prevede anche l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del Commi 662-668 decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, ed incrementa da 7 a 35 milioni di euro le risorse assegnate per il finanziamento di tale misura per l'anno 2021.

(comma 665) rfinanzia con 20 milioni di euro per il 2021 il Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

(comma 666) istituisce un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. La finalità è quella di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali, in considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19.

I criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione sono rimessi, secondo quanto previsto dal medesimo comma 6, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

(comma 668) subordina l'efficacia delle disposizioni relative a quest'ultimo Fondo all'autorizzazione della Commissione Europea.

Riqualificazione del Porto di Reggio Calabria

(Comma 669) - Prevede un finanziamento per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria, al fine di agevolare la mobilità dei passeggeri ed i collegamenti con il Porto di Messina. Viene autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 con l'obiettivo di garantire la continuità territoriale dell'area dello Stretto di Messina.

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci

(Comma 671) - Autorizza una spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2024 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza COVID-19. In base a quanto stabilito dal comma in questione, le imprese interessate dovranno produrre, entro il 15 marzo 2021, un rendiconto degli effetti economici subiti nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Le modalità di rendicontazione saranno definite da un apposito decreto interministeriale adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto dovrà essere adottato entro il mese di febbraio 2021.

Ferrobonus e Marebonus

(Comma 672) - Prevede l'attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per finanziare il cosiddetto "marebonus" (Si ricorda che "marebonus" prevede la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo);

(comma 673) prevede l'attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l'anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per finanziare il cosiddetto "ferrobonus".

Con il cosiddetto "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia (In precedenza era stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018)

(comma 674) i subordina l'efficacia dell'autorizzazione di spesa sopra descritta alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione Europea.

Misure di sostegno al settore ferroviario

(Comma 675) - Autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 (per un totale di 420 milioni di euro) a beneficio delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021.

(Comma 679) - Autorizza la spesa di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 (per un totale di 150 milioni di euro) a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. La misura indicata ha lo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario.

Reintroduzione del parere parlamentare sui contratti di servizio ferroviario

(Commi 681-682) - Introducono il parere parlamentare sui contratti di servizio con società del gruppo Ferrovie dello Stato, abrogando altresì la disposizione che aveva soppresso tale parere parlamentare.

Conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi

(Comma 683) sono conferiti:

- alla Regione Friuli Venezia Giulia tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste -Venezia e Trieste-Udine-Venezia;
- alla Regione Veneto le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione dei servizi interregionali ferroviari indivisi attualmente svolti sulla tratta Bologna-Brennero.

il conferimento avverrà previa sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate.

(comma 684) la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia dovranno procedere all'affidamento dei relativi servizi, che, si precisa, costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale, e alla sottoscrizione dei contratti di servizio entro il 31 dicembre 2021.

(comma 685) prevede lo stanziamento delle risorse necessarie per l'effettuazione dei servizi interregionali ferroviari. In particolare sono assegnati:

- alla Regione Veneto 11.212.210 euro annui;
- alla Regione Friuli Venezia Giulia 22.633.652 euro annui.

(comma 686) provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, a decorrere dalla data di decorrenza dei servizi attribuiti, attribuendo alla Regione Veneto 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla Regione

Friuli Venezia Giulia 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.

Disposizioni in materia di tariffe sociali e determinazione costi insularità

(Comma 688) - Stabilisce che il contributo è riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, fino al 31 dicembre 2022 nel limite delle risorse disponibili.

Preme ricordare che l'articolo 1, comma 124 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha autorizzato la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020 prevedendo il riconoscimento di un contributo alle categorie dei soggetti di seguito individuate dall'art. 1, comma 125 della stessa legge, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania. Il citato comma 125 ha previsto che le disposizioni di cui al comma 124 si applichino ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

- a) studenti universitari fuori sede;
- b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- c) e) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000;
- d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

(comma 689) stabilisce un innalzamento da 20.000 euro a 25.000 euro della soglia di reddito lordo annuo per i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e dei migranti per ragioni sanitarie che sono tra i soggetti beneficiari della misura.

Eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020

(Comma 700) - Autorizza, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata.

Assunzioni di personale in materia di dissesto idrogeologico

(Comma 701 – 704) - Si prevede che al fine dell'accelerazione e dell'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico, ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, è consentito il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021. I contratti sono finalizzati all'assunzione di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

Buono veicoli sicuri

(Comma 705 – 707) - Recano alcune modifiche alla normativa in materia di revisione dei veicoli a motore al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Al

contempo, come misura compensativa, viene introdotto per un triennio un buono denominato "buono veicoli sicuri".

Si prevede di aumentare di 9,95 euro la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi.

A titolo di misura compensativa per i tre anni successivi all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, un buono denominato "veicoli sicuri", d'importo pari all'aumento della tariffa, da assegnare ai proprietari di veicoli a motore che sottopongono a revisione un proprio veicolo nel medesimo periodo temporale. Il buono è conseguibile per una sola volta e per un solo veicolo a motore. Le modalità attuative delle disposizioni concernenti il buono, sono definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. E' istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

(Comma 708) - Specifica i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi. Inoltre, viene specificato cosa debba intendersi per nave adibita alla navigazione in alto mare ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 8-bis: una nave che ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Si specifica inoltre cosa debba intendersi per viaggio in alto mare: il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.

Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali

(Comma 713) - Prevede che, in ragione delle restrizioni alla circolazione legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, per il solo anno 2020 siano considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019.

Misure a sostegno del settore aeroportuale

(Comma 714) - Prevede l'estensione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, destinati al personale delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e delle società da queste derivate, nonché delle imprese del sistema aeroportuale;

Agli oneri in termini di fabbisogno ed indebitamento netto della misura, stimati pari a 88,4 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Con riferimento alla ripartizione del Fondo di 500 milioni di euro esso è destinato a compensare nel limite di 450 milioni di euro, i danni subiti dai gestori aeroportuali (comma 715 lettera a) e nel limite di 50 milioni di euro i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (comma 715 lettera b). Il contributo è riconosciuto a condizione che sia gli uni che gli altri siano in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dell'Enac.

(Comma 716) Il Fondo è volto a compensare i minori ricavi e i maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 e, al fine di calcolare tale importo, si fa riferimento ai servizi offerti nonché, per evitare sovra compensazioni, alle riduzioni di costi, registrati nel medesimo periodo sopra indicato, in relazione allo stesso periodo dell'anno precedente, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, alle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza COVID-19

(Comma 717) Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del pregiudizio subito nei limiti sopra indicati. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale e, comunque, il contributo è riconosciuto nel limite massimo del venti per cento

Disposizioni in materia di infrastrutture stradali

(Comma 721) - Reca una serie di modifiche alla disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell'autostrada A22 Brennero-Modena. Le modifiche sono finalizzate, in particolare, a prorogare e rateizzare i versamenti che dovranno essere effettuati dalla concessionaria uscente dell'A22.

Messa in sicurezza della Via Salaria

(Comma 723) - Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e di messa in sicurezza della SS. 4 Via Salaria per il tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, autorizza ANAS s.p.a. ad effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di euro 2 milioni per l'anno 2021, utilizzando, a tale fine, le risorse già destinate, nell'ambito del contratto di programma, alla realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 – via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64 (Passo Corese – Rieti)

Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti

(Commi da 728 a 732) - Prevedono l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volto alla rimozione delle navi abbandonate nei porti. L'obiettivo della norma è quello di gestire e risolvere un fenomeno frequente nei porti italiani relativo alla presenza di relitti navali e navi abbandonate che debbono essere rimossi e demoliti per ragioni di sicurezza della navigazione o per rendere nuovamente fruibili gli spazi portuali attualmente occupati. Il fondo avrà una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

(Comma 730) - Specifica che una quota parte del fondo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, demolizione e vendita, eventualmente anche solo parziale, di navi, galleggianti compresi i sommergibili radiati dalla marina militare che siano presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia.

Fondo ristori città portuali

(Commi 734 e 735) - Istituiscono presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo di 5 milioni di euro volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall'epidemia di Covid-19.

Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026

(Comma 772) - Contiene alcune norme volte ad accelerare le procedure autorizzative relative alla realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 (Milano-Cortina). In particolare si prevede che per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, le procedure di VIA regionale si svolgono con provvedimento autorizzatorio unico regionale dimezzando la relativa tempistica, ma facendo comunque salvi i termini previsti per la consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea. Inoltre sono previste ulteriori disposizioni volte alla accelerazione delle procedure per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie.

Finanziamento opere connesse agli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026

(Commi 773 e 774), viene autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per il 2021, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per le opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026, nelle Regioni Lombardia e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi oggetto di finanziamento e il relativo riparto sono identificati con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti territorialmente interessati.

L'evento in questione sono i XXV Giochi olimpici invernali e i XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» che si svolgeranno, rispettivamente, dal 6 al 22 febbraio 2026, e dal 6 al 15 marzo 2026.

La finalità della proposta è di "accelerare e garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026" e di incrementare l'attrattività turistica di queste zone. Il finanziamento è concesso "con riferimento a tutte le aree olimpiche".

Si ricorda che il D.L. 16/2020 (L. 31/2020) ha adottato disposizioni urgenti, tra l'altro, per i summenzionati Giochi olimpici invernali 2026, affidando, per quanto di interesse (art. 3), alla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» il compito di centrale di committenza e stazione

appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con i decreti interministeriali.

Eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna

(Comma 781) - Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione, nel limite di 5 milioni di euro per il medesimo anno, di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

(Comma 782) - Demanda la definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di ripartizione dei contributi in questione, ad un apposito decreto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Presidente della regione Sardegna.

Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico

(Comma 790) - Istituisce un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID19. Il Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19

Per la definizione dei criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, il testo rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali e norme in materia di edilizia scolastica

(Comma 809) , interviene sulla disciplina recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,3 miliardi per gli anni successivi poi ridotti a 3 miliardi dall'art. 39, comma 14-octies, del D.L. 162/2019) al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziare e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di forniture.

La lettera a) della disposizione in esame riscrive il comma 134 della L. 145/2018 al fine di:

- inserire, tra le finalità a cui sono destinate le risorse, vale a dire l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- incrementare di 1 miliardo di euro le risorse stanziare, prevedendo un aumento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un aumento di 400 milioni per il 2024. La riscrittura in esame provvede inoltre a chiarire che i nuovi importi tengono già conto delle riduzioni operate dal decreto “milleproroghe”
- includere tra gli investimenti finanziabili non solo quelli per la realizzazione delle opere indicate dalla norma ma anche quelli per la progettazione delle opere medesime.

La lettera c) provvede a integrare il comma 135 onde inserire la nuova finalità introdotta dalla precedente lettera a) – vale a dire l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale – nel novero delle finalità a cui devono tendere gli investimenti effettuati dai comuni con le risorse ad essi assegnate.

La lettera e) introduce un nuovo comma 136-bis che disciplina la procedura per la revoca dei contributi. Viene infatti previsto che, nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di monitoraggio. Il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso. Le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari della riassegnazione devono provvedere all'affidamento dei lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio. Nel caso di mancato rispetto del termine citato, verificato attraverso il sistema di monitoraggio, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

(comma 810 – lettera a) modifica il comma 63 dell'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) – che ha autorizzato una serie di stanziamenti per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale – al fine di includere, tra gli interventi finanziabili, anche quelli di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno degli edifici scolastici.

(Preme ricordare che, per le finalità indicate, il comma 63 come da ultimo riscritto dall'art. 48, comma 1, del D.L. 104/2020 autorizza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.)

(comma 812 – lettera b), proroga al 31 dicembre 2021, l'attribuzione a favore di sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane di poteri *commissariali straordinari* al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Inoltre, introduce ulteriori deroghe alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici riguardanti gli articoli 21 e 27 del Codice, che disciplinano, rispettivamente:

- la procedura per l'inserimento degli interventi previsti dalle amministrazioni nella programmazione triennale dei lavori pubblici;

- la procedura di approvazione dei progetti, secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in sede di conferenza di servizi

(comma 813) riattribuisce i poteri commissariali straordinari previsti dal citato art. 4, commi 2 e 3 del D.L. 32/2019, ai commissari per l'edilizia scolastica di cui all'art. 7-ter del D.L. 22/2020. In sostanza, il vigente art. 9, comma 3, del D.L. 76/2020, che viene ora parzialmente soppresso, ha attribuito i poteri dei commissari previsti dal "c.d. decreto sblocca cantieri" a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate, tra le quali figurano i commissari per l'edilizia scolastica, ai quali tali poteri erano stati invece attribuiti dall'art. 7-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22.

(comma 814) amplia la tipologia degli interventi per spese di investimento che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui all'art. 1, comma 871, della L. 160/2019, prevedendo che tali risorse possono essere destinate anche all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

Incremento delle risorse destinate ad interventi urgenti di edilizia Scolastica

(Comma 811), incrementa di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse destinate ad interventi urgenti finanziati a valere sul Fondo unico per l'edilizia scolastica.

Fondo per la perequazione infrastrutturale

Rinviando l'approfondimento al Dipartimento di competenza, preme qui segnalare che al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto legge n. 243 del 201627, il quale introduce, al fine di favorire il riequilibrio territoriale, un criterio di assegnazione preferenziale di risorse a favore degli interventi nei territori delle regioni del Mezzogiorno. L'articolo 7-bis del citato D.L. n. 243 del 201628 detta un criterio di assegnazione differenziale dei finanziamenti per gli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna: il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non siano già individuati specifici criteri o indicatori di attribuzione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione residente (ciò che comporta, di fatto, una riserva pari al 34% delle risorse complessive).

Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale

(Comma 816) - Istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti. Il

finanziamento è destinato a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore.

L'assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La ripartizione delle risorse avverrà secondo i criteri stabiliti ai sensi del decreto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge n. 104/2020.

Servizi aggiuntivi ed altri interventi per il trasporto pubblico locale

(Comma 817), modifica l'articolo 44, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, che prevede la possibilità di assicurare servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi, appostando specifiche risorse, disponendo che la previsione che tale offerta di servizi avvenga ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.

Rifinanziamento del fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, da destinare ai comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa

(Comma 843), incrementa il Fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse aggiuntive sono destinate a favore dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa.

Si tratta dei seguenti comuni:

- Caivano (NA);
- Cirò Marina (KR);
- Amantea (CS);
- Pizzo (VV);
- San Cataldo (CL),
- Crucoli (KR);
- Pachino (SR);
- Briatico (VV).

Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Fondo per le assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici

(Comma 944) - Prevede, a decorrere dall'anno 2022, di incrementare di 52 milioni di euro annui le risorse previste nel Fondo, istituito presso il MEF, per la stabilizzazione del personale, assunto a

tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali, da parte delle regioni e degli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016- 2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, e da parte degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017. Il provvedimento è esteso anche ai territori colpiti dal sisma del 2002 (Molise e Puglia) con la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato.

Contributi per il sisma Abruzzo 2009

(Comma 945) - Prevede, per l'anno 2021, un contributo straordinario di 10 milioni di euro per il Comune dell'Aquila, un contributo pari a 1 milione di euro per gli altri comuni del cratere sismico, e un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

Sospensione dei mutui nelle zone colpite da eventi calamitosi

(Comma 946) - Proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

(Comma 947) - Proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti nel caso che i beneficiari non siano stati informati dalle banche e dagli intermediari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate.

(Comma 948) - Stabilisce che lo Stato concorre in tutto o in parte agli oneri determinati dai commi 946 e 947, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

(Comma 949) - Proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dai seguenti eventi calamitosi:

- gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 (in provincia di Modena);
- gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 (che hanno colpito diverse province venete);
- nonché gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).

(Comma 950), prevede che lo Stato concorra, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 949, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

Stabilizzazioni delle assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici

(Commi 951-953) - Prevedono la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del

2016 (Centro Italia), da parte delle regioni, degli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, e degli Enti parco nazionali coinvolti nel sisma 2016.

Disposizioni per il completamento della ricostruzione post-sisma in Campania

(Comma 954) - La norma attribuisce ai 'singoli comuni' della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate per il completamento degli interventi di ricostruzione post sisma; si riporta il quadro riepilogativo delle risorse indicate in dettaglio in disposizione:

- 43,8 milioni di euro assegnati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008;
- 12,9 milioni di euro assegnati dal decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3724 del 26 marzo 2010; Il decreto del Mit è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010.
- 16,5 milioni di euro assegnati dalla delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012.

Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei comuni interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017

(Comma 1094) - Proroga la sospensione di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Esenzione IMU territori colpiti sisma

(Commi 1116-1119) - Dispongono la proroga dell'esenzione dell'applicazione dell'imposta municipale propria per alcuni comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

LEGGE DI BILANCIO 2021 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMMIGRAZIONE

Sezione I

(Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici)

Articolo 1

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

Comma 566 (pag 101)

Si fa riferimento alla istituzione di una fondazione *“denominata « Fondazione per il futuro delle città »*, avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia. A tale fine, la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l’apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza”.

Nota: è una misura che si inserisce in una politica del Governo di attrazione dei talenti italiani e stranieri, anche in linea con il “Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo” presentato dalla Commissione europea il 23 settembre 2020.”.

Facendo una considerazione più ampia sul tema, crediamo che il nostro Paese debba mettere in campo provvedimenti efficaci per trattenere i nostri giovani talenti e tutti coloro che emigrano e favorire il loro rientro in Italia dall’estero per porre solide basi per la crescita e lo sviluppo, quindi, per la ripartenza del sistema Italia fiaccato dagli effetti drammatici, attuali e futuri, della crisi pandemica sull’economia.

Comma 795 (pag142 e 143)

“In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori”.

Nota: questa misura, come norma di principio, è stata proposta dall’opposizione durante il recente dibattito parlamentare alla Camera sulla conversione in legge del nuovo decreto immigrazione (D.L. 130/2020 - Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza. Il 18 dicembre 2020 è stato convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 - decreto immigrazione e sicurezza).

Sezione II

(approvazione degli stati di previsione)

Articolo 9

(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)

Comma 5 (pag 219)

si stabilisce che: *“Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2021, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, (...), al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.”.*

Comma 6 (pag 219)

sempre in tema di rimpatri *“Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, (...), il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2021, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, anche tra missioni e programmi diversi”.*

LEGGE DI BILANCIO 2021 - POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA E INFANZIA, POVERTA’

Commi 322-323 (Fondo per accoglienza genitori detenuti)

Previsto un Fondo, ripartito alle Regioni con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, di 1,5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 destinato all’accoglienza di genitori detenuti con bambini in case famiglia protette e in case alloggio.

Comma 329 (Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)

Il Fondo, nato a fine 2017 per il triennio 2018-2020 e reso attuativo con DM 9 ottobre 2019, intende supportare l’assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. In continuità con l’iniziale stanziamento di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020, vengono ora strutturalmente previsti 5 milioni a decorrere dal 2021.

Assolutamente condivisibile la volontà di rendere strutturale un fondo che sostiene, attraverso appositi avvisi del Ministero del lavoro, il terzo settore che promuove attività di sostegno e assistenza di bambini con patologie oncologiche e delle loro famiglie. Coerentemente con altre proposte Cisl in materia, si evidenzia come sarebbe auspicabile l’estensione della platea di riferimento anche a bambini che si trovano nelle medesime condizioni sanitarie e funzionali a cause di ulteriori patologie, non riconducibili alla sola sfera oncologica.

Comma 334 (Fondo caregiver familiari)

Il Fondo viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura dei familiari di persone non autosufficienti con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022-2023.

Di fatto si tratta di un trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'incremento (di 5 milioni di euro) del Fondo preesistente. Gli obiettivi sono condivisibili, ma il Fondo, oltre a non essere strutturale manca ancora della legislazione di riferimento. Infatti il disegno di legge per cui è stato costituito - che dovrebbe definire puntualmente il campo di applicazione e le misure di sostegno - è ancora in discussione in Parlamento. Questa incertezza ha fatto sì che per poter utilizzare le risorse si sia ricorso ad una modifica normativa che ne ha previsto la ripartizione tra le Regioni con finalità molto generali. Pertanto solo di recente è stato approvato il Decreto Ministeriale che ha distribuito le somme ai territori dell'intero ultimo triennio.

Comma 335 (Fondo Care leavers)

Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione è incrementato di 5 milioni di euro per ogni anno dal 2021 al 2023, per interventi in via sperimentale in alcuni ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia dei ragazzi che compiono la maggiore età e fino al 21° anno e vivono fuori della famiglia di origine per disposizione della autorità giudiziaria.

Comma 362 (Assegno di natalità)

Viene esteso ad ogni figlio nato o adottato nell'anno 2021 l'assegno di natalità istituito a fine 2014 e ridefinito a fine 2019. Lo stanziamento correlato è di 340 milioni per il 2021 e 400 milioni per il 2022. In caso di scostamento dalle previsioni, rilevabile attraverso il monitoraggio INPS, un Decreto del MEF di concerto con i Ministeri Famiglia e Lavoro, rideterminerà l'importo annuo dell'assegno.

Nonostante sia prevista l'introduzione dell'Assegno Unico a partire da luglio 2021, che andrà ad assorbire diversi stanziamenti rivolti a famiglie e natalità tra cui l'Assegno di natalità (cd. "bonus bebè"), si prevede che questo ultimo beneficio permanga in vigore ancora per l'anno 2021. Ne deriva che i bambini che nasceranno nel periodo luglio-dicembre 2021 potranno accedere ad entrambi i benefici, se la legge istitutiva dell'Assegno Unico non prevederà mutamenti dell'impianto.

Ricordiamo che dal 2020 l'Assegno natalità viene riconosciuto in caso di nascita, adozione e affidamento di figlio per un importo che varia da 80 euro al mese per ISEE superiore a 40.000 euro, 120 euro al mese per ISEE inferiore a 40.000 ma superiore a 7.000 euro e 160 euro al mese per ISEE inferiore a 7.000 euro. Gli importi sono maggiorati del 20% per i figli successivi al primo.

Come Cisl abbiamo fortemente proposto l'adozione di uno strumento unico rivolto a natalità e sostegno alle famiglie che assorba le diverse e frammentate misure oggi esistenti. Pur condividendo la necessità di mantenere temporaneamente in essere l'Assegno di natalità sino all'entrata in vigore dell'Assegno Unico (gennaio-luglio 2021), sarebbe utile prevedere il decadimento automatico della prima misura a luglio 2021.

Comma 363-364 (Congedo di paternità)

Si eleva per il 2021 a 10 giorni il congedo di paternità di 7 giorni già previsto nel 2020. L'onere derivante è stimato in 151,6 milioni di euro per l'anno 2021.

In coerenza con gli indirizzi della Direttiva Europea per il Work Life Balance, si tratta di un intervento di incremento atteso. Pur essendo una misura dal forte valore simbolico e culturale, l'esiguità di durata la rende concretamente poco efficace. La sua portata potrebbe essere fortemente aumentata intervenendo in maniera significativa, come la Cisl propone da tempo, nell'ambito dei congedi parentali sul versante della copertura retributiva e della durata.

Commi 365-366 (Sostegno alle madri di disoccupate o monoreddito con figli disabili)

Viene introdotto un contributo per le madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, per un importo massimo di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. E' previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascun anno. I criteri per individuare i destinatari e le modalità di presentazione delle domande saranno disciplinate da un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La misura che persegue un obiettivo condivisibile, lascia aperte una serie di importanti questioni interpretative da risolvere con il decreto, sia rispetto ai destinatari (es. disoccupati e/o inoccupati, padri nelle medesime condizioni, minori per i quali non si opera la percentualizzazione della disabilità, ecc.) sia rispetto agli importi (es. criterio socio economico per la graduazione del trasferimento, soglia economica massima per il beneficio) sia per le procedure.

Commi 367-368 (Supporto Osservatorio Disabilità)

La Segreteria Tecnica oggi operativa a supporto dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con Disabilità (OND) e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, viene prorogata fino a dicembre 2023. Gli oneri per i compensi degli esperti di cui la Segreteria Tecnica si avvale sono a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

Il supporto della Segreteria Tecnica è fondamentale per l'azione di indirizzo dell'Ufficio e l'operatività dell'Osservatorio, anche nella prospettiva di emanare l'annunciato Codice Unico per le Disabilità.

Comma 375 (Rifinanziamento del Fondo indigenti)

La disposizione prevede l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per l'acquisto e la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Già nel corso dell'anno 2020 il Fondo è stato incrementato straordinariamente di 300 milioni di euro per fronteggiare l'incremento delle situazioni di grave deprivazione della popolazione a seguito della pandemia.

Misura opportuna visto anche il persistere della situazione di emergenza sanitaria e conseguente grave crisi economica, che richiede certamente un potenziamento dei programmi di sostegno alimentare, ma coordinandoli con le altre misure in campo per il contrasto alla povertà.

Commi 791-793 (Incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido)

Viene previsto un aumento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale vincolandolo allo sviluppo ed ampliamento sia dei servizi sociali comunali delle regioni a statuto ordinario che dei posti di asili nido. (L'illustrazione ed il commento relativo agli asili nido è contenuto nelle misure relative all'istruzione).

Per i servizi sociali l'incremento è pari a 215.923.000 euro per l'anno 2021, 254.923.000 euro per l'anno 2022, 299.923.000 euro per l'anno 2023, 345.923.000 euro per l'anno 2024, 390.923.000 euro per l'anno 2025, 442.923.000 euro per l'anno 2026, 501.923.000 euro per l'anno 2027, 559.923.000 euro per l'anno 2028, 618.923.000 euro per l'anno 2029 e 650.923.000 euro a decorrere dall'anno 2030.

I contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente utilizzato per il riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le somme che a seguito del monitoraggio non risultano destinate al raggiungimento dei livelli di servizio come definiti sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni.

E' da considerare positivamente l'investimento per infrastrutturare la fragile e diseguale rete dei servizi sociali territoriali, che è sottoposta a causa della pandemia da covid-19 sia all'incremento della domanda di prestazioni sociali, sia ad una corrispondente riduzione delle entrate proprie dei Comuni. Peraltro l'entità del finanziamento aggiuntivo e crescente nel tempo, non è irrilevante se confrontato ad esempio con il Fondo nazionale per le politiche sociali, sulla cui base viene adottato il Piano sociale nazionale (394 milioni di euro a regime). Meno convincente appare la scelta di intervenire attraverso il Fondo per la solidarietà comunale, comportando ciò peraltro una ulteriore frammentazione delle linee di finanziamento nazionale destinate alle politiche sociali, che invece andrebbero armonizzate per favorire la programmazione da parte degli enti locali, il monitoraggio degli interventi e la rendicontazione della spesa. Si evidenzia infine l'urgenza di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali - come da tempo richiesto dalla Cisl - e non soltanto gli obiettivi di servizio come invece sembra prevedere la norma peraltro senza coinvolgimento delle parti sociali. Ciò per poter garantire i diritti sociali in tutto il territorio e individuare congiuntamente e puntualmente i relativi fabbisogni standard.

(Fondo assistenza disabilità grave prive del sostegno familiare – “Dopo di noi”)

Il Fondo viene incrementato di 20 milioni di euro, che ne portano l’ammontare per ciascuno degli anni 2021/2023 a 76,1 milioni di euro.

(Fondo non autosufficienze)

L’ammontare del Fondo per le Non autosufficienze viene elevato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021/2023 che innalzano la dotazione a 668,9 milioni di euro per il 2021 a 667,3 per il 2022 ed a 665,3 a partire dal 2023. Da segnalare che altri 200 milioni di euro nel 2021 e 300 per il 2022 e per il 2023 sono la dotazione dell’altro Fondo strutturale “disabilità e non autosufficienza” costituito con la scorsa Legge di Bilancio sempre presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

LEGGE DI BILANCIO 2021 - MISURE RIGUARDANTI LA POVERTA' E L'ISEE

Comma 337 (Pensione di Cittadinanza)

Prevede che i percettori della Pensione di Cittadinanza (PdC) che sono titolari di altra prestazione pensionistica possano ricevere la PdC congiuntamente a tale altra prestazione con la medesima modalità. Inoltre i percettori di Pdc non sono più soggetti ai vincoli di spesa che riguardano i titolari della Carta Reddito di Cittadinanza (limiti per il ritiro del contante e di impiego per particolari tipologie di spese).

La norma specifica meglio quanto già presente in maniera criptica sul testo della legge istitutiva del Rdc e giustamente uniforma per tutti i percettori di Pdc (sia quelli che la ricevono attraverso il trattamento pensionistico sia gli altri) l’assenza di vincoli relativi all’impiego del beneficio e alla sua disponibilità per qualsiasi tipo di spesa.

Comma 338 (ISEE universitario)

Il comma interviene sulla normativa riguardante l’Isee utilizzato per le prestazioni erogate per il diritto allo studio universitario, modificando lievemente e specificando meglio una delle due condizioni per le quali il beneficiario non è considerato parte del nucleo familiare di provenienza in caso non sia convivente con i genitori: occorre che la residenza del suddetto sia “fuori dell’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica” e “in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima”.

Comma 371 (Reddito di cittadinanza)

Viene aumentato lo stanziamento per il pagamento del beneficio economico relativamente al Reddito di cittadinanza di 196,3 milioni nel 2021, 473,7 nel 2022, 474,1 per il 2023 e, per ognuno degli anni seguenti, di un importo analogo che cresce appena fino al 2029 raggiungendo 477,3 milioni a regime.

L’incremento del finanziamento per il Reddito di Cittadinanza si rende necessario dato il previsto aumento delle persone in forte difficoltà economica legato alla crisi pandemica, che ragionevolmente

determinerà una continua crescita nel prossimo futuro di famiglie che riceveranno la prestazione, anche per non rischiare di dover ridurre gli importi della medesima per coloro che già la ricevono. Occorre tuttavia valutare attentamente a breve se l'entità prevista del nuovo finanziamento sia o meno sufficiente a tale scopo. Ricordiamo infatti che gli ultimi mesi hanno fatto segnare un incremento piuttosto marcato delle richieste di Rdc che non rallenta dato il permanere degli effetti legati alla crisi pandemica. Il livello di take-up del Rdc continua infatti ad essere assai elevato al contrario di quello del Reddito di Emergenza .

Si fa notare che, allo scopo di consentire un ampliamento della platea dei beneficiari rendendo al contempo la misura più equa e rispondente alle necessità di tutte le persone in povertà, sarebbe auspicabile prendere in esame nel prossimo futuro un aumento del finanziamento più cospicuo che possa determinare una migliore ripartizione del beneficio e dei beneficiari con riguardo alle famiglie con minori, attraverso una più adeguata scala di equivalenza, possa agevolare l'accesso per le famiglie di stranieri, attraverso un allentamento dei vincoli anagrafici, possa includere almeno in parte in futuro anche alcuni fruitori del Rem, attraverso un allentamento dei vincoli patrimoniali aggiuntivi.

Comma 797-803 (Potenziamento Servizi Sociali)

Introduce un meccanismo volto a veicolare e sollecitare adeguatamente l'impiego del Fondo Povertà per l'assunzione degli assistenti sociali comunali a tempo indeterminato, allo scopo di raggiungere l'obiettivo indicato nella 328/2000 di 1 assistente ogni 5.000 abitanti e da perseguire l'ulteriore obiettivo fissato in un assistente ogni 4.000 abitanti. A tale scopo si prevede per l'Ambito (o il comune) un contributo pari a 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito o dai comuni che ne fanno parte per raggiungere il primo obiettivo (rapporto 1/5000 tra assistenti sociali e abitanti), nel caso tale rapporto sia superiore a 1/6500, e di 20.000 euro per raggiungere il secondo obiettivo (un rapporto 1/4000), in caso tale rapporto sia superiore a 1/5000. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'Ambito interessato (o il Comune) deve inviare un apposito rapporto al Ministero che certifichi gli assistenti sociali che sono assunti nell'anno precedente e quelli si prevede di assumere nell'anno corrente, nonché la loro ripartizione per area di attività. Per i fini di cui sopra le amministrazioni possono indire fino al 31 dicembre 2023 procedure concorsuali riservate in misura non superiore al 50% dei posti disponibili al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale. Le risorse per tali contributi sono prelevate dal Fondo Povertà nei limiti di 180 milioni di euro annui, che nell'occasione viene anche lievemente aumentato (di un importo di 2 milioni di euro annui dal 2021, che vengono sottratti dal Fondo per le politiche Sociali).

La normativa è frutto di un emendamento inserito nel corso dell'iter parlamentare che a sua volta scaturisce anche dal confronto tra il Ministero del Lavoro e l'Alleanza contro la povertà e recepisce una delle richieste da noi fatte insieme agli amici dell'Alleanza: il potenziamento dei servizi sociali comunali in modo da raggiungere su tutto il territorio il livello essenziale delle prestazioni fissato come obiettivo. Il provvedimento inserisce a riguardo un meccanismo per spingere gli enti locali ad impiegare adeguatamente una parte del fondo povertà per raggiungere tale obiettivo ed è, pur se non semplice, senz'altro condivisibile. Si fa infatti notare che l'assunzione a tempo indeterminato ovvero la stabilizzazione degli assistenti sociali era stata finora ostacolata dai vincoli e dalla normativa vigente.

LEGGE DI BILANCIO 2021 – DISPOSIZIONI INERENTI I GIOVANI**C.10**

Ai datori di lavoro privati che, nel biennio 2021-2022, assumono lavoratori che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, uno sgravio contributivo del 100%, nel limite di 6.000 euro annui.

L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

I datori di lavoro non devono aver preceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, e non devono procedere nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima unità produttiva.

Analizzando i commi successivi, si evince come non siano state prese in considerazione le nostre considerazioni relative da un lato all'incomprensibile introduzione di condizioni diverse tra gli incentivi per l'occupazione giovanile e femminile, e dall'altro dall'assenza di indicazioni rispetto alla possibilità di cumularli (anche in relazione agli incentivi rivolti al Mezzogiorno).

C. 320

A partire dal 2021 viene autorizzata la spesa di 10milioni di euro annui in favore dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro.

C. 324

Al fine di favorire la transizione occupazionale e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, viene istituito un "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", con una dotazione di 500milioni per il 2021. Viene inoltre istituito un programma denominato "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori" (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale.

L'ammontare della dotazione, pari a 500milioni, è del tutto insufficiente. Sarebbe inoltre fondamentale il coinvolgimento delle parti sociali sia per la pianificazione delle misure relative alle politiche attive sia per la definizione del programma GOL.

C. 421

La disposizione stanziava maggiori risorse (€ 105 milioni l'anno per il 2021 e 2022, € 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025) al fine di aumentare i contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi.

Riteniamo debba essere garantita la sistematica copertura dei fabbisogni espressi annualmente dalla Conferenza Stato-Regioni e debbano essere assegnati, attraverso un piano di investimenti mirato, tanti contratti di formazione specialistica quanti sono i potenziali massimi posti effettivi espressi dalle reti formative: solo a queste due condizioni si potranno sostenere concretamente i giovani medici.

C. 459 – 460 – 462

Il primo comma prevede il reclutamento dei giovani medici specializzandi, a partire dal primo anno di specialità, per la somministrazione di vaccini contro il Sars-CoV-2; non viene previsto alcun compenso se non un rimborso spese forfetario per chi dovrà spostarsi in una struttura esterna alla rete formativa della scuola.

Il c. 460 prevede invece una richiesta di manifestazione di interessi rivolta a medici, infermieri e assistenti sanitari che si rendano disponibili per la campagna vaccinale. Nel c. 462 si precisa che verranno selezionati e assunti, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Ai giovani specializzandi dovrebbe essere riconosciuta un'indennità in relazione all'attività che viene loro richiesta ma che non rientra negli obblighi formativi "ordinari". Inoltre, ai giovani medici dovrebbe essere riconosciuto in fase di concorso per accedere alla Scuola di Specializzazione un punteggio per l'attività prestata negli ospedali durante l'emergenza.

C. 531

Al fine di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico, viene istituito un fondo con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021 gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e destinato a finanziare cento borse di studio della durata di sei mesi per l'importo di 3.000 euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione al lavoro di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a venticinque anni.

C.536

Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, è concesso un credito d'imposta fino al 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all'80% per le grandi imprese relativo all'importo delle donazioni effettuate nella forma di borse di studio nell'anno 2021 o 2022, fino all'importo massimo di 100.000 euro.

C. 572

Il Fondo di dotazione del Consiglio Nazionale Giovani viene aumentato di 400mila € per il 2021.

LEGGE DI BILANCIO 2021 - SANITA'

Le norme in materia sanitaria, previste nella legge di Bilancio 2021, sono ancora largamente insufficienti per dotare il Servizio sanitario nazionale (Ssn) del personale e delle risorse finanziarie di cui necessita e di cui è stato privato durante gli anni precedenti.

Il provvedimento non colma, infatti, la forte carenza finanziaria e, quindi, ostacola l'atteso percorso per rendere il Ssn adeguato a garantire i Livelli essenziali di assistenza e, nel contempo, fronteggiare la violenta pandemia che sta attraversando il nostro Paese.

Si tratta, inoltre, soprattutto di norme congiunturali e non strutturali, concernenti principalmente la gestione della pandemia in atto.

In questo senso riteniamo che il Ssn necessiti di ingenti finanziamenti strutturati e non provvisori, per riorganizzare tutto il sistema assistenziale a partire dalla prevenzione e dalla rete dei servizi sociosanitari territoriali, fondato su un reale equilibrio fra ospedale e territorio.

Di seguito i contenuti del provvedimento.

Fabbisogno sanitario standard anno 2021

Comma 403 - Per l'anno 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale è pari a 121.370,1 mln di euro, comprensivo degli oneri necessari per l'attuazione dei contenuti dei successivi commi da 407 a 411, 416, 417 e 421 e al netto dell'importo di cui al comma 485 trasferito al Ministero della salute.

Comma 404 - Per le finalità previste dai commi dai commi da 407 a 411, 421 e 485, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, è incrementato di 822,870 mln di euro per l'anno 2022, di 527,070 mln di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023.

Reti di cure palliative

Comma 405. Il termine di 18 mesi entro il quale deve essere presentata l'istanza di certificazione dei requisiti da parte dei medici abilitati ad operare presso le reti di cure palliative, decorre dal 30 dicembre 2020 (invece che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, legge n. 145/2018).

Accreditamento delle attività di cure domiciliari

Comma 406 – La legge prevede l'estensione della disciplina autorizzatoria per l'accREDITAMENTO, definita dal D.Lgs. n. 502/92 per le strutture sanitarie e sociosanitarie, anche alle attività di cure

domiciliari. Pertanto, tutte le strutture pubbliche o private e i professionisti autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, sono soggetti all'accreditamento istituzionale, che sarà concesso solo su verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione, della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e della verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica

Comma 407 e 408 - A partire dal 1° gennaio 2021, per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale (Ssn), gli importi annui lordi, comprensivi della 13^a mensilità, del trattamento economico aggiuntivo previsti in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, determinato dal CCNL dell'Area Sanità 2016-2018 (stipulato il 19 dicembre 2019), sono incrementati del 27%.

Agli oneri derivanti dalla norma di cui ai commi precedenti, stimati in circa 500 mln di euro annui, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.

La norma si pone l'obiettivo di rendere più attrattivo il Ssn per i giovani specialisti e al contempo di valorizzare il servizio svolto dai dirigenti medici, veterinari e sanitari nell'ambito del Ssn. In questo senso è necessario stanziare anche ulteriori risorse necessarie per rinnovare i CCNL.

Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Ssn

Commi 409, 410 e 411 - Agli infermieri, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Ssn, nell'ambito della CCN del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità è attribuita, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 335 mln di euro, una indennità di specificità infermieristica, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, quale parte del trattamento economico fondamentale. Le misure e la disciplina dell'indennità sono definite in sede di CCN.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, a decorrere dall'anno 2021.

La finalità della norma è di riconoscere e valorizzare il ruolo strategico degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Ssn, reso ancor più evidente durante la pandemia da Covid-19. Anche in questo caso, il rinnovo dei contratti rappresenta il vero riconoscimento dei diritti di tale categoria.

Incentivi economici al personale sanitario e sociosanitario

Comma 413 - La legge dispone che l'importo di 40 mln di euro (quota parte della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020), sia destinato,

nell'esercizio 2020, ad incrementare i fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell'emergenza da Covid-19.

Commi 414 e 415 – Le norme prevedono che ai dipendenti delle Aziende ed Enti del Ssn appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, sia riconosciuta, nell'ambito della CCN del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 mln di euro, un'indennità di tutela del malato e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

La misura e la disciplina dell'indennità saranno definite in sede di CCNL. Agli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta norma, pari a 100 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, che è corrispondentemente incrementato a partire dal 2021.

Disposizioni per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta

Comma 416 e 417 - Per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, è autorizzata l'ulteriore spesa di **70 mln di euro per l'anno 2021**, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. Agli oneri derivanti dalla norma, pari a 70 mln di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

La presente disposizione è finalizzata a sostenere e decongestionare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, prevedendo l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. In questo senso riteniamo che tale attività debba essere svolta presso strutture pubbliche idonee a garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza in considerazione dell'ubicazione degli studi medici spesso collocati in strutture condominiali.

Esecuzione dei test e dei tamponi presso le Farmacie

Commi 418, 419 e 420. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico- sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le modalità organizzative, e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni vigenti in materia.

Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi

Commi 421 e 422 - Al fine di incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, è autorizzata l'ulteriore spesa di **105 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 mln di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**. A tal fine concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Riteniamo debba essere garantita la sistematica copertura dei fabbisogni espressi annualmente dalla Conferenza Stato-Regioni e debbano essere assegnati, attraverso un piano di investimenti mirato, tanti contratti di formazione specialistica quanti sono i potenziali massimi posti effettivi espressi dalle reti formative: solo a queste due condizioni si potranno sostenere concretamente i giovani medici.

Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Ssn

Commi da 423 a 428 - Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del Ssn, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure già previste dal Decreto Cura Italia non oltre il 31 dicembre 2021.

Viene elevato da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro che determina la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che, durante la frequenza dei corsi di formazione specialistica presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, ovvero presso corsi di formazione specifica in medicina generale, assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, con svolgimento dei medesimi servizi di guardia fino al termine dell'attuale stato di emergenza sanitaria (la cui scadenza è al momento prevista il 31 gennaio 2021).

Le misure previste dai Decreti Cura Italia e Rilancio sulle Unità Speciali di Continuità assistenziali, la cui disciplina sono prorogate al 31 dicembre 2021 nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma (nell'ambito di un totale complessivo di 210 mln di euro). La norma prevede anche il trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Alla proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Ssn, concorrono, per 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU.

Incremento dotazioni organiche dell'Aifa e dell'Inmp

Commi da 429 a 434 - Prevedono un incremento delle dotazioni organiche dell'Aifa e dell'Inmp. Per quanto riguarda l'Aifa, viene incrementata la dotazione organica dell'Agenzia di 40 unità di personale, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami anche in modalità telematica e decentrata,

valorizzando tra l'altro le esperienze professionali (contratto di collaborazione coordinata e continuativa e prestazioni di lavoro flessibile) maturate presso la stessa Agenzia.

Fino al completamento delle procedure selettive di cui sopra, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, l'Aifa può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 maggio 2021 nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite di 40 unità. A decorrere dal 1° luglio 2021, all'Aifa è fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile e di somministrazione e si applica il divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Per l'assunzione di 40 unità di personale, si autorizza la spesa di 1.213.142 di euro per il 2021 e di euro 2.426.285 a decorrere dal 2022 (risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA).

Istituto nazionale per la promozione delle popolazioni migranti (INMP)

Commi 435 e 436 - Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di elevata fragilità e marginalità anche a seguito dell'epidemia di COVID-19, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti (Inmp), a partire dal 2021, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente complessivo di 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità di categoria D posizione economica base, 3 unità di categoria C posizione economica base.

Fondo tutela vista

Commi da 437 a 439 - Viene istituito un Fondo, denominato "Fondo tutela vista", nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi

Commi 440 e 441 - Al fine di adeguare gli indennizzi, il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi (di cui alla legge n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007), per un ammontare di euro 9.900.000,00, a decorrere dall'anno 2021 per l'adeguamento dei ratei futuri.

Il Ministero della salute è autorizzato, inoltre, a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, nonché gli arretrati dell'indennizzo dovuti dalla data di entrata in vigore della stessa per i titolari nati nel 1958

e nel 1966, fino ad un ammontare annuo pari ad euro 71.000.000, per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsionale del Ministero della salute è incrementato di euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

L'intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare in via amministrativa gli indennizzi al fine di deflazionare un contenzioso crescente, precursore di ulteriori spese di giudizio e riconoscimento di interessi legali, e di dare certezze alle situazioni giuridiche in essere.

Infatti, durante questi anni, si è istaurato un elevatissimo contenzioso scaturito da una diversa intervenuta interpretazione giurisprudenziale della norma originaria sull'importo della base di calcolo dell'indennizzo riconosciuto dalla legge n. 229/2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

L'Amministrazione, pertanto, si trova a dover adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro.

Finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico

Commi 442 e 443 - Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico (art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67), **l'importo di 30 mld di euro** (rideterminato dalla legge 27 /12/2019), **è incrementato di ulteriori 2 mld**, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale.

La disposizione incrementa lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Ci sono alcune Regioni che hanno utilizzato solo in parte tali risorse. In questo senso le realtà locali dovranno essere predisposti i progetti di spesa.

Telemedicina

Comma 444 - Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le regioni destinano una quota pari allo 0,5% dello stanziamento di cui al comma 442 all'incentivo all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.

Ossigeno medicale

Commi 445 e 446 – Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene incrementato di 5 mln, per l'anno 2021, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Acquisto vaccini

Commi da 447 a 449 - Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo con una dotazione di 400 mln di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Per l'acquisto e la distribuzione sul territorio, il Ministero della salute si avvale del Commissario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Procreazione medicalmente assistita

Commi 450 e 451 – Viene incrementata la dotazione del fondo per le tecniche procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 18 della legge 40 del 2004 per un ammontare pari a 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Piano strategico nazionale dei vaccini

Commi da 457 a 474 – La norma disciplina l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2. Il piano è attuato dalle Regioni adottando le misure e le azioni previsti nei tempi stabiliti dal piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario preposto.

I medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini anti Sars-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato. I consigli di scuola di specializzazione dovranno individuare gli specifici periodi di formazione, da articolarsi in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in linea con le necessità individuate dall'Autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale anti Sars-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute e documentate e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.

Sono previsti i finanziamenti per i bandi del Commissario straordinario preposto, per l'assunzione di 3 mila medici e 12 mila infermieri e assistenti sanitari da impiegare per la campagna vaccinale. il

Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri ed assistenti sanitari che possono essere assunti per la stipula di contratti a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari. In ogni caso, i rapporti di lavoro instaurati con questa tipologia di contratti non daranno diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualunque natura con lo stesso.

Vengono stanziati 25 mln per i medici di famiglia per l'indennità del personale infermieristico operante presso i loro studi e 10 milioni per la stessa finalità ai pediatri di libera scelta.

Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il Sars-CoV-2 l'Istituto superiore di sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne i giovani specializzandi dovrebbe essere riconosciuta oltre a un rimborso un'indennità specifica in relazione all'attività che viene loro richiesta ma che non rientra negli obblighi formativi "ordinari". Riteniamo importante sia riconosciuto in fase di concorso per accedere alla Scuola di Specializzazione un punteggio per l'attività prestata negli ospedali durante l'emergenza.

Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica

Commi 476 e 477 A decorrere dall'anno 2021 il **tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nella misura del 7,30%** (attualmente è fissato al 7,96%). Conseguentemente, a partire dallo stesso anno, **il tetto di spesa della farmaceutica, per acquisti diretti, è rideterminato nella misura del 7,55%**, comprensivo dello 0,20% per i gas medicinali (attualmente è del 6,89%). Le suddette percentuali possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85%, sentita l'Aifa, d'intesa con il Ministero dell'economia, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali.

Croce Rossa Italiana

Comma 485, 486 e 487 - A decorrere dall'anno 2021 le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della Croce Rossa Italiana, sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente è istituito, a decorrere dall'anno 2021 presso il Ministero della salute, apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194; a tal fine il livello del finanziamento corrente standard del Ssn, a cui concorre lo Stato, è ridotto di 117.130.194 euro.

Gli enti e le aziende del Ssn, ivi incluse quelle delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere, con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'Ente strumentale alla Croce rossa italiana, limitatamente alle unità che abbiano

prestato servizio con funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore senior, in attività convenzionate con i richiamati enti e aziende del Ssn, per un periodo non inferiore a cinque anni e per le quali siano intervenuti provvedimenti giurisdizionali, adottati nel corso di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che ne abbiano disposto l'assunzione a tempo indeterminato.

Potenziamento sanità militare

Commi da 488 a 490 - Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale della Sanità militare e la sua interoperabilità con i sistemi del Ssn, nonché per fare fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza epidemiologica da Covid- 19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Autorizzata, inoltre, la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza.

Mobilità sanitaria

Commi da 491 a 494 - I valori relativi alla matrice dei flussi finanziari concernenti la compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza sono definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili, con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e province autonome.

La sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Ssn.

Il Comitato dovrà elaborare un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nell'ottica di salvaguardare una mobilità "fisiologica" e recuperare, a tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità impropri. Per tale motivo verranno predisposti specifici programmi rivolti alle aree di confine, nonché ai flussi interregionali, per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità, al fine di evitare criticità di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

La norma è condivisibile e si pone l'obiettivo di salvaguardare l'appropriatezza delle cure, il diritto alla prossimità dei servizi, nonché gli equilibri economico-finanziari, nel rispetto del principio di unitarietà del SSN, e tenuto conto del Piano nazionale per le liste d'attesa.

Commi 495 e 496 - Le Regioni che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da Covid- 19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90% del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza, del predetto limite massimo del 90%, di un contributo a tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021.

E' consentito l'accesso agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Ircs) da parte di pazienti fuori regione, nell'ambito di un tetto di spesa complessivo di 20 mln annui a decorrere dal 2021, con oneri a carico del Fondo per le esigenze indifferibili.

Fondo per indennizzi da vaccinazioni obbligatorie

Comma 821 - La norma, fermo restando che la funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati rientra nella piena competenza regionale essendo stata trasferita alle stesse regioni, prevede **l'istituzione di un fondo con una dotazione di 50 mln di euro per l'anno 2021**, per contribuire agli oneri che le regioni hanno sostenuto per l'esercizio di tale funzione. Si prevede inoltre che il riparto del contributo in questione avviene in proporzione.

LEGGE DI BILANCIO 2021 - PUBBLICO IMPIEGO

Risorse rinnovi contrattuali

Comma 959 - Nella parte dei trattamenti economici - già ritenuti non bastevoli dalla CISL per poter dare corso agli impegni assunti in occasione dei rinnovi contrattuali per la stagione 2016/2018, e coerentemente con quanto da noi sostenuto anche con lo stato di agitazione e lo sciopero dei dipendenti pubblici effettuato in data 9 Dicembre 2020 – si deve purtroppo rilevare come l'unico, ridotto, elemento di novità sia costituito da quanto previsto al comma in questione, con un incremento delle dotazioni economiche di 400 mln. di euro per il solo anno 2021.

Tale somma, tuttavia, appare del tutto insufficiente a garantire le necessarie modifiche ai sistemi di classificazione del personale, indispensabili per superare le arcaiche e non più idonee previsioni lavorative dei lavoratori pubblici, chiamati a sfide sempre più ardue e che comunque hanno garantito

– anche e soprattutto nell'emergenza pandemica tuttora in atto - risultati quali-quantitativi apprezzabili, se non migliori delle passate stagioni.

Finanziamento “elemento perequativo” e contrattazione integrativa

Comma 869 - In aggiunta alla delusione per la contenuta previsione di incremento delle risorse per i rinnovi contrattuali, il comma in esame esplicitamente riserva una quota (di oltre il 50%) dello stanziamento aggiuntivo al finanziamento del cd. “elemento perequativo”, reso obbligatorio per evitare che i dipendenti con redditi più bassi, che avevano ottenuto un aumento “ope legis” di 1.000 euro l'anno, vedessero vistosamente erosi gli aumenti contrattuali.

Comma 870 - In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, viene previsto che le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nello stesso esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al tetto di cui all'art. 23 comma 2 del DLgs. N. 75/2017, i trattamenti accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti di welfare integrativo.

Rispetto a tale previsione facciamo notare che trattasi di risorse inopportuna fatte venir meno da istituti contrattuali non riconosciuti nel corso del lavoro da remoto. Aspetto che a maggior ragione ci convince rispetto all'esigenza di riportare il lavoro agile nell'alveo della contrattazione.

Assunzioni

Per quanto riguarda le assunzioni le misure contenute nella Legge di Bilancio sono assolutamente insufficienti a dare le risposte attese. Nello specifico continuiamo a rilevare l'assenza di un piano organico di assunzioni programmate in grado non solo di garantire il pieno turn-over in base ai pensionamenti presenti e futuri, ma di colmare le gravi carenze di organico derivanti dalla costante revisione al ribasso dei piani di fabbisogno di personale delle Pubbliche Amministrazioni.

Comma 854 - La legge di bilancio prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un apposito Fondo da ripartire con specifiche dotazioni a partire dal 2021 fino al 2033 da destinare al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La presenza di questa misura non può ritenersi soddisfacente in quanto siamo di fronte ad un arco temporale lunghissimo oltretutto in assenza di un vero piano assunzionale.

A partire dall'anno 2021 sono autorizzate l'avvio di procedure concorsuali e l'assunzione a tempo indeterminato di personale presso vari Ministeri. Trattasi di assunzioni tutte autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali a legislazione vigente e tra gli altri:

Comma 855 – Autorizza il **Ministero della Giustizia** per l'anno 2021 all'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge e nei limiti della vigente dotazione organica.

Commi da 858 a 860 - E' autorizzata per l'anno 2021 l'indizione di procedure concorsuali e l'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 1/1/2023 di 3000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.

Commi da 861 a 867 - Per le esigenze del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria si prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali oltre a 80 unità di personale del comparto funzioni centrali da destinare al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità .

Commi da 873 a 875 - **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.** E' autorizzato per il biennio 2021/2022 a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato un contingente di 140 unità di personale.

Comma 877 - E' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel limite della dotazione organica per un numero massimo di 250 unità non prima del 1° ottobre 2021, 250 unità non prima del 1° ottobre 2022 e 250 unità non prima del 1° ottobre 2023.

Commi 880 - 881 - **Ministero dell'Interno.** E' autorizzato per l'anno 2021 anche in deroga alle procedure di mobilità di cui agli artt. 30 e 34/bis del DLgs. 165/2001, a bandire concorsi e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato non prima del 1° dicembre 2021, 250 unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Commi 882 - 883 - **Ministero della Salute.** Per far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale, alle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie e ' autorizzata per l'anno 2021 l'assunzione a tempo indeterminato mediante l'utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso o attraverso concorsi pubblici per esami di 45 unità dirigenziali e 135 unità non dirigenziali.

Commi da 884 a 886 - **Ministero dell'Economia e delle Finanze.** E' autorizzato a bandire procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4 , comma 3-quinquies del DL 101/2013, (concorsi unici per reclutamento dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche) e ad assumere a tempo indeterminato 550 unità di personale non dirigenziale da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato anche avvalendosi della Commissione RIPAM. Inoltre, per l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, di 20 unità di personale non dirigenziale.

Commi 917-918 - **Ministero della Difesa.** E' autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2021/2023, di 431 unità di personale civile non dirigenziale necessario per assicurare le funzioni e l'efficienza in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari.

Commi da 1034 a 1036- INPS. Per il biennio 2021/2022 è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, 189 unità di personale medico per l'assolvimento delle funzioni medico legali di propria competenza.

Lavoratori socialmente utili-pubblica utilità

Commi 292 - 293 - Prevedono la possibilità di assumere a tempo indeterminato i lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità da inquadrare nei profili professionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

Poli territoriali avanzati

Comma 955 - Al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata e digitale dei concorsi unici nonché per sostenere l'organizzazione flessibile e la formazione del personale pubblico viene previsto che il Dipartimento della Funzione Pubblica provveda all'istituzione, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, di poli territoriali avanzati (PTA) anche mediante il recupero e riuso e cambio di utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (comma 955).

Abolizione disposizioni sulla sorveglianza biometrica

Comma 958 - Prevede l'abolizione delle disposizioni di cui alla Legge 56/2019 relative all'introduzione di sistemi di sorveglianza biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro.

LEGGE DI BILANCIO 2021 - PREVIDENZA

Commi 10 - 15 - Incentivo occupazione giovanile - esonero contributivo

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di tempo determinato in tempo indeterminato attivate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto l'esonero contributivo al 100% per massimi 36 mesi nel limite di 6.000 euro annui per soggetti con età inferiore a 36 anni. L'aliquota di computo ai fini pensionistici non è modificata. Tale esonero contributivo per aziende con sede o unità produttiva nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto per un massimo di 48 mesi. Inoltre, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n.

223/1991 nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Tuttavia, queste disposizioni non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni per le fattispecie indicate all'art. 1 commi 106/108 della legge 205/2017. L'efficacia di queste disposizioni è subordinata alla verifica della Commissione UE. Alla copertura degli oneri concorrono le risorse stanziare con il programma Next Generation EU pari a: 200,9 milioni per il 2021, e 139,1 milioni per il 2022.

Commi 16-19 - Incentivo all'assunzione delle donne – esonero contributivo

E' riconosciuto, in via sperimentale, per l'assunzione delle lavoratrici nel biennio 2021-2022 l'esonero contributivo di cui alla legge n. 92/2012 art. 4 commi 9-11 nella misura del 100% nel limite di 6.000 euro annui. Le assunzioni devono determinare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i lavoratori con contratto part-time si procede con un calcolo ponderato tra ore pattuite e le ore di lavoro full-time. L'efficacia delle disposizioni è subordinata alla verifica della Commissione UE e alla copertura degli oneri contribuiscono per 37,5 milioni nel 2021 e per 88,5 milioni per il 2022 le risorse del programma Next Generation EU.

Commi 20-22 - Fondo per esonero contributivo dei lavoratori autonomi

Viene istituito il Fondo per l'esonero contributivo dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS e dei liberi professionisti iscritti alle Casse professionali di cui al d.lgs 509/1994 e del d.lgs. 103/1996 con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per il 2021, al fine di fronteggiare la crisi economica determinata dalla emergenza epidemiologica da Covid-19. La dotazione costituisce limite di spesa ed il Fondo è finalizzato a finanziare l'esonero parziale dei contributi per coloro che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019. Dall'esonero sono esclusi i premi dovuti all'INAIL. Entro 60 giorni della entrata in vigore della legge di bilancio dovranno essere adottati uno o più decreti del Ministero del lavoro di concerto con il MEF per definire i criteri di concessione dell'esonero e la quota di limite di spesa sopra indicata da destinare in via eccezionale ai liberi professionisti iscritti alle Casse professionali. Sono altresì esonerati dal versamento di contributi i medici e gli infermieri e altri professionistici e operatori di cui alla legge n. 3/2018 collocati in quiescenza e assunti per effetto dell'emergenza epidemiologica. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa e in caso di superamento, anche prospettico, del tetto non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero.

Commi 29-32 – INPGI

Per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2021 di lavoratori iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI si applicano gli sgravi ed esoneri contributivi previsti per gli altri lavoratori e l'onere è posto a carico dello Stato a titolo di fiscalizzazione. L'INPGI invia con cadenza semestrale il rendiconto al Ministero del lavoro per il rimborso degli oneri. Fino al 31 dicembre 2021 è posto a carico del bilancio dello Stato l'onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. L'INPGI invia al Ministero del lavoro, con cadenza semestrale, un rendiconto in base al quale è disposto il rimborso. Per consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma per il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell' INPGI, è prorogato fino al 30 giugno 2021 il termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 24/2019 convertito nella legge n. 58/2019 .

Comma 33 – Esonero contributivo coltivatori diretti

L'esonero contributivo previsto per coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni previsto dall'art. 1 comma 503 della legge n. 160/2019 è esteso alle iscrizioni alla previdenza agricola effettuate fino al 31 dicembre 2021.

Commi 34-37 – Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico.

E' istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 50 mln di euro per il 2021 e di 50 mln di euro per il 2022 finalizzato a finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, esclusi i premi e contributi dovuti INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote contributive previsti dalla normativa vigente. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, vengono sospesi: i termini per i versamenti delle ritenute alla fonte che questi operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; i termini dei versamenti IVA in scadenza a gennaio e febbraio 2021; i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della

prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di tali mesi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Commi 306-308 – Esonero contributivo per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale

Ai datori di lavoro privati esclusi quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dal comma 300 della presente legge di bilancio, viene riconosciuto, per un ulteriore periodo di 8 settimane nei limiti delle settimane già fruita a maggio e giugno 2020, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico previsto dall'articolo 3 decreto-legge n. 104/2020 convertito con modifiche nella legge n. 126/2020, da utilizzare entro il 31 marzo 2021. Non viene modificata l'aliquota di computo a fini pensionistici. L'esonero non si applica a premi e contributi dovuti all'INAIL. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 12 comma 14 decreto legge n. 137/2000 convertito con modifiche nella legge n. 137/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero chiesto e non goduto e presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla attuale legge di bilancio commi da 299 a 314.

Comma 321 – Istituti di Patronato

Il Fondo per il finanziamento degli Istituti di Patronato di cui all'art. 13 della legge 152/2001, per l'esercizio finanziario 2021 è incrementato di ulteriori 15 milioni di euro. La somma è erogata per intero entro il primo semestre dell'anno 2021 con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

Lo stanziamento previsto concorre solo parzialmente a compensare la pluralità e complessità delle attività che gli istituti di patronato sono chiamati a svolgere per rendere il welfare e la previdenza effettivamente accessibili a tutti i lavoratori, i pensionati e in generale ai cittadini. Il fatto che, ancora una volta, non sia stata ripristinata l'aliquota di finanziamento al corretto valore dello 0,226% è un fatto che non possiamo che giudicare molto negativo.

Comma 336 – Proroga pensione “opzione donna”

Il termine per raggiungere i requisiti per accedere alla pensione tramite la cosiddetta “opzione donna” di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 4/2019 convertito con modifiche nella legge n. 26/2019, vale a dire il requisito contributivo minimo di 35 anni e anagrafico di 57 anni di età se lavoratrice dipendente o 58 anni di età se autonoma, è prorogato al 31/12/2020 (rispetto all'originario 2019). Per il personale della scuola o Afam il termine per presentare tale domanda è differito al 28 febbraio 2021.

Riteniamo positiva la proroga di opzione donna.

Commi 339-340 – Proroga APE sociale

L'Ape sociale è prorogato fino al 31 dicembre 2021. Le risorse aggiuntive stanziare per il 2021 sono: 87,7 mln per il 2021 al lordo delle imposte (dagli originari 323,4 mln a 411,1 mln). Coloro che si troveranno nelle condizioni per accedere alla prestazione potranno presentare domanda entro 31 marzo 2021 e, in deroga, entro il 15 luglio 2021. Le domande presentate oltre questa data potranno essere presentate successivamente e comunque non oltre il 30 novembre 2021, ma saranno prese in considerazione solo se all'esito del previsto monitoraggio residueranno risorse.

La proroga di Ape sociale è positiva ma non sufficiente dal momento che, come ribadito nella piattaforma sindacale sulla previdenza, la misura dovrebbe essere resa strutturale.

Comma 345 – Proroga Isopensione

Il termine di 7 anni per accedere alla cosiddetta "isopensione" di cui all'articolo 4 c. 2 della legge 92/2012, viene prorogato fino al 2023.

E' positiva proroga della possibilità di accedere all'isopensione con il lasso temporale di 7 anni rispetto i previsti 4 anni come richiesto dalle OO.SS. nel corso dei confronti con la Ministra del lavoro nei mesi scorsi.

Commi 346-348 – Nona salvaguardia esodati

Nel limite di 2.400 soggetti, viene prevista una nuova salvaguardia pensionistica con possibilità di accedere alla pensione con i requisiti e le decorrenze previgenti l'art. 24 del decreto-legge 201/2011 convertito con modifiche nella legge 214/2011.

La salvaguardia si applica alle seguenti categorie:

- a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge n. 147/2013 che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il 120esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, vale a dire il 6 gennaio 2022;
- b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge n. 147/2013, che perfezionano i requisiti per ottenere la decorrenza della pensione secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 201/2011 entro il 120esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, vale a dire 6 gennaio 2022;
- c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147/2013 che raggiungano i requisiti per ottenere la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011 entro il 120esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201/2011 limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42,

comma 5, TU n. 151/2001 i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto- legge n. 201 del 2011, entro il 120esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011 entro il 120esimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Le domande devono essere presentate a pena di decadenza entro il 1 marzo 2021 secondo le procedure previste nei precedenti provvedimenti di salvaguardia.

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 346 in attività di lavoro, è da intendersi 1 gennaio 2021. Le prestazioni non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021 e sono riconosciute nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per il 2021, di 33,5 milioni euro per il 2022, di 26,8 milioni di euro per il 2023, di 16,1 milioni di euro per il 2024, di 3,2 milioni di euro per il 2025 e di 0,6 milioni di euro per il 2026.

La previsione di una nuova salvaguardia per un massimo di 2.400 lavoratori che, per effetto della legge Monti-Fornero, si erano visti improvvisamente negare il diritto alla pensione è positiva, anche se temiamo che possa non essere sufficiente. Nonostante le reiterare richieste di fare chiarezza rispetto alla platea, formulate dalle OO.SS. ad Inps e Ministero del lavoro anche negli ultimi mesi, non vi è stato adeguato riscontro e il limite numerico fissato ora dalla legge non corrisponde, ad esempio, alle previsioni elaborate nel corso degli anni dai vari comitati esodati con cui la Cisl si è confrontata più volte. Sarà pertanto necessario continuare a monitorare la situazione per fare in modo che, effettivamente, si possa giungere ad una conclusione positiva per tutti gli esodati.

Comma 350 – Part-time ciclico – Riconoscimento a fini pensionistici dei periodi di sospensione dell'attività

A decorrere dal 1 gennaio 2021 sono riconosciuti, per raggiungere il diritto a pensione, i periodi di sospensione dal lavoro dei lavoratori in part-time verticale o ciclico. Per determinare le settimane contributive utili a fini pensionistici il totale della contribuzione annuale viene rapportato al minimale contributivo settimanale. Per i contratti in part-time ciclico esauriti prima del 2021, il riconoscimento dei periodi non lavorati è subordinato alla presentazione di specifica domanda da parte del lavoratore, corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici non possono avere decorrenza antecedente il 1 gennaio 2021.

Si tratta di una misura positiva, frutto della pressione sindacale. Finalmente i lavoratori del settore privato in part-time verticale o ciclico possono esercitare correttamente il diritto di andare in pensione, tanto più che, per i dipendenti pubblici le norme già prevedono che gli anni di servizio ad orario ridotto siano considerati utili per intero. Tuttavia, non condividiamo che il diritto sia riconosciuto solo dal 2021, dal momento che la sentenza della Corte di giustizia europea, con cui l'Italia è stata condannata per discriminazione nei confronti di questi lavoratori, risale al 2010 e durante ben 10 anni il legislatore italiano è stato inerte, penalizzando quindi molti lavoratori.

Commi 360-361 - Lavoratori esposti all'amianto – Settore produzione materiale rotabile ferroviario

La norma prevede procedure e tempistiche per la presentazione della documentazione inerente le domande, presentate all'INPS entro il 2 marzo 2018, dirette ad ottenere i benefici previdenziali previsti in caso di esposizione all'amianto dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario (art. 1 comma 277 legge 208/2015).

In particolare, l'INPS entro 60 giorni dalla entrata in vigore della norma (1.1.2021) deve chiedere al datore di lavoro la documentazione ad integrazione. Il datore di lavoro deve adempiere entro 90 giorni dalla richiesta. Entro i successivi 15 giorni l'INPS dovrà trasmettere all'INAIL le domande complete, e a sua volta l'INAIL entro 60 giorni dovrà inviare all'INPS le certificazioni tecniche attestanti o meno la sussistenza dei requisiti di legge. Al termine della procedura, l'INPS provvederà al monitoraggio delle domande presentate sulla base dei criteri inerenti:

- la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici del lavoratore
- l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento riferito all'anticipo del pensionamento e all'eventuale incremento dell'importo;
- la data di presentazione del beneficio.

Per valutare eventuali scostamenti rispetto alle risorse annuali, l'INPS procede entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque ogni anno, a stilare una graduatoria dei beneficiari, tenendo in considerazione prioritariamente la data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, in caso di parità, la data di presentazione della domanda di beneficio. Se l'onere finanziario è superiore allo stanziato, la decorrenza dei trattamenti pensionistici sarà differita nel tempo in base alle risorse disponibili.

I lavoratori che entro il 30 giugno 2020 hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL sulla sussistenza dei requisiti e hanno maturato la decorrenza teorica della pensione (molti sono infatti ancora in servizio presso le aziende) entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al trattamento entro il 31 dicembre 2021, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio. La decorrenza di queste pensioni, comunque, non può essere anteriore al 1 gennaio 2021.

Auspichiamo che, finalmente, dopo 5 anni dalla emanazione delle norme, con la procedura ora prevista i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario esposti all'amianto possano ottenere quanto loro spetta.

Comma 372 – Risorse per attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2020 in tema di contributo di solidarietà.

Per assicurare la necessaria copertura finanziaria alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 9 novembre 2020, che ha ridotto da cinque a tre anni la durata del periodo di applicazione del contributo di solidarietà sulle pensioni previsto dall'art. 1 comma 261 della legge n. 145/2018 viene autorizzata la spesa di 157,7 milioni di euro per il 2022 e di 163,4 milioni di euro per il 2023.

Auspichiamo che il legislatore ponderi meglio, nel futuro, le misure di contenimento della spesa pensionistica che impattano direttamente sui pensionati, quale che sia l'importo dei trattamenti, per evitare il reiterarsi di pronunce della Corte Costituzionale che negli ultimi anni più volte hanno smentito le scelte legislative.

Comma 373 – Modifiche alla legge n. 96/1955 in tema di provvidenze per perseguitati politici o razziali e superstiti

Viene modificato l'articolo 1 della legge n. 96/1955 che prevede benefici per perseguitati politici e razziali e loro superstiti (assegno vitalizio di benemerenzza) prevedendo che sia erogato a chi è stato perseguitato prima del 25 aprile 1945 (in luogo dell'8 settembre 1943) e vengono eliminati i riferimenti contenuti nella norma alla reiterazione e continuità, al minimo di reclusione di 1 anno e in caso di persecuzioni o violenze ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista, gli atti di violenza o sevizie di presumono salvo prova contraria. Queste modifiche non danno diritto alla corresponsione di arretrati per le annualità precedenti.

E' certamente condivisibile la modifica orientata a rendere più facilmente esigibili i diritti per cittadini perseguitati e loro superstiti.

Comma 380 - Indennizzo per cessazione attività commerciale

Si prevede, dal 1 gennaio 2022, che l'aliquota di finanziamento per l'indennizzo di attività commerciale sia elevata allo 0,48%, di cui lo 0,46% è destinato al fondo che finanzia tale indennizzo (art. 5 comma 2 d.lgs. n. 207/1996) mentre lo 0,2% è devoluta alla Gestione dei contributi e prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Per compensare il mancato adeguamento contributivo per il 2021, è previsto un finanziamento di 167,7 milioni a carico dello Stato.

Comma 565 – Trattamento di quiescenza dei docenti delle Università non statali legalmente riconosciute.

Dal 1 gennaio 2021, per i docenti delle Università non statali legalmente riconosciute, l'aliquota di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, e con gli stessi criteri, per i

docenti delle Università statali. Rimangono acquisiti alla gestione di riferimento e sono efficaci i contributi versati in precedenza che erano di importo inferiore. Per coprire gli oneri determinati dal differenziale tra aliquota di finanziamento e aliquota di computo, per il periodo 2016-2020 si provvede tramite il trasferimento dal bilancio dello Stato all'ente di previdenza di 53.926.054 euro.

In questo modo viene riequilibrata a partire dal 2021 anche per le Università non statali la corrispondenza tra aliquota di finanziamento (contributi) e aliquota di computo (utilizzata per il calcolo della pensione).

Comma 1034 - Medici Inps

Per il biennio 2021-2022 l'INPS viene autorizzato ad assumere per concorso pubblico per titoli ed esami con contratto a tempo indeterminato 189 medici in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali con la qualifica di medici di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali, nei limiti della vigente dotazione organica. E' autorizzata la spesa di 6.615.000 euro per l'anno 2021 e di 26.460.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

Condividiamo la previsione di aumentare l'organico dei medici legali dell'INPS.

LEGGE DI BILANCIO 2021 - MEZZOGIORNO E FONDI EUROPERI E NAZIONALI PER LA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
--

La legge di bilancio prevede molti interventi per il Mezzogiorno ed anche il rifinanziamento dei principali fondi per la coesione territoriale, sia il Fondo sviluppo e coesione che il fondo di rotazione per il cofinanziamento dei Fondi Strutturali europei. La gran parte delle misure previste proseguono alcuni investimenti o attuano indicazioni presenti nel Piano Sud 2030 finalizzate alla coesione territoriale sia nel Mezzogiorno che nelle aree interne.

Molte delle misure specifiche sia, nuove che rifinanziate, sono attuate con l'utilizzo del fondo sviluppo e coesione del periodo 2014-2020 che allo scopo viene ridotto. Dato che le risorse vengono attribuite a misure e fondi destinati alle Regioni del sud, non si tratta di veri definanziamenti, ma piuttosto di allocazioni dello stesso attraverso la legge di bilancio. Sono quindi tutte misure finanziate con risorse aggiuntive per la coesione e non con il finanziamento ordinario della legge di bilancio.

Comma 11 - Incentivo occupazione giovani rafforzato a Mezzogiorno

L'incentivo, per le assunzioni di giovani fino a 35 anni d'età, previsto per tutte le Regioni del Paese, ha una durata temporale maggiore nelle regioni del Mezzogiorno: quarantotto mesi, invece che trentasei. Inoltre, si precisa nel testo che esso può essere utilizzato dalle imprese meridionali e dalle unità produttive presenti nel territorio delle 8 regioni.

Positivo l'incremento della durata dell'incentivo per le assunzioni dei giovani perché tiene conto del gap occupazionale specifico delle regioni meridionali.

Commi 51-57 - Co-finanziamento nazionale dei Fondi Ue periodo 2021-2027

I Fondi strutturali europei che vengono assegnati ogni 7 anni ai Paesi, per Regolamento europeo richiedono un cofinanziamento nazionale che ogni settennio viene attribuito attraverso la legge di bilancio relativa al primo anno di programmazione. Quindi, dato che la programmazione prossima riguarda il periodo 2021-2027, allo scopo di poter accedere a tali risorse, la legge di bilancio 2021 prevede il necessario cofinanziamento nazionale.

Il comma 1 dispone le regole e le risorse per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei (FESR - fondo europeo di sviluppo regione, FSE- Fondo sociale europeo) il Fondo per una transizione giusta (JTF) e per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale(FEARS) , fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e precisa che allo scopo concorre il fondo di rotazione apposito(Legge 183/1987).

Il testo non esplicita l'entità del cofinanziamento ma ne precisa i termini. Rimanda, dopo l'approvazione del Quadro finanziario pluriennale (bilancio settennale europeo), ad una apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la definizione al massimo livello possibile dei tassi di cofinanziamento.

Dispone che per i Programmi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano il cofinanziamento a carico dello Stato raggiunga il 70 % del cofinanziamento previsto dai singoli programma, mentre il restante 30 % sarà a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome o anche di altri possibili beneficiari pubblici.

Mentre, per i programmi affidati alle Amministrazioni centrali il totale cofinanziamento rimane a carico dello stato (Comma 53).

Al **comma 3**, si prevede che il fondo di rotazione concorre a finanziamento dell'attuazione di eventuali programmi complementari (ovvero programmi finanziati con risorse nazionali che operano sui medesimi obiettivi dei fondi europei, ma con minori vincoli). Come anche possono partecipare i bilanci delle regioni e delle province autonome.

Il sistema di monitoraggio delle risorse è affidato al Mef-Ragioneria dello stato.

Infine, ma non di minore importanza, viene rifinanziato il Programma operativo nazionale Governance, gestito dall'Agenzia per la coesione territoriale, con risorse già stanziata nella legge di bilancio 2019, allo scopo di supportare la chiusura della programmazione 2014-2020 e l'avvio della programmazione 2021-2027.

I regolamenti dei Fondi europei strutturali e del fondo per la giusta transizione e dei Fondi per l'agricoltura e la pesca sono in via di definizione, ma, non ancora approvati, in quanto collegati al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea (cioè il Bilancio pluriennale EU in via di

approvazione). Quindi il valore del cofinanziamento è stimato sulla base di dati, abbastanza attendibili, ma ancora provvisori. Come si segnalava, la cifra per il periodo 2021-2027 a carico del bilancio dello Stato sarà da verificare una volta disponibili le tabelle allegate alla legge che commentiamo.

Dai confronti in corso la cifra sembra essere congrua, ma occorrono maggiori approfondimenti e cifre certe per comprenderne effettivamente la portata. Una valutazione più specifica sarà possibile quando si continueranno i tavoli di confronto sulla futura programmazione, ripresi nel corso del periodo natalizio. Il confronto sull'insieme della programmazione, Accordo di partenariato, programmi previsti, risorse e contenuti degli stessi, è quanto mai urgente e ci auguriamo che prosegua in maniera approfondito in coerenza con il "codice di condotta europeo per il partenariato".

Commi 161-167 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud

Viene prorogato al 2029 il dispositivo previsto dal cosiddetto decreto agosto (art.27 dl 104/2020 convertito L.126/2020) di riduzione dei contributi previdenziali nelle regioni del Mezzogiorno secondo la seguente schema :

- a. 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali versati sino al 31 dicembre 2025;
- b. 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2026 e 2027;
- c. 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2028 e 2029.

La decontribuzione fino al giugno 2021 ricade nell'attuale quadro di deroghe ai vincoli previsti per gli aiuti di stato della fase Covid19. Dal luglio 2021 al dicembre 2029 dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione da parte della Commissione europea.

Vengono esclusi dalla possibilità di utilizzo della decontribuzione alcune imprese a capitale pubblico, enti pubblici economici, ed enti ed istituti pubblici nonché enti di assistenza, consorzi di bonifica etcc..

La decontribuzione Sud richiede un finanziamento di 4.836,5 milioni di euro per l'anno 2021, 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, 5.805,5 milioni di euro per l'anno 2024, 5.892,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2.313,3 milioni di euro per l'anno 2028, 2.084,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 267,2 milioni di euro per l'anno 2030.

Al finanziamento per coprire le spese del comma 161, per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.508,4 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 si provvede con le risorse del Fondo **Next Generation EU**, previsto dai successivi commi 1037 e 1050.

Rispetto alla bozza di decreto precedente la legge stanziava una cifra inferiore di circa 4 miliardi di euro. per i 3 anni finanziati

La CISL apprezza la proroga al giugno 2021 del dispositivo di decontribuzione per gli occupati del Mezzogiorno, la copertura finanziaria fino a tutto il 2021 e la disposizione di legge che attiva la decontribuzione fino al 2029, sia pure a seguito della autorizzazione europea da ottenere per le annualità successive al giugno 2021 e del finanziamento da attivare. Per quanto attiene alla minore entità delle risorse stanziata dalla legge di bilancio rispetto alle precedenti bozze, che ammonta a circa 4 miliardi, nell'incontro con il Ministro per la coesione dello scorso 28 dicembre ci è stato assicurato che si ricorrerà ad altre fonti finanziarie (Fondi per la coesione e fondo React-eu PNRR).

La decontribuzione, un importante impegno che sostiene l'occupazione in una fase critica e riconosce lo svantaggio che lavoratori ed aziende soffrono in Regioni meno attrezzate dal punto di vista infrastrutturale e della qualità dei servizi.

Per tale ragione la Cisl ritiene che la decontribuzione dovrebbe essere affiancata da una più vasta fiscalità di sviluppo a cui si devono urgentemente aggiungere i necessari investimenti per le infrastrutture fisiche e sociali ed per i servizi.

Comma 169 - FSC riduzione

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021- 2027, è ridotto di 3.500 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 170 - Resto al Sud

Per la misura Resto al Sud l'età dei beneficiari viene estesa da 45 anni a 55 anni.

Comma 171 - Credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno

E' prorogato il credito d'imposta per gli investimenti al Sud al dicembre 2022, con un finanziamento di 1053,9 milioni per ciascuno dei due anni. Il dispositivo, presumibilmente, viene finanziato con risorse stornate dal FSC 2021-2027 al comma successivo .

La Cisl ha sempre apprezzato e richiesto per le imprese del Mezzogiorno il credito d'imposta investimenti considerandolo un dispositivo utile ad attenuare lo svantaggio competitivo, derivante dalla localizzazione in territori meno attrezzati, che frena le imprese del Sud. Anche se, comunque si rimane in attesa che di una più capillare fiscalità di vantaggio per lo sviluppo da affiancare alla già attiva decontribuzione per gli occupati del nel Mezzogiorno

Comma 172 - FSC riduzione

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Comma 173 - Riduzione di tassazione per le imprese che investono nelle Zone economiche speciali

Si dispone una riduzione del 50 dell'imposta sul reddito delle imprese che realizzano "una nuova iniziativa economica" nelle Zone economiche speciali (ZES)

Tale riduzione *d'imposta* si applica al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES "a decorrere dall'anno nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei anni successivi .

Il beneficio alle imprese investitrici è condizionato a d alcuni vincoli:

- a. devono mantenere per almeno dieci anni;
- b. devono mantenere i posti di lavoro creati per almeno dieci anni.

Ed inoltre, esse non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Possono beneficiare della riduzione di tassazione anche le imprese anche agricole e della pesca. L'incentivo opera in regime di de minimis.

Il dispositivo è interessante probabilmente funzionale per l'attrazione di investimenti nelle ZES- La Cisl ha chiesto sempre un rafforzamento dei vantaggi per le imprese che potenziavano facevano o potenziavano i loro investimenti in tali aree. Tuttavia, occorrerà verificare, se in questa fase di incertezza della domanda di beni e servizi, i vincoli posti non siano così onerosi da scoraggiare gli investimenti.

Commi 177- 178 - FSC nuova assegnazione per la programmazione 2021-2027

In concomitanza con la programmazione dei fondi strutturali e d'investimento europeo vengono assegnate al Fondo sviluppo e coesione le risorse nazionali per il medesimo periodo di programmazione 2021-2027

Il comma 177 prevede una "prima assegnazione" per il periodo di programmazione 2021-2027, di 50 Miliardi di euro. E' una assegnazione che ha una distribuzione su 10 anni con una distribuzione annuale: 4 Miliardi di euro per l'anno 2021, 5 miliardi per ciascuno degli anni 2022-2029, 6 miliardi per di euro per l'anno 2030.

Le risorse del Fondo sviluppo e coesione saranno destinate, come previsto dalla legislazione che regola il fondo stesso per l'80 % alle regioni meridionali e per il 20 % alle altre regioni del paese.

Il comma specifica anche che FSC è impiegato per obiettivi della coesione, in particolare secondo quanto previsto nel Piano Sud 2030, incluso il rafforzamento delle Amministrazioni pubbliche, nonché

in coerenza con gli obiettivi dei Fondi strutturali e di investimento europei e con le e politiche del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo un principio di complementarietà e addizionalità.

I successivi commi riprendono e riordinano meccanismi di assegnazione e programmazione del fondo stesso attraverso le decisioni della apposita Cabina di Regia, la programmazione attraverso piani sviluppo e coesione e tutti i meccanismi, di regolazione assegnazione ed eventuale riassegnazione delle risorse.

L'assegnazione di nuove risorse all'FSC è consistente 50 Miliardi di euro, ed è una prima tranche, che sarà (come avvenuto nelle precedenti programmazioni), completata con assegnazioni di successive leggi di bilancio fino a raggiungere quanto previsto nel PNR (73,5 MLD €).

Il percorso di programmazione indicato è come sempre complesso, la definizione dei Piani di sviluppo e coesione già prevista da alcuni anni, tarda a compiersi ed è stata di fatto ritardata dalle riprogrammazioni operate per fronteggiare le crisi Covid.

Rimane del tutto inattuata la disposizione che prevede la consultazione delle parti economiche e sociali nella definizione ed attuazione dei Piani sviluppo e coesione. La Cisl, quindi, non può che insistere sulla richiesta di avere dei confronti ricorrenti nella o con la Cabina di regia del Fondo stesso prima delle deliberazioni di allocazione delle risorse attraverso il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica). Inoltre, la Cisl ritiene essenziale ribadire che il Fondo sviluppo e coesione deve diventare un'effettiva fonte di finanziamento delle politiche di coesione, superando il meccanismo di programmazione e riprogrammazione di risorse che di periodo in periodo annulla la sua effettiva consistenza economica ed il azzera il suo possibile impatto per creare sviluppo.

Comma 179 -184 - Assunzione giovani in supporto alla attuazione dei Fondi strutturali e della coesione

Di grande rilievo, sulla base di quanto previsto dal Piano Sud 2030, è l'intervento che mira alla rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno.

I commi prevedono l'assunzione di nuovi addetti con competenze alte e specialistiche funzionali ad un migliore impiego dei fondi europei e degli investimenti. in deroga ai vincoli per le assunzioni previsti dalla disciplina vigente. Le assunzioni vengono finanziate con le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance (programmi finanziati con i fondi per la coesione e gestiti dall'agenzia per la coesione territoriale).

Il numero previsto è di 2.800 addetti e le risorse stanziare 378 milioni per il triennio 2021-2023. I contratti avranno una durata massima di 36 mesi.

La ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni, e l'individuazione delle figure professionali, viene fatta sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, attraverso un apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro del Sud, (di concerto con il Min. per le finanze e sentita la conferenza Unificata) da emanare entro sessanta giorni dalla data della approvazione della legge di bilancio.

Il reclutamento sarà realizzato attraverso concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica

Si prevede inoltre un possibile percorso di stabilizzazione. E' ipotizzato, infatti, che le Amministrazioni possano a valere sulla normativa vigente per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, nel limite del 50% delle risorse disponibili per le assunzione a tempo indeterminato, reclutare le professionalità di cui ai commi precedenti (non dirigenti).

L'Agenzia per la coesione territoriale, controlla che il personale sia addetto alle finalità indicate

L'articolo per la CISL è molto controverso, mentre infatti da un lato incontra la necessità più volte ed in molte occasioni manifestata di urgente necessità di assunzioni di personale con competenze alte e mirate per rafforzare la Pubblica Amministrazione e rendere più efficace l'impiego dei Fondi strutturali ed dei relativi investimenti. La CISL quindi considera essenziale e necessario attivare al più presto il confronto con sulla verifica e definizione dei profili, con l'agenzia per la coesione ed i Ministri responsabili del processo di selezione e reclutamento, e le amministrazioni interessate, anche a fronte delle molte figure a tempo determinato già assunte dalle Amministrazioni per la gestione dei fondi europei.

Commi 185 e 186 - Credito ricerca rafforzato nel Mezzogiorno

Viene prorogato il credito d'imposta per la ricerca potenziato nelle regioni del Mezzogiorno per ulteriori 2 anni, fino al 2022. Allo scopo si destinano 312 milioni di euro, spostati dal Fondo sviluppo e coesione –

Il credito è progressivo e maggiore per le imprese più piccole ed attribuito nella misura:

- del 25 % per le grandi imprese, (almeno 250 addetti e fatturato di almeno 50 milioni di euro, oppure con bilancio almeno pari a 43 mil.di euro);
- del 35 % per le medie imprese, (almeno 50 addetti e fatturato di almeno 10 milioni di euro);
- del 45 per% per le piccole imprese, (meno di 50 addetti e un fatturato non superiore ai 10 mil. di euro.

Il dispositivo è coerente con i regolamenti di esonero dai vincoli degli aiuti di stato previsti per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo attuati dalle imprese.

Utile strumento per favorire l'innovazione e la ricerca in ambito industriale, La Cisl ha valutato positivamente il rafforzamento di questo strumento per il sud al momento della sua istituzione.

Comma 187 - FSC riduzione

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 310 mil. di euro 52 mil.di euro all'anno nel 2022 di 104 mil.di euro nel 2023 e 2024- e di 52 nel 2025.

Commi 188 - 189 – 190 - Ecosistemi dell'innovazione

Per perseguire un obiettivo di sviluppo la coesione e la conoscenza nelle regioni del Mezzogiorno viene promossa la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione.

Sono sistemi che integrano la riqualificazione di struttura e lo sviluppo di infrastrutture materiali, con lo sviluppo di ricerca e formazione attraverso e imprese, attraverso la collaborazione tra università imprese, amministrazioni ed enti di ricerca, imprese, organizzazioni del Terzo settore.

Il Ministro del Sud assegna al Ministero dell'università e della ricerca, attraverso il Piano sviluppo e coesione 50 milioni per ciascuno degli anni 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, (Fondo sviluppo e coesione 2021-2027).

Il percorso attuativo prevede un decreto del Ministro per il sud che definisce i criteri di ripartizione delle risorse e le modalità di assegnazione e la relativa delibera Cipe per l'assegnazione delle risorse.

Gli ecosistemi per l'innovazione, sono frutto di una sperimentazione riuscita in Campania, e vengono attraverso questi dispositivi formalizzate ed estesi alle altre regioni, sarà da verificare se il meccanismo funzionerà. Il dispositivo stesso associa proficuamente il sistema delle imprese con l'università e il sistema di ricerca e formativo.

Comma 195 - Fondo per la formazione turistica esperienziale

Viene istituito un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale. Tale fondo avrà un finanziamento di 1 mil. di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il fondo sarà attribuito alle regioni del Mezzogiorno e destinato alla formazione turistica da parte dei soggetti che costituiscono gli Ecosistemi per l'innovazione. Un apposito decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, definisce i criteri di ripartizione del fondo stesso.

Un dispositivo in sostegno del settore del turismo, nelle Regioni del Sud attraverso la formazione dei suoi addetti.

Commi 196, 198, 200 - Aree interne e comuni marginali

Il fondo in sostegno alle attività economiche nelle aree interne **viene rinominato 'fondo di sostegno ai comuni marginali'** e gli si attribuisce con un finanziamento di 90 milioni di euro per 3 anni,

probabilmente trasferiti dal fondo sviluppo e coesione, che nell'articolo successivo viene decurtato della somma equivalente. Il fondo sarà ripartito con apposito decreto del ministro per il Sud e la coesione territoriale-

Inoltre il comma 200 attribuisce al fondo per le aree marginali 48 mil. di euro per il 2021, 43 mil di euro per il 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023.

Lo scopo è realizzare interventi contrastare l'impoverimento del tessuto produttivo e sostenere le attività economiche. Le aree interessate vengono allargate oltre la SNAI (Sperimentazione Nazionale Aree Interne). Con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027.

Comma 199 - FSC riduzione

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, viene ridotto di 90 milioni per gli anni 2021-2022 -2023.

Comma 203 204 - Finanziamento Inail per l'edilizia scolastica in piccoli comuni

Per i piccoli comuni, con meno di 5000 abitanti del Mezzogiorno esposti a spopolamento, viene finanziata la costruzione di scuole attraverso l'erogazione di 40 milioni di euro attraverso il piano triennale di investimenti per il 2021-2023 immobiliari dell'INAIL.

LEGGE DI BILANCIO 2021 - MISURE PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Le misure della Legge di Bilancio 2021 riguardanti Regioni ed Enti Locali presentano diversi aspetti positivi, anche se, in termini generali, sono configurate, seguendo la medesima impostazione dei decreti emanati dal Governo per fronteggiare la crisi derivante dall'emergenza sanitaria, dal carattere dell'emergenzialità, e non invece dalla necessaria connotazione di strutturalità, che consentirebbe di affrontare le difficoltà in modo sistemico e con continuità anche nel medio e lungo periodo, considerato che le conseguenze economiche e finanziarie della crisi avranno durata non breve ed essendo Regioni ed EELL la prima linea nell'erogazione dei servizi ai cittadini.

Commi 775-776-777 - Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie

Viene previsto un **fondo di 100 milioni** di euro per l'anno **2021** e di **50 milioni** di euro per l'anno **2022** da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno avuto approvato il piano dalla Corte dei Conti o in corso di approvazione.

Sono esclusi dal riparto i comuni beneficiari delle risorse già stanziare dal DL 104/2020 (DL Agosto) all'articolo 53 (sostegno agli enti in deficit strutturale).

La misura è di per sé positiva, in quanto interviene nei confronti dei numerosi Comuni che si trovano in situazione di predissesto determinata dall' emergenza sanitaria, ma non riveste carattere strutturale. In tal senso la Cisl considera opportuno valutare la possibilità di scorporare le spese relative all' emergenza sanitaria dai bilanci dei Comuni.

Commi 781-782 - Ristori in favore della Sardegna per danni da alluvione del 28 novembre

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **fondo** da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di **5 milioni** di euro per l'anno **2021**, per concedere contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020

Misura opportuna e condivisibile sebbene non congrua per ristorare i danni subiti, a fronte della grave emergenza meteorologica affrontata dalla Sardegna.

Commi 783-784-785 - Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario

Si prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 2022, di **due fondi unici** nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, fermo restando l'importo complessivo degli stessi che resta invariato.

Si prevede che il riparto dei suddetti fondi unici avvenga sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (Legge 208/2015), tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

E' una misura di carattere tecnico rilevante nella misura in cui agevola la contabilità di province, città metropolitane e regioni a statuto ordinario.

Commi 786-787-788-789 - Norme contabili per gli enti territoriali

Viene prorogata al 2021 la facoltà, prevista per il 2020 dal DL 18/2020 (DL Marzo) a favore degli enti territoriali, di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, quote dell'avanzo vincolato di amministrazione, con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per destinarle ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID.

Viene prorogata al 2021 la facoltà, prevista per il 2020 dal DL 18/2020 (DL Marzo), di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19.

Vengono previste misure per apportare le variazioni al bilancio di previsione delle Regioni e delle Province autonome; per introdurre l'obbligo delle Regioni e delle Province autonome di approvare la legge di assestamento, anche nelle more dell'approvazione definitiva del rendiconto dell'esercizio

precedente; per utilizzare le somme derivanti dall' estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato oltre che per la riduzione di altri debiti dell'ente, anche per il ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlati all'emergenza COVID.

La disposizione è positiva, in quanto amplia la possibilità di utilizzare una serie di misure contabili per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti territoriali determinate dall'emergenza COVID.

Comma 790 - Incremento risorse per il Trasporto scolastico

Per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 si istituisce uno specifico fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare ai comuni

La disposizione risponde all'esigenza emersa in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, quando sono state approvate le Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato.

Commi 791-792-793-794 - Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido

Viene previsto un aumento della dotazione del fondo di solidarietà comunale vincolandolo allo sviluppo ed ampliamento sia dei servizi sociali comunali delle regioni a statuto ordinario che dei posti di asili nido. Per i servizi sociali l'incremento è pari a 215.923.000 euro per l'anno 2021, 254.923.000 euro per l'anno 2022, 299.923.000 euro per l'anno 2023, 345.923.000 euro per l'anno 2024, 390.923.000 euro per l'anno 2025, 442. 923.000 euro per l'anno 2026, 501.923.000 euro per l'anno 2027, 559.923.000 euro per l'anno 2028, 618.923.000 euro per l'anno 2029 e 650.923.000 euro a decorrere dall'anno 2030. I contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente utilizzato per il riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

E' da considerare positivamente l'investimento per infrastrutturare la fragile e diseguale rete dei servizi sociali territoriali, che è sottoposta a causa della pandemia da covid-19 sia all'incremento della domanda di prestazioni sociali, sia ad una corrispondente riduzione delle entrate proprie dei Comuni. Peraltro l'entità del finanziamento aggiuntivo e crescente nel tempo, non è irrilevante se confrontato ad esempio con il Fondo nazionale per le politiche sociali, sulla cui base viene adottato il Piano sociale nazionale, che ammonta per l'anno in corso a 394 milioni di euro. Meno convincente appare la scelta di intervenire attraverso il Fondo per la solidarietà comunale, comportando ciò una ulteriore

frammentazione delle linee di finanziamento nazionale destinate alle politiche sociali, che invece andrebbero armonizzate per favorire la programmazione da parte degli enti locali, il monitoraggio degli interventi e la rendicontazione della spesa.

Si evidenzia inoltre l'urgenza di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, come da tempo richiesto dalla Cisl, per poter garantire i diritti sociali in tutto il territorio e individuare puntualmente i relativi fabbisogni standard.

Commi 805-806-807 - Accordo Autonomie speciali

In attuazione dell'accordo del 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, vengono destinati 100 milioni di euro alla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni e statuto speciale e province autonome per l'anno 2021, in base agli importi indicati nell'apposita tabella, a ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 per l'anno 2021

Si prevedono 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, per l'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020.

Nello specifico, il punto 9 dell'Accordo quadro prevede la revisione degli accordi in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità della Regione Sardegna e la definizione della revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria della Regione Sicilia; il successivo punto 10 prevede la sottoscrizione di un Accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali per l'anno 2021, analogo a quello del 20 luglio 2020, al fine di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza Covid-19, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

Si prevede che le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta, Sicilia, Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordino con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE.

Gli enti locali della regione Sicilia hanno già avviato tale percorso e già partecipano alla rilevazione dei fabbisogni standard.

L'impatto finanziario generato dall'emergenza sanitaria ha portato nuovamente in rilievo la necessità di determinare i livelli essenziali delle prestazioni, i fabbisogni standard e la perequazione. La Corte Costituzionale, con diverse sentenze, tra cui la sentenza n. 65 del 2016, ha richiamato l'attenzione sulla "utilità della determinazione, da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost., dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (in tal senso, già sentenza n. 273 del 2013)", indicando la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni come la via maestra per individuare il giusto livello di risorse per ciascun ente territoriale, al fine di garantire i fondamentali diritti dei cittadini in misura paritaria base su tutto il territorio nazionale.

La legge delega n. 42/2009, ed in particolare, l'articolo 27 richiama gli obblighi di perequazione e solidarietà e fissa i principi per la determinazione del concorso delle regioni a statuto speciale ai predetti obiettivi di perequazione e di solidarietà e a quelli di finanza pubblica, individuandoli nella dimensione della finanza di ciascuna regione rispetto alla finanza pubblica complessiva, nelle funzioni effettivamente esercitate e relativi oneri, tenendo conto degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i territori. Il processo delineato dalla legge delega implica, pertanto, la necessità che vengano adottati standard comparativi che consentano una valutazione sull'attualità degli ordinamenti finanziari e sulla loro idoneità alla copertura finanziaria delle funzioni esercitate o da trasferire sulla base dei principi di equità, responsabilità e solidarietà nella distribuzione delle risorse pubbliche. Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2019.

Comma 808 - Liberi consorzi e Città metropolitane della Sicilia

Il contributo attualmente vigente di 80 mln a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della regione Sicilia è aumentato a **90 mln** annui a decorrere dal 2021.

Misura utile per rafforzare gli enti decentrati e per lo sviluppo territoriale

Comma 809 - Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali

Vengono apportate modifiche ed integrazioni alla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Si prevede l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Le risorse previste sono 135 milioni di euro per l'anno 2021 di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034.

Vengono ampliate le tipologie di investimenti potenzialmente finanziabili, includendo l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

Vengono inclusi la messa in sicurezza, la nuova costruzione e il cablaggio interno tra le finalità nell'utilizzo delle risorse per l'edilizia scolastica.

La Cisl ha sempre considerato gli investimenti infrastrutturali in opere medio piccole da realizzare a livello locale un volano essenziale per lo sviluppo economico dei territori e per la tenuta dei livelli occupazionali nei settori coinvolti, quindi la previsione di risorse indirizzate a tal fine è da valutare positivamente.

Comma 815 - Perequazione infrastrutturale

Si apportano alcune modifiche alla legge 42/2009 (Federalismo Fiscale) al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali.

Entro il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome;
- sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti suddetti e definisce gli schemi-tipo per la ricognizione e gli standard di riferimento;
- entro sei mesi dalla ricognizione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, previa intesa in Conferenza, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti.

Per il finanziamento delle infrastrutture necessarie, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033.

Alla ripartizione del Fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

Il tema della perequazione infrastrutturale è di fondamentale importanza, accanto alla perequazione fiscale e finanziaria, per recuperare il gap di sviluppo del Mezzogiorno, quindi la previsione dell'apposito fondo è da valutare positivamente.

Comma 816 - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale e regionale

Viene istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 in favore di regioni e comuni

L'obiettivo di finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ritenuti indispensabili per lo svolgimento dell'anno scolastico,

come emerso in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, nella quale sono state approvate le Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, è condivisibile.

Comma 821 - Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni

La norma, fermo restando che la funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, rientra nella piena competenza regionale essendo stata trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per contribuire agli oneri che le regioni hanno sostenuto per l'esercizio di tale funzione. Si prevede altresì che il riparto del contributo in questione avviene in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

La misura è da valutare positivamente.

Commi 822-823-824-825-826-827-828-829-830-831 - Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

Vengono assegnati 500 milioni per il 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali previsto dal DL 34/2020 (DL Crecita) e dal DL 104/2020 (DL agosto), di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province. Entro il 28 febbraio 2021, il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'Interno. Seguono poi una serie di previsioni inerenti modalità e termini per le certificazioni che gli enti locali devono presentare relative alle perdite di gettito.

Le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, come anche le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, anch'esso previsto dal DL 34/2020 (DL Crecita), sono vincolate alla finalità di ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020- 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19.

La misura è quindi positiva essendo Regioni ed EELL la prima linea nell'erogazione dei servizi ai cittadini.

Comma 832 – Interventi in favore dei piccoli comuni

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, finalizzati a consentire lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La previsione è importante in quanto la maggior parte degli oltre 8000 comuni italiani ha una dimensione demografica esigua.

Commi 833-834-835-836-837-838-839-840-841-842 - Anticipazioni di liquidità da parte di Cassa Depositi e Prestiti

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall' epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai suddetti pagamenti.

Le anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un'adeguata copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono altresì indebitamento.

L'anticipazione è restituita con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.

La misura è da valutare positivamente in quanto consente di superare crisi di liquidità senza ricorrere a forme di indebitamento.

Commi 843-844-845-846 – Incremento e rifinanziamento del fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario

Per prevenire il rischio di dissesto finanziario, il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, previsto dal DL 19 maggio 2020, n.34, è rifinanziato per 5 milioni di euro per l'anno 2021 e incrementato di ulteriori 10 milioni di euro sempre per l'anno 2021.

La misura va valutata positivamente in quanto previene i rischi di dissesto finanziario.

Commi 849-850-851-852-853 - Spending review

In considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute ad effettuare a decorrere dall'anno 2023, si riducono le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri.

Inoltre, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, si prevede un contributo alla finanza per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per 200

milioni di euro, dei comuni per 100 milioni di euro e di province e città metropolitane per 50 milioni di euro.

E' una quantificazione dei risparmi connessi alla razionalizzazione organizzativa e alla riorganizzazione dei servizi tramite digitalizzazione e potenziamento del lavoro agile.

LEGGE DI BILANCIO 2021 - AMBIENTE E POLITICA ENERGETICA

Art.1 cc. 58-60 (Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate)

Prorogate per l'anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici.

La norma, inoltre, innalza da 10.000 a 16.000 euro l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici.

Dal 2021 la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica spetta anche per quelli di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione

La proroga delle detrazioni per l'anno 2021 è positiva in quanto accoglie le nostre precedenti richieste. Vista la situazione attuale di stallo delle attività produttive, si potrebbe pensare di estenderla anche al 2022.

cc. 61-65 (Bonus sanitari)

È istituito un Bonus di 1.000 euro per beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d'acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate. Sono stanziati di 20 milioni di euro. Il Mattm deve emanare un decreto entro 60 gg.

cc. 66-74 (Proroga e modifica del superbonus 110%)

Prorogata l'applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022 e per gli istituti autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022.

Prorogata l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali al 2022. Rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche. Possibile per i Comuni assumere personale per far fronte alle domande di superbonus, purché a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno non rinnovabile.

È assurdo che neanche questa volta siano stati previsti incentivi per la bonifica dell'amianto nelle costruzioni private. La detrazione nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sarebbe dovuta essere estesa, così come avvenuto per l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche alle spese sostenute per le attività di bonifica e rimozione dall'amianto

c. 76 (Proroga Bonus verde)

Sono prorogate per l'anno 2021 le detrazioni spettanti per gli interventi per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

cc. 77-79 (Sostegno acquisto auto elettriche)

Viene introdotto un contributo pari al 40% delle spese e rimaste a carico dell'acquirente, persona fisica con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquisti, anche in locazione finanziaria, autoveicoli (categoria M1 - "veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente") nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell'IVA. L' aiuto non è cumulabile con altri contributi. Sono stanziati 20 milioni di euro solo fino al 31 dicembre 2021. Si attende entro 30 giorni un decreto Mef-Mise.

cc. 124-126 (Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della Green economy)

Istituito un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per interventi di sviluppo delle PMI quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi. Si attende decreto Mise-Mef.

ART. 24. cc. 80 ecc. (Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse)

Questa necessaria disposizione prevede che possano essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione, nonché per l'attrazione di investimenti privati per il rilancio economico, al fine di favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche.

cc. 159-160 (Bioraffinazione)

Per mantenere i livelli occupazionali e favorire la riconversione dei petrolchimici del sud si impegna il Mise a definire un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di

iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'IVA sui prodotti energetici.

c. 231 (Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal)

Si dà a Sace la disponibilità di assumere impegni finanziari sulle somme definite nella precedente legge di Bilancio sul Green New Deal, pari a 470 Milioni di euro per il 2020. È una norma tecnica che purtroppo arriva a circa un anno dalla precedente legge.

c. 356-361 (Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

Le disposizioni soddisfano in parte le nostre richieste: positiva la proroga per il riconoscimento del contributo economico per le vittime di amianto non professionali - l'UNA TANTUM di 10.000 euro -. Per i lavoratori già titolari di rendita contratta per patologia asbesto correlata, viene però ridotta la prestazione aggiuntiva sulla rendita in godimento che passa dal 20% al 15%, tale riduzione determina una differenziazione, in negativo, nel riconoscimento dei diritti dei lavoratori, una disparità che non possiamo condividere. Inoltre, per il triennio 2018-2020, la legge 205/2017 aveva già iniquamente esonerato le parti datoriali dal versare il loro contributo (poco superiore a 7 milioni di euro annui) per il finanziamento del fondo, previsione purtroppo confermata anche con questa legge di bilancio, la quale, di fatto, abolisce tale contributo.

Positivo il riconoscimento dei benefici pensionistici per i lavoratori del settore rotabile ferroviario esposti a fibre di amianto, ma questa norma deve essere estesa anche ai lavoratori degli altri settori.

cc. 566-571 (Fondazione per il futuro della città)

È istituita la «Fondazione per il futuro delle città», avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia. Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della Fondazione è istituito un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.

c. 628 (Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

Viene abrogata l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), che era applicata solo in poche regioni e creava spesso contenziosi con le aziende del settore.

cc. 652-659 (Rottamazione auto e veicoli)

Confermato il bonus di 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. Arriva un contributo statale di 1500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era limitata ai 110 g/Km)- auto nuove di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021- è richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è

concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA.

Previsto un contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc).

Il contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV e varia da un minimo di 1.200 ad un massimo di 8.000 euro.

cc. 691-695 (Misure per la promozione della mobilità sostenibile)

La norma prevede un rifinanziamento del Fondo - 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026 - volto a incentivare l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica. Sono poi incrementate le risorse del fondo "Programma sperimentale buono mobilità" per garantire il riconoscimento del suddetto "buono mobilità" a tutti i beneficiari del rimborso degli acquisti di beni o servizi operati dal 4 maggio al 2 novembre 2020, in quanto le risorse allocate per tale finalità sono state sufficienti a coprire solo in parte le ipotetiche richieste al 4 novembre 2020, data che ha coinciso con l'esaurimento delle attuali risorse destinate al fondo "Programma sperimentale buono mobilità".

La misura è condivisibile, ma allo stesso tempo è importante da una parte prevedere la messa in sicurezza delle strade e dall'altra dare immediata operatività alla realizzazione di piste e corsie ciclabili, con le opportune modifiche al codice della strada.

Inoltre ribadiamo ancora che la ripresa dell'economia del nostro paese passa anche dal rilancio del settore automotive, pertanto sarebbe stato opportuno che le risorse in questione non fossero solo destinate all'acquisto di veicoli elettrici (tra l'altro NON prodotti in Italia), ma fossero di sostegno anche per i diesel Euro6 il cui ciclo vita rispetto all'impatto ambientale, non giustifica l'esclusione dagli incentivi.

c. 697 (Obbligo installazione colonne ricarica auto elettriche)

Previsto l'obbligo per i concessionari autostradali di dotare la propria rete di punti di ricarica elettrica di potenza elevata per gli autoveicoli - qualora non provvedano nei tempi stabiliti, dovranno consentire ad «altri soggetti interessati» di candidarsi ad installarle.

cc.698-699 (cargo bike)

Previsto un credito d'imposta per le micro e le piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, pari al 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria – necessario decreto del Ministro dell'ambiente.

cc. 701-704 (accelerazione e attuazione di investimenti per il dissesto idrogeologico)

Se da un lato è positiva la previsione di un fondo di 35 milioni di euro volto all'assunzione di personale per far fronte al problema del dissesto idrogeologico, dall'altro la previsione dovrebbe essere estesa anche oltre il 2021, in quanto l'individuazione degli interventi inerenti alla tutela del territorio richiede tempi che andranno oltre tale periodo.

cc. 725-727 (Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

Viene abrogata la previsione che le Regioni devono co-finanziare al 50% gli interventi, visto che nessuna Regione aveva trovato i fondi necessari. Quindi le Regioni opereranno esclusivamente sul fondo statale, che secondo i criteri previsti dall'Accordo di programma approvato con DPCM 1° febbraio 2018, è pari a complessivi € 28.671.680,00.

È una norma utile a semplificare.

cc. 736-738 (Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)

È previsto l'incremento di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la gestione e il funzionamento sia dei parchi nazionali già costituiti, che dei nuovi parchi nazionali da costituire. Inoltre si prevede di incrementare di 3 milioni di euro, sempre a decorrere dall'anno 2021, le risorse per garantire il funzionamento delle aree marine protette.

È autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma "Caschi verdi per l'ambiente" istituito inizialmente in via sperimentale per gli anni 2020, 2021 e 2022, consistente in una serie di attività di supporto alle aree nazionali protette per contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici

Positive le previsioni volte ad aumentare le risorse per il funzionamento delle Aree Protette, in linea anche con quanto previsto nella strategia Eu sulla biodiversità 2030 per il raggiungimento dell'obiettivo prioritario del contrasto, attraverso la riduzione della perdita di biodiversità, al cambiamento climatico.

cc. 740-741 (ecosistemi marini)

È prevista l'istituzione degli ecosistemi marini delle Isole Cheradi e del Mar Piccolo, da istituire anche separatamente.

cc. 743-746 (Potenziamento delle misure di tutela ambientale)

Si disciplina il Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile, in particolare attraverso l'introduzione di incentivi e metodologie che stimolino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili ottenuti dal ricorso ai servizi ambientali sulla base della decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

In coerenza con la logica del regolamento europeo 2020/852 adottato il 18 giugno 2020 che definisce 6 obiettivi ambientali cui devono mirare gli investimenti ecosostenibile rinviando alla Commissione europea il compito di definire per ciascun obiettivo dei criteri di vaglio tecnico i primi dei quali – con riferimento ai cambiamenti climatici – saranno adottati entro il 31 dicembre 2020, istituisce un

sistema di certificazione ambientale affidandolo ad un Comitato per la finanza ecosostenibile composto da 3 esperti presso il Mattm.

Il problema si pone soprattutto per le micro, piccole imprese, in quanto le grandi imprese e le multinazionali già hanno sistemi/procedure al loro interno che operano in termini di investimenti ecosostenibili. Essendo una certificazione volontaria si pone il problema di come renderla “appetibile” per le imprese più piccole e questo non può prescindere da un coinvolgimento delle parti sociali all’interno di questo Comitato.

c. 747 (modifica disciplina del Commissario straordinario discariche abusive)

Si modifica l’articolo 5, comma 5, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, prevedendo che le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario per la bonifica delle discariche abusive non siano superiori al 2 per cento annuo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, in luogo del limite dello 0,5 per cento attualmente previsto.

cc. 749-751 (misure per potenziare la valutazione d’impatto ambientale)

Il decreto legge n. 76 del 2020 ha dimezzato i tempi per l’esame delle domande di VIA e VAS e, al contempo, ha istituito la nuova Commissione PNIEC, lasciando, tuttavia, inalterato sia il quadro assunzionale del Ministero dell’Ambiente, sia il supporto tecnico (ad oggi fornito da 3 dipendenti di ruolo del Ministero).

La previsione è positiva per quanto riguarda l’ipotesi di aumento dell’organico perché, così come avevamo già sottolineato nel dl semplificazione, il dimezzamento dei tempi previsti dal legislatore per le autorizzazioni di VIA e VAS doveva essere accompagnato da un contestuale aumento delle risorse umane dedicate a tale attività.

Rimane ancora la perplessità sul come la nuova Commissione PNIEC, incaricata di gestire la procedura speciale accelerata (fast-track) relativa alle procedure di VIA per le opere ricomprese nel PNIEC possa soddisfare il criterio di semplificazione. Inoltre non è prevista nessuna figura economica-sociale per la valutazione d’impatto delle opere.

Ribadiamo che si sarebbe dovuta optare per un sistema di VIA più agile e partecipato, capace di determinare una crescita in chiave sostenibile, con procedure semplici, tempi certi, regole uniformi su tutto il territorio, di concerto anche con la Conferenza Stato-Regioni.

c. 752 (Istituzione del Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)

Istituito presso il Mattm, il fondo denominato “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica” con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all’effettuazione, in collaborazione con l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato (Arera).

d. 759 (Progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche)

Positiva la previsione di un fondo presso il MATTM pari ad euro 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 che prevede la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale in territori di prossimità di aree protette (parchi nazionali, riserve MAB, siti naturalistici UNESCO) e di Siti di Interesse Nazionale (SIN). Il MATTM, di concerto con il MEF, definirà con decreto i criteri e le modalità di riparto del fondo.

Auspicabile che la previsione venga successivamente estesa anche su tutto il resto del territorio nazionale.

cc 760-766 (Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali)

Si prevede la possibilità di promuovere l'utilizzo del vuoto a rendere per i liquidi alimentari, nelle Zone Economiche Ambientali. I cosiddetti utilizzatori (i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni) potranno avere un contributo sino a 10.000 euro anno per il 2021 e 2022 tramite credito di imposta.

Il vuoto a rendere è un sistema già diffuso in molti paesi europei, in particolare in Germania. In Italia era diffuso fino all'inizio degli anni '60. Andrebbe velocemente applicato in tutto il territorio nazionale.

cc. 767-769 (Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali)

Positiva l'istituzione del "fondo per la promozione della tariffazione puntuale", con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale. I criteri e modalità per l'attuazione del fondo saranno definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del MATTM, sentito il MEF.

cc. 770-771 (Misure finalizzate all'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali)

Vi è la previsione di istituire un Fondo "Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali" pari ad euro 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a contribuire alla realizzazione di compostiere di comunità anche al fine di incentivare la produzione di compost in luogo di altri fertilizzanti o ammendanti di origine minerale o di sintesi in zone speciali del paese caratterizzate da un particolare pregio ambientale. Inoltre il contributo riconosciuto ai Comuni è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100% delle spese sostenute.

c. 1084 (Imposta sul consumo dei MACSI, rinvio e modifiche plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti)

Viene precisato l'ambito di applicazione della Plastic tax, la cui entrata in vigore è rinviata al 1° luglio 2021, ma su questa imposta, pur se rinviata, la Cisl e le categorie (Femca e Fai) sono sempre state contrarie, perché da un lato pregiudica l'occupazione e dall'altro non è una tassa di scopo, cioè

questa imposta, invece di essere reinvestita per ridurre l'utilizzo della plastica, oppure per nuovi impianti di riciclo dello stesso prodotto, è usata solo per fare cassa.

cc. 1087-1089 (Credito d'imposta per distributori di acqua potabile)

Allo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, arriva un credito d'imposta per l'installazione di distributori e sistemi di filtraggio. Il credito d'imposta è pari al 50 del costo per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290. L'ammontare del credito massimo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche per ciascuna unità immobiliare e a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

LEGGE DI BILANCIO 2021 - COOPERAZIONE

cc. 259-262 (Workers buyout)

Su incarico del Mise, società costituite ai sensi della Legge Marcora (es. Cooperazione Finanza Impresa – CFI) possono effettuare attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Uno specifico decreto del Ministro dello sviluppo economico avrà il compito di definire le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi. Il Fondo per la costituzione di nuove cooperative è finanziato con ulteriori 10 milioni di euro per il 2021 e 2022.

LEGGE DI BILANCIO 2021 - SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA

c. 297 - Sistema duale: 105 ml in due anni

La disposizione incrementa di 55 ml di euro per il 2021 e 50 ml per il 2022 le risorse destinate all'integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

L'incremento delle risorse per il sistema duale è un buon segnale di attenzione al bisogno di un maggior raccordo tra scuola e lavoro nel nostro paese, ma devono diventare risorse strutturali.

c. 298 – Istruzione tecnica superiore

Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1 comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

Positivo lo stanziamento di ulteriori 20 milioni per il funzionamento degli ITS ma non comprendiamo la decisione di limitare le risorse al solo anno 2021.

c. 503 - Fondo per l'arricchimento e ampliamento offerta formativa: 242,7 ml in sei anni.

Anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per gli studenti privi di mezzi, il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi è incrementato di 117,8 milioni di euro nell'anno 2021, di 106,9 milioni di euro nell'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l'anno 2026.

Positivo l'incremento della dotazione del fondo per ridurre le disuguaglianze nell'accesso all'istruzione.

cc.504, 505 – Esami di Stato

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie. Per le finalità di cui al comma 504 sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021.

Purtroppo vengono stanziati 8 milioni in meno rispetto allo scorso anno scolastico.

c. 507 – Dispersione scolastica

Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

Anche in questo caso rileviamo la mancanza di una visione strategica di lungo periodo e lo stanziamento di risorse per il solo anno 2021.

c. 512 - Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole

Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche che la legge 107/2015 ha destinato all'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale è incrementato di euro 8.184.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021.

La previsione di incrementare e destinare 8 milioni di euro annui per dotare di animatori digitali ogni istituzione scolastica speriamo contribuisca alla trasformazione progressiva delle scuole in luoghi innovativi sia per le dotazioni informatiche che per la didattica. Riteniamo che l'emergenza sanitaria, la sospensione della didattica in presenza e la generalizzazione della DDI richieda investimenti più ingenti per garantire a tutti gli studenti i livelli di offerta formativa pre-crisi e ridurre il rischio di insuccesso formativo e di abbandono scolastico negli anni a venire.

c. 513 - Sistema informativo integrato

È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 12 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica introdotto dal decreto n.34 del maggio 2020.

c. 203 e cc. 811 e 812 -Misure per l'edilizia scolastica: 3 ml in tre anni + 40 ml Inail

Si incrementa il Fondo unico per l'edilizia scolastica di 1 milione per ciascuno degli anni 2021-2022 e 2023. Si estende al 31 dicembre 2021 la previsione del decreto 22 dell'aprile scorso, che prevede per i sindaci e presidenti delle province poteri commissariali per garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19.

L'INAIL, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore somma complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla costruzione delle scuole di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

c. 518 - Misure per il diritto allo studio: Fondo per il funzionamento ordinario delle università: + 165 ml l'anno/Fondo Afam: +8 ml l'anno.

Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165 milioni di euro. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui al primo periodo concorrono per 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.

cc. 481, 483 – Disposizioni per i lavoratori fragili

Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al comma 481, è autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.

È finalmente stata recepita la richiesta delle organizzazioni sindacali di prorogare le norme del decreto n. 18 a tutela dei lavoratori fragili che non possono essere adibiti ad altre mansioni e sono state stanziati le risorse per la sostituzione di questi lavoratori. Naturalmente se lo stato di emergenza proseguirà sarà necessaria una ulteriore proroga.

Comma 519 - Fondo integrativo statale per borse di studio: + 70 ml l'anno.

Si prevede un incremento, a regime, di 70 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio in modo da consolidare gli incrementi, previsti per il solo anno 2020.

cc. 520 – 530 Interventi sul sistema universitario statale e non statale.

Si prevede l'incremento, per l'anno 2021, di 30 milioni di euro dei contributi concessi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale. L'incremento del contributo è corrisposto in rapporto alle risorse aggiuntive stanziati per il sistema universitario statale, al fine di contrastare la crisi economica derivante dalla situazione emergenziale in atto.

Si istituisce il Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 3 ml di euro a sostegno delle università statali del Mezzogiorno sempre al fine di mitigare gli effetti della crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica.

Si prevede un incremento, per il 2021, di 4 milioni di euro dello stanziamento destinato ai collegi universitari di merito, in ragione delle difficoltà da essi attraversate per effetto della ridotta residenzialità determinata dall'emergenza Covid.

Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari

Si incrementa di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021 il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" necessario per il protrarsi dello stato di emergenza connesso alla crisi epidemiologica da Covid-19 rispetto alle previsioni iniziali.

Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

Positivi gli interventi diretti a estendere il numero di studenti che possono beneficiare di riduzioni delle tasse universitarie e di borse di studio al fine di colmare il gap esistente tra il numero di studenti che

risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e gli effettivi percettori delle borse di studio. Si tratta di risorse stabili a partire dal 2021 a cui si aggiungono altri 34,5 ml per il solo anno 2021 per aiutare le università ad affrontare il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria nonché altre risorse per le università non statali e per le università statali e non del Mezzogiorno.

c. 536 - Credito d'imposta per aziende che investono nelle competenze.

Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un credito d'imposta fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro.

Positivo questo intervento che speriamo possa contribuire ad elevare nel nostro paese la capacità formativa delle imprese e sensibilizzarle ad investire nel miglioramento delle competenze dei giovani occupati e non.

cc. 540- 541 (Misure a sostegno della ricerca): Fondo ordinario enti e istituzioni di ricerca: + 65 ml annui/ Nuovo Fondo per la promozione e sviluppo del PNR: 450 ml in tre anni/Nuovo fondo per ammodernamento strutturale e tecnologico università, ricerca e afam: 2 miliardi e 350 ml in 15 anni.

Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 destinate all'assunzione di ricercatori.

Il fondo per il funzionamento AFAM è incrementato di 1 milioni di euro a decorrere dal 2021 per garantire l'attività didattica e di formazione per gli studenti disabili e con invalidità superiore al 66%.

c. 548 – Istituzione Fondo per il PNR

Al fine di rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica è **istituito** nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il "Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)", con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca.

c. 549 – Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca

Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca", con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

c. 550 – Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca

Il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.–Invitalia, per i servizi di supporto specialistico e attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria e per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo denominato "Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca", con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

c. 553 – Anagrafe degli enti, istituzioni e organismi privati di ricerca

Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di iscrizione degli enti, delle istituzioni e degli organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca» dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale *delle ricerche, le informazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma.*

c. 554 – Fondo per la ricerca in campo economico e sociale

Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo denominato «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale» con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553.cc.

566 – 569. Fondazione per il futuro delle città

È istituita la fondazione denominata «Fondazione per il futuro delle città», avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente

vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia. A tale fine, la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza. Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della Fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.

c. 790 (Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto scolastico): Fondo di 150 ml per il 2021

La norma si pone l'obiettivo di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui ai decreti legge n. 19, n. 33 e n. 35 del 2020, attraverso l'istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

c. 791 (Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido): 1 miliardo in 5 anni, a partire dal 2022, per potenziamento asili nido comunali e 300 ml annui dal 2026.

Si incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale con l'obiettivo di finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario (vedere la nota del dipartimento politiche sociali) e di incrementare il numero di posti disponibili negli asilo nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze. La dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.

La misura è diretta ad incrementare l'offerta di posti a tempo pieno negli asili nido in percentuale e nel limite dei livelli essenziali delle prestazioni che, al momento non esistono per i servizi per l'infanzia. La Commissione tecnica sui fabbisogni standard deve individuare, fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, i fabbisogni standard per la funzione "asili nido" il cui livello di riferimento sarà la media relativa alla fascia demografica a cui appartiene il Comune e ripartirà le risorse in base ai fabbisogni standard.

La Cisl sostiene la necessità di definire al più presto i livelli essenziali delle prestazioni e destinare le risorse ai comuni in proporzione agli interventi necessari da realizzare per raggiungere i LEP. Ci sono nel nostro paese forti divari territoriali tra Regioni e all'interno delle stesse tra comuni nella disponibilità di posti negli asili che vanno urgentemente ridotti. A questa misura va però aggiunto un forte investimento nella realizzazione del sistema nazionale integrato dei servizi 0-6.

Art. 810 (Incremento risorse per investimenti degli enti locali)

Le risorse stanziare dall'art. 1 co. 63 della legge di bilancio per il 2020 per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane possono essere utilizzate anche per la messa in sicurezza e la costruzione di nuove scuole e per il cablaggio interno (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034).

Positiva l'estensione degli interventi ma sarebbe stato necessario aumentare anche la dotazione finanziaria.

ART. 816 (Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale): Fondo di 200 ml per il 2021.

Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al secondo periodo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

cc. 960-962 (Disposizioni in materia di personale scolastico): Piano di assunzione per docenti di sostegno: 25.000 unità in 3 anni (1 miliardo e 600 ml).

Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità viene incrementata la dotazione dell'organico dell'autonomia di sostegno con un finanziamento nella misura pari a 62,76 milioni nell'anno 2021, 321,34 milioni nell'anno 2022, 699,43 milioni nell'anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell'anno 2026, 956,28 milioni nell'anno 2027, 1.003,88 milioni nell'anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Si incrementa il Fondo per la formazione obbligatoria dei docenti di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, di 10 milioni di euro per l'anno 2021 con la specifica finalità di formare tutti i docenti che insegnino in classi in cui sono presenti alunni con disabilità sulle specifiche competenze e metodologie. L'inclusione scolastica, infatti, richiede che tutti i docenti, non esclusivamente quelli impegnati nel sostegno didattico, siano coinvolti nella formazione specifica. Si prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per i prossimi tre anni scolastici, finalizzato all'acquisto e la manutenzione dei sussidi didattici di cui all'articolo 13 della legge n. 104 del 1992 destinati alle scuole che accolgono alunni con disabilità. Il relativo riparto avviene con decreto del Ministro dell'istruzione.

Positivo l'investimento diretto a risolvere l'annoso problema della mancanza di docenti di sostegno con formazione specifica nella scuola italiana e la destinazione di risorse specifiche, anche se per il solo anno 2021, per la formazione dei docenti che insegnano in classi con presenza di alunni con disabilità. Va però anticipata l'assunzione di un contingente più consistente dall'a.s. 2021-2022.

c. 964 Assunzioni Ata

Il Ministero dell'istruzione è autorizzato, oltre le ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 56,17 milioni di euro nell'anno 2021, 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, 60,76 milioni di euro nell'anno 2029, 61,56 milioni di euro nell'anno 2030, e 61,62 milioni di euro a decorrere dal 2031 per consentire la trasformazione da tempo parziale e tempo pieno del contratto di 4485 collaboratori scolastici ex LSU assunti a marzo 2020 per assicurare la sanificazione delle scuole.

cc. 966-968 Proroga contratti personale ata e adeguamento dotazione organica scuole dell'infanzia

Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 13,80 milioni di euro nel 2021. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 530 posti di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico, ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell'organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021 sono corrispondentemente incrementate di mille unità. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 9,26 milioni di euro nel 2021 e 34,00 milioni di euro annui nel 2022, 32,44 milioni di euro a decorrere dal 2023 al 2026, 33,10 milioni nel 2027 e 34,42 milioni dal 2028. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di mille posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di mille posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 11,67 milioni di euro nel 2021, 38,43 milioni di euro nel 2022, 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 38,48 milioni di euro nel 2027 e 40,79 milioni di euro dal 2028.

Positiva l'autorizzazione alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale Ata non coperti nell'anno scolastico in corso, la proroga dei contratti di assistente tecnico nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado al 30 giugno 2021 e la previsione di incrementare la dotazione organica di questo personale di 530 unità (che con i 470 posti vacanti e disponibili arrivano ad una dotazione di 1000 unità). Positiva anche la trasformazione dei contratti dei collaboratori scolastici

assunti a marzo scorso da tempo parziale a tempo pieno per assicurare la necessaria sanificazione degli edifici scolastici.

c. 969 Integrazione Fondo per il sistema integrato 0-6

Il fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 60 milioni di euro. Per l'anno 2021, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, del citato decreto, una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000 è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 65 del 2017. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 60 milioni a decorrere dall'anno 2021.

Positiva la previsione di incrementare in modo strutturale il fondo per il sistema integrato 0-6 di 60 ml all'anno a partire dal 2021, anche se si tratta di una dotazione complessiva insufficiente a garantire la diffusione su tutto il territorio nazionale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, è un primo segnale di attenzione.

c. 970 Equipe formative territoriali

Al fine di continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, si estende agli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 l'individuazione da parte del Ministero dell'istruzione di equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50% dell'orario di servizio". E' autorizzata la spesa pari a euro 1.446.158 per l'anno 2021, euro 3.615.396 per l'anno 2022 ed euro 2.169.238 per l'anno 2023.

c. 978 – Dimensionamento delle istituzioni scolastiche

Per l'anno scolastico 2021-2022 viene abbassato il numero di studenti necessari per consentire agli istituti scolastici di nominare un dirigente scolastico e un Dsga da 600 a 500 e da 400 a 300 nelle piccole isole e comuni montani. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022.

Norma positiva di cui però non si comprende la limitazione dell'applicazione al solo anno scolastico 2021-22.

LEGGE DI BILANCIO 2021 - MEZZOGIORNO, FONDI EUROPEI E NAZIONALI PER LA COESIONE ECONOMICA SOCIALE E TERRITORIALE

Premessa

La legge di bilancio prevede molti interventi per il Mezzogiorno ed anche il rifinanziamento dei principali fondi per la coesione territoriale, sia il Fondo sviluppo e coesione che il fondo di rotazione

per il cofinanziamento dei Fondi Strutturali europei. La gran parte delle misure previste proseguono alcuni investimenti o attuano indicazioni presenti nel Piano Sud 2030 finalizzate alla coesione territoriale sia nel Mezzogiorno che nelle aree interne.

Molte delle misure specifiche sia, nuove che rifinanziate, sono attuate con l'utilizzo del fondo sviluppo e coesione del periodo 2014-2020 che allo scopo viene ridotto. Dato che le risorse vengono attribuite a misure e fondi destinati alle regioni del sud, non si tratta di veri definanziamenti, ma piuttosto di allocazioni dello stesso attraverso la legge di bilancio. **Sono quindi tutte misure finanziate con risorse aggiuntive per la coesione e non con il finanziamento ordinario della legge di bilancio.**

Esame degli articoli

Art.1 c. 11 (Incentivo occupazione giovani rafforzato a Mezzogiorno)

L'incentivo, per le assunzioni di giovani fino a 35 anni d'età, previsto per tutte le regioni del paese, ha una durata temporale maggiore nelle regioni del Mezzogiorno: quarantotto mesi, invece che trentasei. Inoltre, si precisa nel testo che esso può essere utilizzato dalle imprese meridionali e dalle unità produttive presenti nel territorio delle 8 regioni.

Positivo l'incremento della durata dell'incentivo per le assunzioni dei giovani perché tiene conto del gap occupazionale specifico delle regioni meridionali.

Art.1 cc. 51-57. (Co-finanziamento nazionale dei Fondi Ue periodo 2021-2027)

I Fondi strutturali europei, che vengono assegnati ogni 7 anni ai paesi, per Regolamento europeo richiedono un cofinanziamento nazionale che ogni settennio viene attribuito attraverso la legge di bilancio relativa al primo anno di programmazione. Quindi, dato che la programmazione prossima riguarda il periodo 2021-2027, allo scopo di poter accedere a tali risorse, **la Legge di Bilancio 2021 prevede il necessario cofinanziamento nazionale.**

L'articolo al comma 1 dispone le regole e le risorse per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei (FESR -fondo europeo di sviluppo regione, FSE- Fondo sociale europeo) il Fondo per una transizione giusta (JTF) e per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e precisa che allo scopo concorre il fondo di rotazione apposito (Legge 183/1987).

Il testo non esplicita l'entità del cofinanziamento ma ne precisa i termini. Rimanda, dopo l'approvazione del Quadro finanziario pluriennale (bilancio settennale europeo), ad una apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la definizione al massimo livello possibile dei tassi di cofinanziamento.

Dispone che per i Programmi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano il cofinanziamento a carico dello Stato raggiunga il 70 % del cofinanziamento previsto dai singoli programmi, mentre il restante 30 % sarà a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome o anche di altri possibili beneficiari pubblici.

Mentre, per i programmi affidati alle amministrazioni centrali il totale cofinanziamento rimane a carico dello stato (Comma 53).

Al terzo comma, si prevede che il fondo di rotazione concorre a finanziamento dell'attuazione di eventuali programmi complementari (ovvero programmi finanziati con risorse nazionali che operano sui medesimi obiettivi dei fondi europei, ma con minori vincoli). Come anche possono partecipare i bilanci delle regioni e delle province autonome.

Il sistema di monitoraggio delle risorse è affidato al Mef-Ragioneria dello Stato.

Infine ma non di minore importanza viene rifinanziato il Programma operativo nazionale Governance, gestito dall'Agenzia per la coesione territoriale, con risorse già stanziata nella legge di bilancio 2019, allo scopo di supportare la chiusura della programmazione 2014-2020 e l'avvio della programmazione 2021-2027.

Il regolamento dei Fondi europei strutturali e del fondo per la giusta transizione e dei Fondi per l'agricoltura e la pesca sono in via di definizione, ma, non ancora approvati, in quanto collegati al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea (cioè il Bilancio pluriennale EU in via di approvazione). Quindi il valore del cofinanziamento è stimato sulla base di dati abbastanza attendibili, ma ancora provvisori. Come si segnalava la cifra per il periodo 2021-2027 a carico del bilancio dello Stato sarà da verificare una volta disponibile le tabelle allegate alla legge che commentiamo.

Nel confronto in corso la cifra sembra essere congrua, ma occorrono maggiori approfondimenti e cifre certe per comprenderne effettivamente la portata. Una valutazione più specifica sarà possibile quando si continueranno i tavoli di confronto sulla futura programmazione, ripresi nel corso del periodo natalizio. Il confronto sull'insieme della programmazione, Accordo di partenariato, programmi previsti, risorse e contenuti degli stessi, è quanto mai urgente e ci auguriamo che prosegua in maniera approfondito in coerenza con il "codice di condotta europeo per il partenariato".

Art.1 cc.161-167 (Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud)

Viene prorogato al 2029 il dispositivo previsto dal cosiddetto decreto agosto (art.27 dl 104/2020 convertito L.126/2020) di riduzione dei contributi previdenziali nelle regioni del Mezzogiorno secondo la seguente schema:

- a) 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali versati sino al 31 dicembre 2025;
- b) 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2026 e 2027;
- c) 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2028 e 2029.

La decontribuzione fino al giugno 2021 ricade nell'attuale quadro di deroghe ai vincoli previsti per gli aiuti di stato della fase Covid19. Dal luglio 2021 al dicembre 2029 dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione da parte della Commissione europea.

Vengono esclusi dalla possibilità di utilizzo della decontribuzione alcune imprese a capitale pubblico, enti pubblici economici, ed enti ed istituti pubblici nonché enti di assistenza, consorzi di bonifica ettc..

La decontribuzione Sud richiede un finanziamento di 4.836,5 milioni di euro per l'anno 2021, 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, 5.805,5 milioni di euro per l'anno 2024, 5.892,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4.239,2 milioni di euro per l'anno

2026, 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2.313,3 milioni di euro per l'anno 2028, 2.084,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 267,2 milioni di euro per l'anno 2030.

Al finanziamento per coprire le spese del comma 161, per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 2.508,4 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 si provvede con le risorse del Fondo **Next Generation EU**, previsto dai successivi co 1037 e 1050.

Rispetto alla bozza di decreto precedente la legge stanziava una cifra inferiore di circa 4 miliardi di euro per i 3 anni finanziati

La CISL, apprezza la proroga al giugno 2021 del dispositivo di decontribuzione per gli occupati del Mezzogiorno, la copertura finanziaria fino a tutto il 2021 e la disposizione di legge che attiva la decontribuzione fino al 2029, sia pure a seguito della autorizzazione europea da ottenere per le annualità successive al giugno 2021 e del finanziamento da attivare. Per quanto attiene alla minore entità delle risorse stanziata dalla legge di bilancio rispetto alle precedenti bozze, che ammonta a circa 4 miliardi, nell'incontro con il Ministro per la coesione dello scorso 28 dicembre ci è stato assicurato che si ricorrerà ad altre fonti finanziarie (Fondi per la coesione e fondo React-eu PNRR). E' un'importante impegno che sostiene l'occupazione in una fase critica e riconosce lo svantaggio che lavoratori ed aziende soffrono in regioni meno attrezzate dal punto di vista infrastrutturale e della qualità dei servizi.

Per tale ragione la Cisl ritiene che la decontribuzione dovrebbe essere affiancata da una più vasta fiscalità di sviluppo a cui si devono urgentemente aggiungere i necessari investimenti per le infrastrutture fisiche e sociali ed per i servizi.

Art.1 c.169 (FSC riduzione)

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021- 2027, è ridotto di 3.500 milioni di euro per l'anno 2023.

Art.1 c.170 (Resto al sud)

Per la misura Resto al sud i beneficiari possono raggiungere l'età di 55 anni (prima 45)

Art.1 c.171 (Credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno)

E' prorogato il credito d'imposta per gli investimenti al Sud al dicembre 2022, con un finanziamento di 1053,9 milioni per ciascuno dei due anni. Il dispositivo, presumibilmente viene finanziato con risorse stornate dal FSC 2021-2027 al comma successivo.

La Cisl ha sempre molto apprezzato e richiesto per le imprese del Mezzogiorno il credito d'imposta investimenti considerandolo un dispositivo utile ad attenuare lo svantaggio competitivo, derivante dalla localizzazione in territori meno attrezzati, che frena le imprese del Sud. Anche se, comunque si rimane in attesa che di una più capillare fiscalità di vantaggio per lo sviluppo da affiancare alla già attiva decontribuzione per gli occupati del nel Mezzogiorno.

Art.1 c.172 (FSC riduzione)

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Art.1 c.173 (riduzione di tassazione per le imprese che investono nelle Zone economiche speciali)

Si dispone una riduzione del 50 dell'imposta sul reddito delle imprese che realizzano "una nuova iniziativa economica" nelle Zone economiche speciali (ZES)

Tale riduzione d'imposta si applica al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES "a decorrere dall'anno nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei anni successivi.

Il beneficio alle imprese investitrici è condizionato a d alcuni vincoli:

- a) devono mantenere per almeno dieci anni;
- b) devono mantenere i posti di lavoro creati per almeno dieci anni.

Ed inoltre esse non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Possono beneficiare della riduzione di tassazione anche le imprese anche agricole e della pesca. L'incentivo opera in regime di de minimis.

Il dispositivo è interessante probabilmente funzionale per l'attrazione di investimenti nelle ZES- La Cisl ha chiesto sempre un rafforzamento dei vantaggi per le imprese che potenziavano facevano o potenziavano i loro investimenti in tali aree. Tuttavia occorrerà verificare, se in questa fase di incertezza della domanda di beni e servizi, i vincoli posti non siano così onerosi da scoraggiare gli investimenti.

Art.1 cc. 177- 178 (FSC nuova assegnazione per la programmazione 2021-2027)

In concomitanza con la programmazione dei fondi strutturali e d'investimento europeo vengono assegnate al Fondo sviluppo e coesione le risorse nazionali per il medesimo periodo di programmazione 2021-2027

Il comma 177 prevede" una **prima** assegnazione" per il periodo di programmazione 2021-2027, di 50 Miliardi di euro. E' una assegnazione che ha una distribuzione su 10 anni con una distribuzione annuale: 4 Miliardi di euro per l'anno 2021, 5 miliardi per ciascuno degli anni 2022-2029, 6 miliardi per di euro per l'anno 2030.

Le risorse del Fondo sviluppo e coesione saranno destinate, come previsto dalla legislazione che regola il fondo stesso per l'80 % alle regioni meridionali e per il 20 % alle altre regioni del paese.

Il comma specifica anche che FSC è impiegato per obiettivi della coesione in particolare secondo quanto previsto nel Piano Sud 2030 incluso il rafforzamento delle amministrazioni pubbliche, nonché in coerenza con gli obiettivi dei Fondi strutturali e di investimento europei e con le e politiche del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo un principio di complementarietà e addizionalità.

I successivi commi riprendono e riordinano meccanismi di assegnazione e programmazione del fondo stesso attraverso le Decisioni della apposita Cabina di regia, la programmazione attraverso piani sviluppo e coesione e tutti i meccanismi, di regolazione assegnazione ed eventuale riassegnazione delle risorse.

L'assegnazione di nuove risorse all'FSC è consistente 50 Miliardi di euro, ed è una prima tranche, che sarà (come avvenuto nelle precedenti programmazioni, completata con assegnazioni di successive leggi di bilancio fino a raggiungere quanto previsto nel PNR (73,5 MLD €).

Il percorso di programmazione indicato è come sempre complesso, la definizione dei Piani di sviluppo e coesione già prevista da alcuni anni, tarda a compiersi ed è stata di fatto ritardata dalle riprogrammazioni operate per fronteggiare le crisi Covid.

Rimane del tutto inattuata la disposizione che prevede la consultazione delle parti economiche e sociali nella definizione ed attuazione dei Piani sviluppo e coesione. La Cisl quindi non può che insistere sulla richiesta di avere dei confronti ricorrenti nella o con la cabina di regia del Fondo stesso prima delle deliberazioni di allocazione delle risorse attraverso il CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica). Inoltre la Cisl ritiene essenziale ribadire che il Fondo sviluppo e coesione deve diventare una effettiva fonte di finanziamento delle politiche di coesione, superando il meccanismo di programmazione e riprogrammazione di risorse che di periodo in periodo annulla la sua effettiva consistenza economica ed il azzera il suo possibile impatto per creare sviluppo.

Art.1 cc.179-184 (assunzione giovani in supporto alla attuazione dei Fondi strutturali e della coesione)

Di grande rilievo, sulla base di quanto previsto dal Piano Sud 2030, è l'intervento che mira alla rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno.

I commi prevedono l'assunzione di nuovi addetti con competenze alte e specialistiche funzionali ad un migliore impiego dei fondi europei e degli investimenti. in deroga ai vincoli per le assunzioni previsti dalla disciplina vigente. Le assunzioni vengono finanziate con le risorse del Programma operativo complementare

al Programma operativo nazionale Governance (programmi finanziati con i fondi per la coesione e gestiti dall'agenzia per la coesione territoriale), Il numero previsto è di 2800 addetti e le risorse stanziare 378 milioni per il triennio 2021-2023. I contratti avranno una durata massima di 36 mesi.

La ripartizione tra le amministrazioni, delle risorse e delle figure professionali individuate, viene fatta sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, attraverso un apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del sud, (di concerto con il Min. per le finanze e sentita la conferenza Unificata) da emanare entro sessanta giorni dalla data della approvazione della legge di bilancio.

Il reclutamento sarà realizzato attraverso concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica

Si prevede inoltre un possibile percorso di stabilizzazione. Si prevede, infatti, che le amministrazioni possano a valere sulla normativa vigente per le assunzioni nella pubblica amministrazione, nel limite del 50% delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato assumere le professionalità di cui ai commi precedenti (non dirigenti).

L'Agenzia per la coesione territoriale, controlla che il personale sia addetto alle finalità indicate

L'articolo per la CISL è molto controverso, mentre infatti da un lato incontra la necessità più volte ed in molte occasioni manifestata di urgente necessità di assunzioni di personale con competenze alte e

mirate per rafforzare la pubblica amministrazione e rendere più efficace l'impiego dei Fondi strutturali e dei relativi investimenti. La CISL quindi considera essenziale e necessario attivare al più presto il confronto con sulla verifica e definizione dei profili, con l'agenzia per la coesione ed i Ministri responsabili del processo di selezione e reclutamento, e le amministrazioni interessate, anche a fronte delle molte figure a tempo determinato già assunte dalle amministrazioni per la gestione dei fondi europei.

Art.1 cc. 185 -186 (Credito ricerca rafforzato nel Mezzogiorno)

Viene prorogato il credito d'imposta per la ricerca potenziato nelle regioni del Mezzogiorno per ulteriori 2 anni, fino al 2022.

Allo scopo si destinano 312 milioni di euro, spostati dal Fondo sviluppo e coesione –

Il credito è progressivo e maggiore per le imprese più piccole ed attribuito nella misura:

- del 25 % per le grandi imprese (almeno 250 addetti e fatturato di almeno 50 milioni di euro, oppure con bilancio almeno pari a 43 mil. di euro)
- del 35 % per le medie imprese (almeno 50 addetti e fatturato di almeno 10 milioni di euro)
- del 45% per le piccole imprese (meno di 50 addetti e un fatturato non superiore ai 10 mil. di euro).

Il dispositivo è coerente con i regolamenti di esonero dai vincoli degli aiuti di stato previsti per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo attuati dalle imprese.

Utile strumento per favorire l'innovazione e la ricerca in ambito industriale, La Cisl ha valutato positivamente il rafforzamento di questo strumento per il sud al momento della sua istituzione.

Art.1 cc.187. FSC riduzione

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 310 mil. di euro (52 mil.di euro all'anno nel 2022 di 104 mil. di euro nel 2023 e 2024- e di 52 nel 2025)

Art.1 cc. 188 - 189 – 190 (Ecosistemi dell'innovazione)

Per perseguire un obiettivo di sviluppo la coesione e la conoscenza nelle regioni del Mezzogiorno viene promossa la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione-

Sono sistemi che integrano la riqualificazione di struttura e lo sviluppo di infrastrutture materiali, con lo sviluppo di ricerca e formazione attraverso e imprese, attraverso la collaborazione tra università imprese, amministrazioni ed enti di ricerca, imprese, organizzazioni del Terzo settore.

Il ministro del sud assegna al Ministero dell'università e della ricerca, attraverso il Piano sviluppo e coesione 50 milioni per ciascuno degli anni 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, (Fondo sviluppo e coesione 2021-2027).

Il percorso attuativo prevede un decreto del Ministro per il Sud che definisce i criteri di ripartizione delle risorse e le modalità di assegnazione e la relativa delibera Cipe per l'assegnazione delle risorse.

Gli ecosistemi per l'innovazione, sono frutto di una sperimentazione riuscita in Campania, e vengono attraverso questi dispositivi formalizzate ed estesi alle altre regioni, sarà da verificare se il meccanismo funzionerà. Il dispositivo stesso associa proficuamente il sistema delle imprese con l'università e il sistema di ricerca e formativo.

Art.1 c. 195 (fondo per la formazione turistica esperienziale)

Viene istituito un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale. Tale fondo avrà un finanziamento di 1 mil. di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il fondo sarà attribuito alle regioni del Mezzogiorno e destinato alla formazione turistica da parte dei soggetti che costituiscono gli Ecosistemi per l'innovazione. Un apposito decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, definisce i criteri di ripartizione del fondo stesso.

Un dispositivo in sostegno del settore del turismo, nelle regioni del sud attraverso la formazione dei suoi addetti

Art.1 cc. 196-198-200 (aree interne e comuni marginali)

Il fondo in sostegno alle attività economiche nelle le aree interne viene rinominato "fondo di sostegno ai comuni marginali" e gli si attribuisce con un finanziamento di 90 milioni di euro per 3 anni, probabilmente trasferiti dal fondo sviluppo e coesione, che nell'articolo successivo viene decurtato della somma equivalente. Il fondo sarà ripartito con apposito decreto del ministro per il Sud e la coesione territoriale.

Inoltre il co 200 attribuisce al fondo per le aree marginali 48 mil. di euro per il 2021, 43 mil di euro per il 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023.

Lo scopo è realizzare interventi contrastare l'impoverimento del tessuto produttivo e sostenere le attività economiche. Le aree interessate vengono allargate oltre la SNAI. Con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027.

Art.1 c. 199 (FSC riduzione)

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, viene ridotto di 90 milioni per gli anni 2021-2022 -2023.

Art.1 cc. 203-204 (finanziamento Inail per l'edilizia scolastica in piccoli comuni)

Per i piccoli comuni con meno di 5000 abitanti del Mezzogiorno esposti a spopolamento, viene finanziata la costruzione di scuole attraverso l'erogazione di 40 milioni di euro attraverso il piano triennale di investimenti per il 2021-2023 immobiliari dell'INAIL.

LEGGE DI BILANCIO 2021 - FISCO**ARTICOLO 1****Commi 2-7 (Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale, Fondo per la fedeltà fiscale e per l'assegno universale)**

Prevede l'istituzione di uno specifico Fondo presso il Mef di 8 miliardi nel 2022 e 7 miliardi a partire dal 2023 volto a finanziare una riforma del sistema tributario del quale una parte non inferiore a 5 miliardi per il 2022 e non superiore a 6 miliardi sarà destinata a finanziare il nuovo Assegno Universale e servizi alla famiglia.

Nel medesimo fondo confluiscono i proventi stimati come permanenti (calcolati attraverso un apposito algoritmo) derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo ovvero dalla lotta all'evasione e all'erosione fiscale (evidenziati nell'“Aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva” ai sensi del dlgs 160/2015). La NadeF, fermi restando gli obiettivi di programmatici di finanza pubblica, definirà ogni anno, in base agli scostamenti con le previsioni tendenziali del Def, la quota di tali proventi da destinare al fondo in questione.

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano restano acquisite a bilancio le maggiori entrate permanenti secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti.

Viene soppresso il Fondo per la diminuzione della pressione fiscale istituito nella Legge di Stabilità per il 2014 ed è incrementato di circa 3 miliardi di euro per il 2021 il Fondo Assegno universale e servizi alla famiglia.

La consistenza del nuovo fondo dedicato alla riforma fiscale, al netto dei proventi da destinare all'Assegno universale, è assai esigua rispetto agli obiettivi che questa dovrebbe porsi, almeno nell'ottica delle nostre proposte contenute nell'ultima piattaforma. Si tratterebbe di 1/2 miliardi annui certi a regime (un miliardo aggiuntivo per il primo anno). La partenza nel 2022 permetterebbe, almeno in linea teorica, di incrementare sensibilmente tale fondo il prossimo anno attraverso un apposito finanziamento o anche con i proventi permanenti dell'adempimento spontaneo definiti dalla NadeF. Questi ultimi potrebbero assumere una consistenza notevole qualora la lotta all'evasione e all'erosione fosse perseguita in maniera serrata e permanente e tuttavia risulta difficile immaginare un simile scenario in una situazione di difficoltà economica quale quella che stiamo attraversando. Senza un finanziamento consistente la futura riforma fiscale sarà più difficile da attuare e potrà semplificare il sistema e rimodulare il peso della tassazione, ma non certo ridurre in maniera significativa la pressione fiscale. Si tratta dunque di un segnale positivo che tuttavia dovrà a nostro parere essere seguito il prossimo anno da un intervento più organico e consistente. Resta da osservare che il differimento al 2022 della riforma fiscale, seppur in parte giustificato dal frangente economico negativo, è comunque un segnale che indica purtroppo l'incapacità di affrontare nell'immediato alcuni problemi strutturali del nostro paese e non può che trovarci contrari, dato che come Cisl sosteniamo da tempo la necessità di porre la riforma del fisco come un tema prioritario di politica economica.

Valutiamo positivamente il previsto finanziamento del nuovo Assegno unico e universale che dovrebbe determinare, sommando anche le risorse contenute nel fondo dedicato creato lo scorso anno, circa dai 6,2 ai 7,2 miliardi di risorse aggiuntive da destinare al nuovo strumento a regime. Siamo favorevoli all'introduzione di un tale strumento volto a sostenere in misura più consistente le famiglie con figli, che è stato più volte richiesto dalla Cisl anche nell'ultima piattaforma unitaria, purché esso, oltre a razionalizzare e semplificare il sistema, sia disegnato in maniera equa sia dal punto di vista dei benefici che del finanziamento e non risulti in alcun caso penalizzante per coloro che già oggi ricevono l'Assegno al nucleo familiare.

Commi 8-9 (Stabilizzazione dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente)

Rende permanente l'ulteriore detrazione da lavoro dipendente istituita con la scorsa legge di Bilancio a partire da luglio 2020, che interessa tutti i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 28 e 40 mila euro, che in precedenza risultava valida solo fino al 31 dicembre 2020.

Si tratta di un importo annuo che diminuisce gradualmente al crescere del reddito da 600 a 480 euro, per i redditi compresi tra 28 e 35 mila euro, poi continua a calare in maniera più rapida per i redditi superiori fino ad annullarsi in corrispondenza di redditi pari a 40 mila euro. La relazione tecnica riporta al contrario del testo della norma, un andamento della detrazione ed un finanziamento in linea con quanto concordato con le organizzazioni sindacali: un importo di 1.200 euro per redditi pari a 28.000 euro che cala gradualmente all'aumentare del reddito fino a raggiungere 960 euro per redditi pari a 35.000 euro e successivamente continua a calare ma in misura assai più marcata fino ad annullarsi per redditi pari a 40.000 euro.

Questa misura ha un costo stimato di circa 3 miliardi nel 2021 e 3,3 miliardi a partire dal 2022. Il provvedimento specifica inoltre che lo stanziamento previsto lo scorso anno a riduzione del cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti (legge 160/2019) viene ridotto di 1,1 miliardi nel 2021 e di 1,4 miliardi a partire dal 2022. Il costo complessivo della misura risulterebbe dunque pari a circa 1,9 miliardi annui.

La trasformazione strutturale della detrazione era già negli accordi tra governo e sindacati ed era stata annunciata più volte dal Ministro dell'Economia. L'incompleto finanziamento della medesima era infatti stato evidenziato dalla Cisl in occasione dell'intervento sul cuneo fiscale operato l'inverno scorso (DL 3/2020. Ora le risorse sono state rese disponibili ma la formulazione dell'articolo per la Cisl non è convincente, come fatto notare anche nel corso dell'audizione parlamentare sul provvedimento, ed è necessario intervenire anche sul comma 1 dell'Articolo 2 della Legge 21/2020 indicando correttamente i nuovi importi, che devono essere riproporzionati all'anno intero. Un apposito emendamento a riguardo era stato da noi formulato e sottoposto al governo, unitariamente con Cgil e Uil. Tale emendamento, forse per una ulteriore svista, non è stato tuttavia posto in votazione in Commissione. Con maggior attenzione la maggioranza avrebbe dunque potuto evitarsi gli strali in Senato dell'opposizione, accertasi tardivamente dell'errore, con conseguenti giustificazioni. L'errore è stato comunque corretto con il DL 182 del 30/12/20 e la questione è quindi sanata. In ogni caso ribadiamo la necessità di prevedere un'adeguata ulteriore detrazione per i redditi da pensione. Infine, riteniamo che si debba cercare di armonizzare la riduzione del cuneo fiscale operata quest'anno con le forme di sostegno minimo al reddito allo scopo di non lasciare scoperte dai benefici alcune basse fasce reddituali.

Commi 36-37 (Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico)

Alle federazioni sportive nazionali, le società sportive professionali e dilettantistiche che operano in competizioni sportive in corso di svolgimento, viene riconosciuta la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte che i soggetti operano come sostituti d'imposta dal 1 gennaio al 28 febbraio, nonché dei termini di versamento dell'Iva e dell'Irpef in scadenza a gennaio e febbraio 2021. I suddetti versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica rata entro il 30 maggio 2021 o rateizzati in massimo 24 rate, con prima rata sempre entro il 30 maggio 2021.

Comma 38 Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali

Estende al 2021 l'esonero completo dall'Irpef e dalle addizionali regionali e locali dei redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. L'esonero era previsto in precedenza (Legge 160/2019) completo per il solo 2020 mentre risultava al 50% nel 2021.

Siamo favorevoli ad una simile agevolazione fiscale che interessa uno dei settori vitali del paese, dato che è ormai certo che le ripercussioni economiche della crisi pandemica si estenderanno al 2021.

Comma 41 (Imposta di registro terreni agricoli)

Per l'anno 2021, per favorire il processo di ricomposizione fondiaria, non si applica l'imposta di registro fissa agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli di valore fino a 5mila euro effettuati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

Commi 42-43 (Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni)

Sulle somme destinate ad aumentare il capitale sociale da parte dei soci persone fisiche delle cooperative, con l'eccezione degli imprenditori e dei detentori di partecipazione qualificata indicati nel TUIR (art. 65, c 1 e art. 67 c.1 lettera c), viene ridotta dal 26% al 12,5% l'aliquota relativa alla ritenuta a titolo d'imposta, consentendo l'anticipazione della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale piuttosto che al rimborso dello stesso.

Commi 44-47 (Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali)

Prevede una esenzione dal reddito soggetto ad imposta del 50% degli utili percepiti dagli enti non commerciali, o da organizzazioni composte dai medesimi, che esercitano in via esclusiva o principale senza fini di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attività nei seguenti settori: famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; arte, attività e beni culturali. I soggetti in questione devono destinare il risparmio d'imposta alle medesime finalità di interesse generale sopra indicate, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente (per le fondazioni indicate nel dlgs 153/99 si dovrà trattare di un apposito fondo destinato all'attività istituzionale).

Si valuta positivamente tale provvedimento data l'importanza di sostenere le attività meritorie in questione.

Commi 48-49 (Imu e tari ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)

La norma stabilisce che per un solo immobile posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto (non locato o in comodato) da un soggetto non residente in Italia e che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale, l'Imu è applicata nella misura della metà e la Tari in misura ridotta dei due terzi. E' previsto un ristoro ai Comuni attraverso un apposito fondo con una dotazione annua di 12 milioni di euro.

La norma – pur prevedendo un ristoro – agisce su imposte di competenza locale continuando a depotenziare una già fragile struttura di federalismo fiscale.

Comma 50 (Incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori altamente qualificati)

La norma consente di beneficiare per cinque periodi di imposta del regime fiscale agevolato già previsto per i lavoratori rimpatriati, attraverso il versamento di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi agevolati in base al numero di figli minori e alla proprietà di un immobile in Italia. Sono esclusi gli sportivi professionisti.

Commi 61-65 (bonus idrico)

Per nostra memoria ti segnalo che il bonus mobili è stato innalzato da 10 a 16mila euro ed è stato introdotto il nuovo "bonus idrico"; viene finanziato un fondo con 20 milioni di euro e nel limite delle risorse del fondo vengono riconosciuti mille euro a ciascun beneficiario per la sostituzione di rubinetti e accessori bagno a risparmio idrico.

L'obiettivo del risparmio idrico ed energetico è totalmente condivisibile, mentre riteniamo che la stratificazione di bonus senza che siano ricompresi in una visione più organica e complessiva contribuisca a rendere il nostro sistema fiscale sempre più complesso e poco comprensibile.

Comma 76 – Proroga bonus verde

Il cosiddetto "bonus verde", ovvero la detrazione spettante per gli interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte di edifici esistenti, impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, viene prorogata anche per il 2021.

La proroga del beneficio fiscale rientra nella logica di favorire le imprese del settore; la situazione di criticità economica a causa della pandemia e la scarsità di risorse richiederebbero una più puntuale focalizzazione sui settori che si intendano sostenere, abbandonando la stagione dei microinterventi.

Comma 77-79 (Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici)

Ai soggetti con Isee inferiore a 30mila euro e che acquistino veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza non superiore a 150 Kw (di categoria M1) e di prezzo non superiore a 30mila euro al netto dell'Iva, è riconosciuto un contributo pari al 40% delle spese sostenute fino ad esaurimento delle risorse stanziare pari complessivamente a 20milioni di euro.

La norma rientra nei micro interventi settoriali che costellano la legge di bilancio. L'introduzione dell'Isee per accedere al beneficio ha la finalità di inserire un limite per evitare di avvantaggiare classi di

reddito non bisognose di incentivi. Sarà interessante verificare l'efficacia della norma valutando se e quanti contribuenti accederanno al beneficio.

Comma 117 -123 (Credito d'imposta per cuochi professionisti)

La norma ha la finalità di sostenere il settore della ristorazione stabilendo un credito di imposta del 40% per un importo massimo di 6mila euro per cuochi professionisti che esercitano presso alberghi e ristoranti (sia dipendenti che autonomi) per l'acquisto di particolari beni strumentali durevoli legati alla professione e per la partecipazione a corsi professionali tra gennaio e giugno 2021, nel limite massimo di spesa complessiva di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021-22-23.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito a fini Irpef o della produzione a fini Irap, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e può essere ceduto ad altri soggetti.

Commi 171-172 (Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno 2022)

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta del 20% per le piccole imprese, 15% per le medie e 10% per le grandi imprese, che effettuano acquisizioni di beni strumentali.

Il costo stimato dell'intervento è di 1,053 miliardi di euro per il 2021 e per il 2022.

Commi 173-176 (Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività nelle Zes)

Per le imprese che intraprendono una nuova attività nelle zone economiche speciali (Zes) viene riconosciuto uno sconto del 50% sulle imposte sul reddito che deriva dalle attività nella Zes, il beneficio fiscale spetta a partire dal periodo d'imposta nel quale è avviata l'attività e per sei periodi d'imposta successivi. La condizione è che le attività vengano mantenute nelle Zes per un minimo di dieci anni e che conservino i posti di lavoro per lo stesso arco temporale.

Il beneficio fiscale è di tipo selettivo ed è legato a comportamenti "meritori" da parte delle imprese ovvero stabilità della nuova attività imprenditoriale e del livello occupazionale. Questo tipo di impostazione è quella che la Cisl ritiene ottimale perché premia e incentiva le nuove attività e in un circuito virtuoso sostiene l'occupazione.

Commi 233-243 (Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale)

Motivandolo con la necessità di aumentare il peso delle grandi aziende all'interno del sistema produttivo italiano, il provvedimento concede un'agevolazione fiscale ad incentivo delle operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, deliberate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, attraverso la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA o deferred tax asset) per i soggetti incorporanti, beneficiari e conferitari con riferimento a: perdite fiscali e/o eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta. L'importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione o delle attività oggetto di conferimento (risultanti dalla situazione patrimoniale). La normativa prevede inoltre una serie di vincoli e modalità ulteriori per usufruire della suddetta agevolazione. Il credito d'imposta può essere usato per compensazione, ceduto a terzi o rimborsato, va indicato nella dichiarazione dei redditi ma

non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile dell'Irap. La trasformazione delle DTA in credito d'imposta è soggetta ad una commissione del 25% del loro importo da corrispondere in due tranches e deducibile a sua volta dalle imposte sui redditi e dall'Irap. Il costo dell'intervento è di 463 milioni di euro per il 2021 e di 1,4 miliardi di euro per il 2022.

A prescindere dalla complessità, la norma appare utile in tutte le situazioni in cui le operazioni di fusione e/o integrazione tra aziende coinvolga una o più imprese in situazione di difficoltà (l'esistenza di DTA o eccedenze ACE pregresse si connette a bilanci in perdita). La scarsa appetibilità di imprese la cui situazione economica sia negativa potrebbe essere disincentivante rispetto ad operazioni di acquisizione che consentirebbero il totale o parziale salvataggio delle imprese in questione. Nella prospettiva di molte crisi aziendali, quindi, la norma potrebbe rivelarsi di particolare interesse. Appare abbastanza evidente che la norma sia stata estesa anche allo scopo di garantire un incentivo agli eventuali acquirenti della Banca Monte dei Paschi di Siena, rispetto alla eventuale cessione della partecipazione nella quale, al comma 243, il Governo si impegna a riferire in Parlamento. Si sarebbe dovuto, però, presidiare che il vantaggio fiscale garantito fosse condizionato almeno a comportamenti socialmente sostenibili, a partire dal mantenimento dei livelli occupazionali. In tal senso avevamo predisposto un emendamento che nessun gruppo parlamentare ha inteso presentare alle Camere, mostrando come la sensibilità al tema occupazionale continui ad essere scarsamente testimoniata dai comportamenti effettivi della politica.

Commi 452- 453 (Trattamento Iva per vaccino anti covid e strumenti diagnostica)

La cessione di strumenti per diagnostica Covid che rispondano ai requisiti fissati dalla Comunità europea sono esenti dall'Iva fino al 31 dicembre 2022 con diritto alla detrazione dell'imposta. Analogo trattamento fiscale è riconosciuto alla cessione dei vaccini contro il Covid 19 autorizzati dalla Comunità europea e dagli altri Stati membri e le prestazioni connesse al vaccino stesso.

Comma 536-539 (Incentivo inserimento giovani neo-laureati nel sistema produttivo)

E' concesso un credito d'imposta fino al 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all'80% per le grandi imprese sulle donazioni effettuate (fino ad un massimo di 100.000) negli anni 2021 e 2022, tramite borse di studio, per la formazione finalizzata allo sviluppo di competenze manageriali. Le iniziative formative in questione devono essere soggette a particolari limiti minimi sui crediti formativi e sulla durata. Il beneficio in questione è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa di 0,5 milioni per gli anni 2022 e 2023.

Comma 583 (Incentivi fiscali per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive)

Per le imprese di produzione di opere cinematografiche e audiovisive vengono aumentati i limiti relativi al credito d'imposta per il costo complessivo di produzione dal 30% al 40% e vengono eliminati i precedenti vincoli per usufruirne, nonché elevato sempre dal 30% al 40% il limite per il credito d'imposta relativo alla produzione delle suddette opere su commissione estera ma con manodopera italiana. Anche per le imprese di distribuzione delle opere in questione i limiti dei crediti d'imposta già previsti vengono elevati dal 30% al 40%.

Commi 599 (Esenzione prima rata Imu per turismo e spettacolo)

Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'Imu per gli immobili destinati ad attività che hanno subito un drastico ridimensionamento a causa dell'emergenza epidemiologica (stabilimenti balneari, immobili degli stabilimenti termali; per agriturismi, b&b, affittacamere, campeggi, sale da ballo, discoteche il beneficio spetta se i soggetti passivi sono anche i gestori delle attività; sono anche compresi gli immobili destinati ad attività fieristica ed espositiva). E' contemporaneamente stabilito un ulteriore ristoro a favore dei comuni di 79,1 milioni di euro.

Comma 608 (incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari)

Fissa per gli anni 2021 e 2022 nella misura del 50% il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro.

Comma 609 (agevolazioni fiscali esercenti attività commerciali e di impresa legati alla stampa)

Agli esercenti attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d'imposta per un massimo di 2.000 euro su Imu, Tasi, Cosap e Tari.

Comma 610 (credito d'imposta per servizi digitali)

Viene esteso al 2021 e al 2022 il credito d'imposta del 30% alle imprese editrici di quotidiani e di periodici per la spesa effettiva sostenuta per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, nonché per information technology di gestione della connettività.

Comma 628-630 (imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

Viene abrogata l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione per le regioni a statuto ordinario che devono corrispondentemente adeguare la loro normativa a riguardo. A compensazione delle minori entrate per le Regioni interessate viene creato un apposito Fondo con 79 milioni di euro annui.

Comma 651 lettera (imposta sulle emissioni di biossido di carbonio dei veicoli)

Per il solo 2021 viene modificata (rendendola più lieve) la tabella che parametrizza l'imposta sulle emissioni di biossido che occorre pagare per i veicoli immatricolati di categoria M1 in base alle loro emissioni.

Comma 763 (Credito d'imposta per gli utilizzatori del vuoto a rendere)

Agli utilizzatori che hanno concesso un abbuono agli acquirenti per promuovere il sistema del vuoto a rendere è concesso un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari a 10.000 euro annui nel limite complessivo di 5 milioni negli anni 2021 e 2022.

Commi 1051-1063, 1065 (Credito d'imposta per beni strumentali nuovi)

Per favorire il processo di transizione tecnologica viene estesa al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Sono ampliati i limiti di spesa e la percentuale di spesa agevolabile tramite credito di imposta.

Il costo dell'intervento è stimato in 5,27 miliardi di euro per il 2021; 6,1 miliardi di euro nel '22 e 5,9 miliardi di euro nel '23. Per la copertura finanziaria del credito di imposta si individuano le risorse del fondo di rotazione per l'attuazione del next generation eu.

La norma ha la finalità condivisibile di favorire la crescita del potenziale tecnologico delle nostre imprese e contemporaneamente dare un impulso agli investimenti fortemente penalizzati durante la crisi sanitaria.

Commi 1084-1085 (Imposta sul consumo dei Macsi, plastic tax)

La plastic tax entrerà in vigore il primo luglio 2021, il tributo grava sul produttore e anche sui soggetti per conto dei quali i macsi sono fabbricati, vengono attenuate le sanzioni massime e minime per il mancato e il ritardato pagamento. Infine viene resa strutturale dal 2021 la misura per favorire il processo di riciclaggio degli imballaggi per alimenti.

La plastic tax è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge di bilancio 2020 e con i decreti di marzo ne è stata subito sospesa la sua applicazione. L'imposta sui macsi - che aveva la finalità di orientare produzione e consumo su prodotti sostenibili - è stata oggetto di numerosi rilievi.

La Cisl ha osservato che l'introduzione dell'imposta, senza prevedere un adeguato periodo transitorio per dare la possibilità di adeguare la modalità della produzione alla nuova normativa, rischiava di avere conseguenze negative sull'occupazione del settore.

Inoltre, pur non avendo rilievi sulle ragioni di principio che ispirano l'introduzione del tributo, osserviamo che sia la plastic tax che la sugar tax andrebbero inserite nel nostro ordinamento fiscale nell'ambito di una sua rivisitazione complessiva che deve riguardare anche le imposte "ambientali". Ravvisiamo, purtroppo, un metodo per stratificazione successiva di norme che rischia di rendere il nostro fisco incoerente e incomprensibile.

Comma 1086 (Rinvio e modifiche sugar tax)

L'imposta sul consumo di sostanze edulcorate è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge di bilancio 2020 e analogamente alla plastic tax ne è stata sospesa la sua applicazione a marzo con l'intento di non gravare sulle imprese del settore già colpite dagli effetti della pandemia.

La norma in esame ne differisce la sua applicazione al primo gennaio 2022 e ha l'obiettivo di individuare con maggior precisione i soggetti tenuti all'obbligazione tributaria (il fabbricante nazionale di sostanza edulcorate o il soggetto che le condiziona, nel caso sia un soggetto diverso) e l'attenuazione delle sanzioni amministrative in caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta.

Per la sugar tax valgono considerazioni analoghe a quelle della plastica tax: l'introduzione nel nostro ordinamento deve avvenire con la gradualità necessaria per non incidere negativamente sull'occupazione del settore.

Comma 1087 (Credito d'imposta per acquisto sistemi di filtraggio)

Per ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, viene riconosciuto un credito di imposta del 50% per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio e mineralizzazione per un importo massimo di 1000 euro per le persone fisiche esercenti attività economica e 5000 euro per gli altri soggetti per ciascun immobile adibito ad attività commerciale. Il credito di imposta spetta nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli 2021-2022.

Comma 1091 (Integrazione contributo a favore della agenzia delle entrate)

Viene stabilito un contributo aggiuntivo di 300 milioni di euro per il 2020, 112 milioni per il 2021 e 38 milioni per il 2022 a favore dell'Agenzia delle Entrate per garantirne l'equilibrio di bilancio nel triennio 2020-2022. La sospensione delle entrate tributarie e non tributarie, infatti, compromette il flusso dei ricavi.

Il prolungarsi della crisi sanitaria sta determinando la necessità di interventi ripetuti e molto ravvicinati di consistenza complessiva rilevante. Sarebbe opportuno avviare un ragionamento all'interno del quale valutare la sostenibilità economica e sociale dell'insieme dei ristori e sostegni in modo da farli confluire in uno schema più complessivo di sostegno dell'economia del nostro paese.

Comma 1094 (Eventi sismici isola Ischia)

I termini per la notifica di pagamento delle cartelle esattoriali nei comuni di ischia coinvolti nel sisma di agosto 2017, nonché le attività esecutive sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere a gennaio 2022.

Commi 1095-1097 (Lotteria dei corrispettivi e cashback)

Relativamente alla lotteria dei corrispettivi viene precisato, opportunamente, che il meccanismo premiale riguardi esclusivamente i pagamenti elettronici. Il limite annuo dei premi è pari a 45 milioni di euro. I rimborsi per l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico (cashback) non formano reddito e non sono soggetti a prelievo erariale. L'adesione al cashback è su base volontaria.

La norma ha una chiara valenza anti evasione; inoltre, opportunamente agisce attraverso un sistema premiale anzichè affidarsi solo a meccanismi di tipo sanzionatorio, incentivando contemporaneamente l'abbandono del contante.

Per la Cisl la lotta all'evasione fiscale è una priorità e pertanto consideriamo positivo qualsiasi intervento in questa direzione che, anzi, riteniamo vada rafforzato anche attraverso una riduzione della soglia di spese in contanti.

Commi 1098-1100 (Credito di imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro)

Il credito di imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro per far fronte alla diffusione del Covid 19, è utilizzabile fino al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Pertanto lo stanziamento originario viene dimezzato e il costo viene prudenzialmente stimato dalla relazione tecnica in un 1 miliardo di euro, con un contemporaneo risparmio di spesa di un miliardo.

Commi 1102-1107 (Semplificazioni fiscali)

Viene prevista una semplificazione nell'adempimento dei pagamenti IVA per i contribuenti minori con volume di affari entro i 400mila euro se lavoratori autonomi e 700mila euro per le imprese. La liquidazione periodica dell'IVA, infatti, sarà trimestrale invece l'annotazione delle fatture emesse resterà mensile.

Commi 1109-1115 (Trasmissione corrispettivi)

L'articolo riguarda il sistema sanzionatorio relativo alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

In particolare, la sanzione sarà pari al 90% dell'imposta nel caso in cui i corrispettivi non siano regolarmente memorizzati o trasmessi; questa sarà invece applicata in misura ridotta e fissa nel caso in cui la omessa o tardiva trasmissione non incida sulla liquidazione del tributo. Le nuove sanzioni saranno in vigore dal primo gennaio 2021 mentre viene differita al primo luglio 2021 l'utilizzo di sistemi evoluti di incasso.

La norma rientra nel complesso delle norme che hanno la funzione - necessaria e indispensabile- di potenziare la tracciabilità dei pagamenti in funzione antievasione.

Commi 1116-1119 (Esenzione Imu territori colpiti dal sisma 2012)

Viene stabilita la proroga dell'esenzione dell'Imu per alcuni comuni di Veneto, Emilia Romagna, Lombardia interessati dal sisma del 2012 fino alla completa ricostruzione degli immobili e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Il costo previsto è di 11,6milioni di euro.

Analogo beneficio fiscale è stabilito per gli immobili distrutti in seguito al sisma del 2016 fino a completa ricostruzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Il costo della proroga è di 21,1 milioni di euro.

Comma 1120 (Abrogazione imposta money transfer)

Viene abrogata l'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati tramite istituti di pagamento.

E' interessante la motivazione dell'abrogazione di una norma introdotta dalla legge di bilancio 2019: nella fase istruttoria dei provvedimenti attuativi, infatti, sono emerse problematiche che ne hanno sconsigliato l'applicazione. E' positivo che di fronte ad oggettive difficoltà si decida di desistere; contemporaneamente, osserviamo come la vicenda sia rappresentativa della scarsa ponderatezza che spesso accompagna l'introduzione di nuove norme di carattere fiscale.

Comma 1123

L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, di terreni edificabili e con destinazione agricola, viene ridefinita all'11%.

Commi 1124-1125 (Sigarette elettroniche)

L'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione con o senza nicotina, viene innalzata al 15% e al 10% rispettivamente (il valore vigente è il 10% e il 5%) dal primo gennaio 2021; al 20% e 15% da gennaio 2022 e al 25% e al 20% da gennaio 2023.

Comma 1126 (Tabacco riscaldato)

Ai tabacchi da inalazione senza combustione viene applicata un'accisa del 30% dal 1 gennaio 2021, del 35% da gennaio 2022 e del 40% dal 2023 (il valore di partenza dell'accisa è del 25%).

LEGGE DI BILANCIO 2021 - POLITICHE ABITATIVE

Commi 58-60 (Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia), Commi 66-75 (Proroga Superbonus)

I commi dal 58 al 60 prevedono la proroga delle agevolazioni fiscali attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2021, mentre i commi dal 66 al 75 estendono la durata del Superbonus del 110% fino al 31 dicembre 2022.

La Cisl condivide la scelta del Governo di prorogare le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica e recupero del patrimonio edilizio, così come quella relativa al Superbonus del 110%, tuttavia ritiene che le scadenze previste per entrambe le misure non siano del tutto appropriate. In effetti, grazie a queste agevolazioni, l'edilizia – uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi – ha ottenuto dei benefici, così come i lavoratori del settore. Inoltre, visto che per ottenere i benefici fiscali

si deve emettere fattura, tutto ciò ha contribuito a far emergere il sommerso che spesso caratterizza questo tipo di interventi, con notevoli vantaggi per le casse dello Stato. Proprio alla luce di quanto affermato, la Cisl ritiene che questi incentivi andrebbero resi strutturali.

Commi 381-384 (Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

I commi 381-384 attribuiscono un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile adibito a uso abitativo (solo abitazione principale) situato in un comune ad alta tensione abitativa in caso di riduzione del canone di locazione. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Si segnala che i commi in esame riproducono quasi integralmente il testo dell'articolo aggiuntivo 9-quater (Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali) introdotto nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. "ristori"), approvato definitivamente dalla Camera il 18 dicembre 2020 ma non ancora pubblicato.

La formulazione in esame appare più generale di quella dell'articolo 9-quater citato, il quale limita l'intervento ai contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020. Non prevede, inoltre, a differenza dell'articolo 9-quater, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo denominato "Fondo per la sostenibilità degli affitti di unità immobiliari residenziali" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Proprio per questo, il Governo sta valutando l'opportunità di un coordinamento tra i due provvedimenti.

La Cisl, così come sostenuto in merito all'approvazione del decreto "Ristori", ritiene che il provvedimento che "favorisce" la rinegoziazione del canone di locazione sia caratterizzato da una logica intelligente e condivisibile, visto che garantisce vantaggi per entrambe le parti e proprio per questo crediamo che renderà più semplici le rinegoziazioni degli importi degli affitti. Al tempo stesso evidenziamo - così come sostenuto dal Governo - la necessità di creare un coordinamento tra le due misure, onde evitare contrapposizioni e confusione nell'applicazione delle stesse.

Commi 526-527 (Contributo per spese locazione abitativa degli studenti fuori sede delle università statali)

La norma istituisce un Fondo finalizzato alla corresponsione, per il 2021, di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali.

In particolare, il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2021, è destinato agli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro, che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

Condivisibile la scelta del Governo di prevedere aiuti economici per il pagamento dell'affitto agli studenti fuori sede, soprattutto alla luce delle difficoltà determinate dalla pandemia, che hanno costretto molti universitari al rientro presso le città di nascita in conseguenza dei decreti restrittivi e la diffusione della didattica a distanza.

Comma 595 (Regime fiscale locazioni brevi)

Il regime fiscale per le locazioni brevi (cedolare secca) si applica dal periodo d'imposta 2021 solo per un massimo 4 appartamenti per locatore altrimenti, a tutela della concorrenza e dei consumatori, si considera che quest'ultimo svolga attività imprenditoriale e sia per tanto soggetto al corrispondente regime fiscale.